

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 aprile 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2017/180 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle norme tecniche di regolamentazione per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni (17CE0725).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/181 della Commissione, del 27 gennaio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE0726).....</u>	Pag. 10
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/182 della Commissione, del 27 gennaio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE0727).....</u>	Pag. 13
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/183 della Commissione, del 27 gennaio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE0728).....</u>	Pag. 16
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/184 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (17CE0729).....</u>	Pag. 19
<u>Regolamento (UE) 2017/185 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0730).....</u>	Pag. 21
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/186 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che stabilisce condizioni specifiche applicabili all'introduzione nell'Unione di partite da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 (17CE0731).....</u>	Pag. 24
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/187 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (17CE0732).....</u>	Pag. 35



Regolamento di esecuzione (UE) 2017/188 della Commissione, del 2 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0733)..... Pag. 38

Decisione (UE) 2017/189 del Consiglio, del 16 gennaio 2017, relativa alle posizioni che devono essere adottate a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie, sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, sottocomitato doganale e sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni di tali sottocomitati (17CE0734)..... Pag. 40

Decisione (UE) 2017/190 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea relative all'installazione di componenti [notificata con il numero C(2017) 458] (17CE0735)..... Pag. 61

Decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea [notificata con il numero C(2017) 450] (17CE0736)..... Pag. 63

Publicati nel n. L 29 del 3 febbraio 2017

Decisione (UE) 2017/192 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea (17CE0737)..... Pag. 69

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (17CE0738)..... Pag. 81

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/194 della Commissione, del 3 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE0739)..... Pag. 86

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (17CE0740)..... Pag. 89


Regolamento di esecuzione (UE) 2017/196 della Commissione, del 3 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0741)..... Pag. 93

Decisione di esecuzione (UE) 2017/197 della Commissione, del 2 febbraio 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per quanto riguarda talune scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca [notificata con il numero C(2017) 457] (17CE0742)..... Pag. 95

Decisione di esecuzione (UE) 2017/198 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [notificata con il numero C(2017) 460] (17CE0743)..... Pag. 97

Publicati nel n. L 31 del 4 febbraio 2017


Regolamento di esecuzione (UE) 2017/199 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, che attua l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (17CE0744)..... Pag. 103



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/200 della Commissione, del 1° febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE0745).....</u>	Pag. 117
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/201 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluralaner per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (17CE0746).....</u>	Pag. 119
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/202 della Commissione, del 6 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (17CE0747).....</u>	Pag. 122
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2017/203 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (17CE0748).....</u>	Pag. 124
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [notificata con il numero C(2017) 420] (17CE0749).....</u>	Pag. 137
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/205 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 503] (17CE0750).....</u>	Pag. 142
<u>Decisione (UE) 2017/206 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che chiude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario della Repubblica popolare cinese (17CE0751).....</u>	Pag. 155
<i>Pubblicati nel n. L 32 del 7 febbraio 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/207 della Commissione, del 3 ottobre 2016, relativo al quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (17CE0752).....</u>	Pag. 157
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione, del 31 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati (17CE0753).....</u>	Pag. 170
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/209 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE0754).....</u>	Pag. 172
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/210 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da <i>Talaromyces versatilis</i> sp. nov. IMI CC 378536 e da <i>Talaromyces versatilis</i> sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (17CE0755).....</u>	Pag. 175
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/211 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal <i>Bacillus subtilis</i> (LMG-S 15136) come additivo in mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 (titolare dell'autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV) (17CE0756).....</u>	Pag. 179



<u>Regolamento (UE) 2017/212 della Commissione, del 7 febbraio 2017, che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0757).....</u>	<i>Pag.</i> 183
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/213 della Commissione, del 7 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0758).....</u>	<i>Pag.</i> 186
<i>Pubblicati nel n. L 33 del 8 febbraio 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/214 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di alluminio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II (17CE0759).....</u>	<i>Pag.</i> 188
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/215 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta del nitrato di magnesio esaidrato all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II (17CE0760).....</u>	<i>Pag.</i> 190
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/216 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di magnesio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II (17CE0761).....</u>	<i>Pag.</i> 192
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/217 della Commissione, del 5 dicembre 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (17CE0762).....</u>	<i>Pag.</i> 194
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (17CE0763).....</u>	<i>Pag.</i> 196
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/219 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 27273) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e ad animali svezzati delle specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (17CE0764).....</u>	<i>Pag.</i> 205
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0765).....</u>	<i>Pag.</i> 208
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/221 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante duecentocinquantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dà'esh) e di Al-Qaeda (17CE0766).....</u>	<i>Pag.</i> 217
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/222 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0767).....</u>	<i>Pag.</i> 219
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/223 della Commissione, del 7 febbraio 2017, che autorizza un laboratorio in Brasile a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2017) 572] (17CE0768).....</u>	<i>Pag.</i> 221



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0769).....</u>	Pag. 223
<i>Pubblicati nel n. L 34 del 9 febbraio 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/225 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (17CE0770)...</u>	Pag. 227
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/226 della Commissione, del 7 febbraio 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE0771).....</u>	Pag. 229
<u>Regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile) (17CE0772).....</u>	Pag. 232
<u>Regolamento (UE) 2017/228 della Commissione, del 9 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni e i settori di competenza dei gruppi di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (17CE0773).....</u>	Pag. 236
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/229 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (STG)] (17CE0774).....</u>	Pag. 238
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/230 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0775).....</u>	Pag. 239
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/231 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la quarta gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (17CE0776).....</u>	Pag. 241
<i>Pubblicati nel n. L 35 del 10 febbraio 2017</i>	

RETTIFICHE

<u>Rettifica della decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 337 del 13 dicembre 2016) (17CE0777).....</u>	Pag. 242
<u>Rettifica del regolamento (UE) 2016/2137 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 332 del 7 dicembre 2016) (17CE0778).....</u>	Pag. 242
<i>Pubblicate nel n. L 29 del 3 febbraio 2017</i>	
<u>Rettifica del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6 settembre 2013) (17CE0779).....</u>	Pag. 242
<i>Pubblicata nel n. L 34 del 9 febbraio 2017</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/180 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2016

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle norme tecniche di regolamentazione per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario stabilire norme affinché le autorità competenti possano valutare i metodi interni adottati dagli enti per calcolare i requisiti di fondi propri, nonché norme dettagliate relative alle procedure per condividere tali valutazioni tra le autorità competenti cui spetta sorvegliare la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti di fondi propri calcolati dagli enti autorizzati ad utilizzare metodi interni per il calcolo di detti importi o dei requisiti di fondi propri.
- (2) La valutazione della qualità dei metodi avanzati utilizzati dagli enti consente di mettere a confronto i metodi interni a livello dell'Unione e a tal fine l'Autorità bancaria europea (ABE) assiste le autorità competenti nel valutare la sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri. Le norme relative alle procedure per condividere le valutazioni dovrebbero contenere opportune disposizioni sulla tempistica della condivisione di tali valutazioni con le pertinenti autorità competenti e con l'ABE.
- (3) Le autorità competenti responsabili della vigilanza sugli enti appartenenti ad un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata hanno un legittimo interesse ad accertarsi della qualità dei metodi interni usati da tali enti, poiché tali metodi sono tenuti in considerazione in primo luogo in sede di decisione congiunta sull'approvazione dei metodi interni, a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Le norme relative alle procedure per condividere le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE dovrebbero inoltre specificare in quali modi si esplichino gli obblighi generali di collaborazione e di scambio delle informazioni all'interno dei collegi nel contesto specifico dell'esercizio di analisi comparata.
- (4) Al fine di garantire che le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE siano condivise con efficienza e praticità, le autorità competenti dovrebbero rendere note le proprie stime o le proprie opinioni sul livello di sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri derivante dai metodi interni utilizzati dagli enti, nonché le riflessioni all'origine delle conclusioni esposte nelle valutazioni delle autorità

¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338.

²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).



competenti. Oltre a ciò, le misure correttive poste in essere o previste dalle autorità competenti a norma dell'articolo 78, paragrafo 4, di detta direttiva sono rilevanti anche per tutte le altre autorità competenti responsabili della vigilanza sugli enti appartenenti ad un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata, le quali hanno un legittimo interesse ad accertarsi della qualità costante del metodo interno utilizzato da tali enti. Le misure correttive poste in essere o previste dalle autorità competenti dovrebbero inoltre essere portate a conoscenza dell'ABE a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, di detta direttiva, in quanto necessarie all'ABE per lo svolgimento dei propri compiti.

- (5) La relazione che l'ABE produce per assistere le autorità competenti nel valutare la qualità dei metodi interni costituisce una pietra miliare dell'esercizio di analisi comparata, giacché tale relazione contiene i risultati del confronto degli enti interessati con enti loro simili a livello dell'Unione. Le informazioni contenute nella relazione dell'ABE dovrebbero pertanto fornire alle autorità competenti le basi per decidere a quali società e portafogli prestare «particolare attenzione» in sede di valutazione, come prescritto dall'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE.
- (6) I risultati della valutazione della qualità dei metodi interni dipendono dalla qualità dei dati comunicati dagli enti pertinenti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 ⁽¹⁾, che devono anche essere coerenti e paragonabili. Le autorità competenti dovrebbero pertanto confermare la corretta applicazione di detto regolamento di esecuzione da parte degli enti, in particolare in relazione all'esercizio da parte degli enti della possibilità di non presentare informazioni su determinati portafogli individuali.
- (7) Qualora le autorità competenti calcolino i parametri di riferimento avvalendosi del metodo standardizzato si dovrebbe, per motivi di prudenza, effettuare un aggiustamento dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti applicando il metodo standardizzato. Tale aggiustamento dovrebbe essere stabilito nella misura applicata transitoriamente al calcolo del requisito minimo di Basilea I in base all'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (8) I parametri basati sul metodo standardizzato non sono attualmente considerati da utilizzare nel caso del rischio di mercato, poiché possono indurre distorsioni. A causa di importanti differenze metodologiche nel calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo standardizzato e secondo metodi interni, dovute principalmente a marcate differenze nell'aggregazione o diversificazione delle posizioni individuali, un raffronto tra le due metriche in relazione al rischio di mercato per i portafogli di piccole dimensioni non fornirebbe un'indicazione significativa della sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri. Qualora nella valutazione di modelli del rischio di credito siano tenuti presenti i calcoli del metodo standardizzato, il loro impiego dovrebbe essere inteso unicamente ad ottenere parametri di riferimento per la valutazione, piuttosto che soglie.
- (9) Nel valutare la qualità complessiva dei metodi interni degli enti e il grado di variabilità osservato in specifici metodi, le autorità competenti non dovrebbero prestare attenzione unicamente ai risultati bensì mirare a determinare i principali motivi della variabilità e trarre conclusioni per i diversi metodi di modellizzazione. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a prendere in considerazione i risultati dei calcoli alternativi del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (sVaR) sulla scorta delle serie temporali di profitti e perdite.
- (10) Poiché il ruolo delle autorità competenti è fondamentale per l'esame e la conferma della qualità dei metodi interni, oltre a ricevere le informazioni trasmesse dagli enti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, le autorità competenti dovrebbero avvalersi dei poteri loro concessi dal regolamento (UE) n. 575/2013 per approvare e riesaminare i metodi interni in modo proattivo, richiedendo qualsiasi altra informazione utile per la valutazione corrente della qualità dei metodi interni.
- (11) Per la valutazione del rischio di mercato l'esecuzione di test retrospettivi, in base alle variazioni sia reali sia ipotetiche del valore di un portafoglio, è già obbligatoria a cadenza quotidiana per le posizioni dell'intero portafoglio alla chiusura, come indicato nell'articolo 366, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il numero di scostamenti va comunicato alle autorità competenti ed è utilizzato regolarmente per valutare il comportamento del modello e per determinare le maggiorazioni dei fattori moltiplicativi regolamentari per VaR e sVaR. Non dovrebbero quindi essere applicati né valutati test retrospettivi ulteriori per i portafogli in relazione ai metodi interni per il rischio di mercato.
- (12) Se il risultato dell'esercizio di analisi comparata di un portafoglio singolo è un valore estremo, o è indicato nella relazione dell'ABE come valore da sottoporre all'esame delle autorità competenti, ciò non dovrebbe implicare necessariamente che il modello usato dall'ente è scorretto o sbagliato. Sotto questo punto di vista le valutazioni

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 328 del 2.12.2016, pag. 1).



svolte dalle autorità competenti dovrebbero essere utilizzate alla stregua di strumenti atti a fornire una conoscenza più approfondita dei modelli e delle ipotesi di modellizzazione dell'ente. Inoltre, l'analisi delle differenze potenziali tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito comunicati dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 e i requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti con l'applicazione dei parametri di rischio osservati storicamente («andamenti effettivi» o «outturns») dovrebbe costituire per le autorità competenti un indizio indiretto di una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti di fondi propri, senza però mai sostituire la convalida vera e propria del metodo interno.

- (13) Nell'utilizzare i risultati dell'analisi comparata le autorità competenti dovrebbero tenere presenti le possibili limitazioni dei dati e rispecchiarle nella propria valutazione ove lo ritengano opportuno. Altre metriche basate sugli andamenti effettivi, che apporterebbero un ulteriore contributo all'analisi, dovrebbero essere calcolate dall'ABE sulla scorta delle informazioni raccolte. Analogamente, poiché i requisiti di fondi propri ottenuti dai modelli per il rischio di mercato dipendono dai portafogli e le conclusioni raggiunte a livello disaggregato non possono essere estrapolate acriticamente ai portafogli reali detenuti dagli enti, le conclusioni preliminari fondate unicamente sui livelli complessivi di capitale ottenuti dai portafogli aggregati dovrebbero essere trattate con la debita cautela. Nel valutare i risultati ottenuti le autorità competenti dovrebbero tenere presente che anche i portafogli aggregati, comprendenti un gran numero di strumenti, sono comunque sostanzialmente diversi da un portafoglio reale in termini di dimensioni e struttura. Poiché inoltre la maggior parte degli enti non sarà in grado di modellare tutti i portafogli non aggregati, i risultati potrebbero non essere confrontabili in tutti i casi. Andrebbe inoltre ricordato che i dati non rispecchieranno tutti gli interventi sui fondi propri, quali i limiti ai benefici di diversificazione o le maggiorazioni dei fondi propri introdotti per compensare pecche note del modello o fattori di rischio mancanti.
- (14) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (15) L'Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è fondato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedure per la condivisione delle valutazioni

1. Le autorità competenti che effettuano valutazioni annuali della qualità dei metodi interni degli enti in conformità all'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE condividono tali valutazioni con tutte le altre autorità competenti pertinenti e con l'Autorità bancaria europea (ABE) entro tre mesi dalla diffusione della relazione redatta dall'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, di detta direttiva.

2. Ricevute le valutazioni di cui al paragrafo 1, l'ABE le condivide con le autorità competenti pertinenti responsabili della vigilanza sugli enti appartenenti ad un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata, se non vi hanno già provveduto le autorità competenti autrici delle relative valutazioni.


Articolo 2

Procedure per la condivisione delle informazioni con altre autorità competenti e con l'ABE

Nel condividere le valutazioni svolte a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti forniscono le informazioni seguenti:

- a) le conclusioni e le motivazioni della valutazione, in base all'applicazione delle norme di valutazione di cui agli articoli da 3 a 11;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (G.U.L. 331 del 15.12.2010, pag. 12).



- b) le proprie opinioni sul livello di sottovalutazione potenziale dei requisiti di fondi propri derivante dai metodi interni utilizzati dagli enti.

Articolo 3

Quadro generale

1. Quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, primo comma della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti individuano i metodi interni per i quali è necessaria una valutazione specifica in modo proporzionato alla natura, alla scala e alla complessità dei rischi inerenti al modello aziendale e alla rilevanza per l'ente dei portafogli compresi nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 in relazione al profilo di rischio dell'ente. Esse tengono anche presente l'analisi fornita nella relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE nei modi seguenti:

- a) i valori ottenuti mediante modellizzazione che sono considerati estremi nella relazione dell'ABE sono trattati come indicazioni di differenze significative dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;
- b) i valori ottenuti mediante modellizzazione e la deviazione standard di tali valori per le esposizioni nello stesso portafoglio di riferimento o in portafogli di riferimento simili individuati nella relazione dell'ABE sono trattati come indicazioni preliminari di differenze significative e di diversità alta o bassa, secondo i casi, dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;
- c) le differenze potenziali calcolate in conformità all'articolo 4 del presente regolamento sono trattate come indicazioni preliminari di una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;
- d) le differenze potenziali tra i parametri di rischio stimati, comunicati dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, e i parametri di rischio osservati storicamente («andamenti storici») comunicati dagli enti a norma di detto regolamento di esecuzione sono trattate come indicazioni preliminari di differenze significative dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE;
- e) le differenze potenziali tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito, come comunicati dagli enti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 e i requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti dagli enti utilizzando gli andamenti storici in conformità a detto regolamento di esecuzione, o calcolati dall'ABE nella propria relazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, sono trattate come indicazioni preliminari di una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2013/36/UE. Nell'utilizzare la relazione fornita dall'ABE, le autorità competenti possono tenere presenti le possibili limitazioni dei dati e rispecchiarle nella propria valutazione ove lo ritengano opportuno.

2. Quando effettuano la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti applicano le norme di valutazione di cui agli articoli da 6 a 11.

Articolo 4

Calcolo delle differenze potenziali per il rischio di credito applicando il metodo standardizzato

1. Le autorità competenti calcolano le differenze potenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sottraendo i requisiti di fondi propri per il rischio di credito comunicati dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 dai requisiti di fondi propri per il rischio di credito ottenuti applicando il metodo standardizzato. Esse calcolano inoltre le statistiche di riferimento relative a tali differenze come di seguito:

- a) per i low default portfolios (LDP), a livello di portafoglio escludendo le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di cui all'articolo 114, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) per gli high default portfolios (HDP), a livello di portafoglio.



2. Per il calcolo delle statistiche di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti usano i requisiti di fondi propri per il rischio di credito aggiustati nella misura applicata transitoriamente al requisito minimo di Basilea I in base all'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 5

Calcolo delle differenze potenziali per il rischio di credito utilizzando gli andamenti storici

Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed e), per il calcolo delle differenze le autorità competenti utilizzano gli andamenti storici medi sia su un anno sia su cinque anni.

Articolo 6

Norme di valutazione

1. Quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti valutano la conformità degli enti alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 se gli enti hanno esercitato la possibilità, concessa dall'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione, di comunicare un numero ridotto di informazioni ai sensi di detto regolamento. A tal fine le autorità competenti confermano la logica e la giustificazione della presentazione di informazioni in misura ridotta da parte di tali enti a norma di detto regolamento di esecuzione.

2. Quando effettuano la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti indagano i motivi della sottovalutazione significativa e sistematica e della diversità alta o bassa dei requisiti di fondi propri di cui a detto paragrafo nei modi seguenti:

- a) per le valutazioni relative a metodi per il rischio di credito, applicando le norme di cui agli articoli 7 e 8;
- b) per le valutazioni relative a metodi per il rischio di mercato, applicando le norme di cui agli articoli da 9 a 11.

Articolo 7


Norme di valutazione generale per i metodi interni per il rischio di credito

1. Quando effettuano una valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativa ai metodi per il rischio di credito, le autorità competenti utilizzano almeno, se pertinenti, le informazioni sui metodi interni applicati ai portafogli di riferimento a fini di vigilanza contenute nei documenti seguenti:

- a) la relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE;
- b) le regolari relazioni di convalida dell'ente;
- c) la documentazione di modellizzazione, compresi i manuali, la documentazione sull'elaborazione e la calibrazione del modello e la metodologia dei metodi interni;
- d) relazioni relative alle visite in loco.

2. Quando effettuano una valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativa ai metodi per il rischio di credito, le autorità competenti tengono conto degli elementi seguenti, se pertinenti:

- a) se l'ente utilizza stime proprie della perdita in caso di default (LGD) e dei fattori di conversione a norma dell'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) il perimetro di applicazione del modello e la rappresentatività dei portafogli di riferimento;



- c) le caratteristiche fondamentali del modello, distinguendo ad esempio tra modelli elaborati e calibrati a livello centralizzato di gruppo (globale) e modelli elaborati e calibrati solo a livello della giurisdizione ospitante (locale), modelli provenienti da fornitori e modelli dell'ente, modelli elaborati e calibrati utilizzando dati interni e modelli elaborati e calibrati utilizzando dati esterni;
- d) la data di approvazione del modello e la data di elaborazione del modello;
- e) il confronto tra i tassi di default previsti e quelli osservati durante un periodo di tempo significativo;
- f) il confronto tra le stime della LGD in fase recessiva e le LGD osservate;
- g) il confronto tra le esposizioni in caso di default stimate e quelle osservate;
- h) la lunghezza delle serie temporali utilizzate e, secondo i casi, l'inclusione di anni problematici o la natura e l'incidenza di eventuali aggiustamenti per tenere conto di condizioni recessive e aggiungere margini di prudenza nella calibrazione dei modelli;
- i) recenti modifiche della composizione del portafoglio dell'ente al quale si applica il metodo interno;
- j) la situazione microeconomica e macroeconomica del portafoglio dell'ente, il rischio e la strategia aziendale oltre ai processi interni, quali le procedure di recupero per le attività in stato di default («procedure di rinegoziazione»);
- k) la posizione attuale nel ciclo, la scelta di una filosofia di rating tra l'approccio «point-in-time» (PIT) e quello «through-the-cycle» (TTC) e la ciclicità osservata nel modello;
- l) il numero e le dimensioni delle classi di rating utilizzate dagli enti nei modelli di probabilità di default (PD), LGD e fattore di conversione;
- m) le definizioni dei tassi di default e di rientro in bonis utilizzati dall'ente;
- n) l'inserimento o l'esclusione delle procedure di rinegoziazione in corso nelle serie temporali utilizzate per la calibrazione dei modelli di LGD, se applicabile.

3. Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano sufficienti per giungere a conclusioni in relazione agli elementi figuranti nel paragrafo 2, esse raccolgono prontamente dagli enti le informazioni supplementari ritenute necessarie al fine di completare la propria valutazione.


Per decidere le informazioni supplementari da raccogliere, le autorità competenti prendono in considerazione l'importanza e la rilevanza della deviazione dei parametri e dei requisiti di fondi propri dell'ente. Le autorità competenti raccolgono le informazioni supplementari nei modi ritenuti più opportuni, tra i quali questionari, interviste e visite ad hoc in loco.

Articolo 8

Norme di valutazione per i metodi interni per il rischio di credito specifiche per LDP

1. Quando effettuano una valutazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, in relazione alle controparti dei LDP indicate nel modello 101 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, le autorità competenti valutano se le differenze tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di un ente e quelli di enti simili sono dovute a uno degli elementi seguenti:

- a) diverso ordine di rango delle controparti comprese nei campioni LDP o diversi livelli di PD assegnati ad ogni classe;
- b) tipi specifici di facility, strumenti di garanzia o collocazione geografica delle controparti;
- c) eterogeneità delle PD, delle LGD, delle scadenze o dei fattori di conversione;
- d) prassi seguite in materia di garanzie;
- e) grado di indipendenza dalle valutazioni di rating esterne e frequenza di aggiornamento dei rating interni.



2. Se un ente classifica una controparte come «in stato di default» mentre altri enti la classificano come «in bonis», o viceversa, le autorità competenti applicano a tale controparte il metodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Norme di valutazione generali per i metodi interni per il rischio di mercato

1. Quando effettuano una valutazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti utilizzano almeno, se pertinenti, le informazioni sui metodi interni applicati ai portafogli di riferimento a fini di vigilanza contenute nei seguenti documenti:

- a) la relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE;
- b) le relazioni di convalida dell'ente, redatte da esperti indipendenti al momento dell'elaborazione iniziale del modello interno e ogni qualvolta siano apportate modifiche significative. Tali informazioni comprendono test per dimostrare che tutte le ipotesi adottate nei metodi interni sono adeguate e non sottostimano né sovrastimano il rischio, test retrospettivi specifici elaborati in relazione ai rischi e alle strutture dei portafogli, l'impiego di portafogli ipotetici per garantire che i metodi interni siano in grado di tenere presenti eventuali caratteristiche strutturali particolari, quali un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione;
- c) notifiche del numero e giustificazione delle cause degli scostamenti nei test retrospettivi quotidiani, osservati nell'anno precedente, in base a test retrospettivi delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio;
- d) la documentazione di modellizzazione, compresi i manuali, la documentazione sull'elaborazione e la calibrazione del modello e la metodologia dei metodi interni;
- e) relazioni relative alle visite in loco.

2. Quando effettuano una valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto degli elementi seguenti, se pertinenti:

- a) la scelta della metodologia per il VaR applicata dall'ente;
- b) il perimetro di applicazione del modello e la rappresentatività dei portafogli di riferimento;
- c) giustificazione e logica sottostante qualora un fattore di rischio sia incorporato nel modello di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente ma non nel modello di misurazione del rischio;
- d) l'insieme dei fattori di rischio incorporati relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detiene posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse;
- e) il numero dei segmenti di scadenza in cui è divisa la curva di rendimento;
- f) la metodologia applicata per tenere conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse;
- g) l'insieme dei fattori di rischio modellizzati corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente;
- h) il numero dei fattori di rischio utilizzati per rilevare il rischio di strumenti di capitale;
- i) la metodologia applicata per valutare il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici;
- j) i risultati passati delle variabili proxy utilizzate nel modello, con valutazione del loro impatto sulle metriche del rischio;
- k) la lunghezza delle serie temporali utilizzate per il VaR;
- l) la metodologia applicata per determinare il periodo di stress per lo sVaR e l'adeguatezza del periodo di stress scelto per i portafogli di riferimento;
- m) le metodologie applicate nel modello di misurazione dei rischi per tenere conto delle non linearità delle opzioni, in particolare se l'ente utilizza metodi di approssimazione Taylor invece della rivalutazione piena, e di altri prodotti, nonché per tenere conto del rischio di correlazione e del rischio di base;



- n) le metodologie applicate per rilevare il rischio di base associato al nome e l'indicazione se siano sensibili a significative differenze idiosincratice fra posizioni simili ma non identiche;
- o) le metodologie adottate per tenere conto del rischio di evento;
- p) per i rischi incrementali di default e di migrazione (IRC), le metodologie applicate per determinare gli orizzonti di liquidità per posizione, oltre alle PD, alle LGD e alle matrici di migrazione utilizzate nella simulazione di cui all'articolo 374 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- q) per il metodo interno per la negoziazione di correlazione, le metodologie applicate per rilevare i rischi di cui all'articolo 377, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le ipotesi sulle correlazioni tra i pertinenti fattori di rischio oggetto della modellizzazione.

3. Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano sufficienti per giungere a conclusioni in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 2, esse raccolgono prontamente dagli enti le informazioni supplementari ritenute necessarie al fine di completare la propria valutazione.

Per decidere le informazioni supplementari da raccogliere, le autorità competenti prendono in considerazione l'importanza e la rilevanza della deviazione dei parametri e dei requisiti di fondi propri dell'ente. Le autorità competenti raccolgono le informazioni supplementari nei modi ritenuti più opportuni, tra i quali questionari, interviste e visite ad hoc in loco.

Articolo 10

Valutazione delle differenze dei risultati dei metodi interni per il rischio di mercato

1. Quando effettuano una valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativa ai metodi per il rischio di mercato, le autorità competenti applicano le norme di cui ai paragrafi da 2 a 8.
2. Quando valutano le cause delle differenze tra valori VaR, le autorità competenti tengono presenti entrambi gli elementi di seguito:
 - a) eventuali calcoli alternativi uniformati del VaR, in base ai dati disponibili sui profitti e sulle perdite, forniti dall'ABE nella propria relazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE;
 - b) la dispersione osservata nella metrica del VaR fornita dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.
3. Per gli enti che ricorrono alla simulazione storica, le autorità competenti valutano la variabilità osservata sia nei calcoli alternativi uniformati del VaR sia nei dati sul VaR comunicati dagli enti di cui al paragrafo 2, al fine di determinare l'effetto delle diverse opzioni applicate da tali enti nel contesto della simulazione storica.
4. Le autorità competenti valutano la dispersione tra gli enti in relazione a fattori particolari di rischio inclusi in ognuno dei portafogli di riferimento non aggregati utilizzando la volatilità osservata e la correlazione osservata del vettore dei valori dei profitti e delle perdite fornito dagli enti che applicano la simulazione storica per i portafogli non aggregati.
5. Le autorità competenti analizzano i modelli del VaR adottati dall'ente per i portafogli che potrebbero riportare una serie temporale di profitti e perdite notevolmente divergente dalle serie temporali di profitti e perdite di enti simili, individuati nella relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, anche se il requisito finale di fondi propri per tale specifico portafoglio è simile in termini assoluti a quello riportato dagli enti simili.
6. In relazione a VaR, sVaR, IRC e modelli utilizzati per le attività di negoziazione di correlazione, le autorità competenti valutano inoltre l'effetto dei motivi della variabilità legati alla normativa, utilizzando i dati forniti dalla relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, mediante clustering dei risultati della metrica in base alle diverse opzioni di modellizzazione.
7. Una volta valutate le cause della variabilità dovute alle diverse opzioni regolamentari, le autorità competenti valutano se la variabilità residua e la sottovalutazione dei requisiti di fondi propri siano dovute ad uno o più degli elementi seguenti:
 - a) erronea interpretazione delle posizioni o dei fattori di rischio in gioco;



- b) applicazione incompleta del modello;
- c) fattori di rischio mancanti;
- d) differenze di calibrazione o nelle serie di dati utilizzate nella simulazione di modellizzazione;
- e) incorporazione nel modello di fattori di rischio aggiuntivi;
- f) applicazione di ipotesi alternative nei modelli;
- g) differenze ascrivibili alla metodologia applicata dall'ente.

8. Le autorità competenti mettono a confronto i risultati ottenuti per portafogli che si differenziano unicamente per uno specifico fattore di rischio, in modo da determinare se gli enti hanno incorporato tale fattore di rischio nei propri modelli interni in modo coerente con l'operato degli enti simili.

Articolo 11

Valutazione del livello dei fondi propri nei metodi interni per il rischio di mercato

1. Quando valutano il livello dei fondi propri di ogni ente, le autorità competenti tengono presenti entrambi gli elementi di seguito:

- a) il livello di fondi propri per portafoglio non aggregato;
- b) l'effetto del beneficio di diversificazione applicato da ogni ente nei portafogli aggregati, mettendo a confronto il totale dei fondi propri dei portafogli non aggregati di cui alla lettera a) con il livello di fondi propri comunicato per il portafoglio aggregato, come indicato nella relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE.

2. Quando valutano il livello di fondi propri di ogni ente, le autorità competenti tengono inoltre presenti entrambi gli elementi di seguito:

- a) l'effetto delle maggiorazioni regolamentari;
- b) l'effetto delle azioni di vigilanza non contemplato nei dati raccolti dall'ABE.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE0725



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/181 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Stephen QUEST

Direttore generale


Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Una mensola di vetro singola corredata di supporti di metallo per fissarla alla parete.</p> <p>La mensola di vetro è composta da una lastra di vetro trasparente dalle dimensioni approssimative di 60 × 13,5 × 0,7 cm, di forma irregolare con bordi lavorati (il bordo frontale ha forma ricurva), e due supporti in lega di rame e zinco (ottone), nichelati e cromati. La lastra di vetro è provvista di due fori per montarla sui sostegni.</p> <p>Il prodotto si presenta non montato, corredata di viti e tasselli per la montatura, imballato in una scatola di cartone.</p> <p>Cfr. l'illustrazione (*).</p>	9403 89 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), dalla nota 2 a) del capitolo 94 e dal testo dei codici NC 9403 e 9403 89 00.</p> <p>L'articolo è utilizzato per arredare stanze, ad esempio in abitazioni private. Trattasi pertanto di mobili ai sensi della voce 9403. Ai sensi della nota 2 a) del capitolo 94, questa voce comprende gli scaffali singoli dotati di supporti per essere fissati al muro. L'articolo non può pertanto essere classificato nella voce 7020 come altri lavori di vetro.</p> <p>La mensola di vetro conferisce all'articolo il suo carattere essenziale. I supporti di metallo, le viti e i tasselli servono esclusivamente a fissare la mensola di vetro alla parete. È pertanto esclusa la classificazione nel codice NC 9403 20 80 come altri mobili di metallo.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 9403 89 00 fra gli altri mobili.</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.



17CE0726



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/182 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*



ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articoli (denominati «gommini copri-levette per console del controller di videogiochi») di circa 20 mm di diametro e 6 mm di altezza costituiti da silicone elastico (plastica) e dotati di una superficie antiscivolo. Essi sono provvisti di un profilo in alluminio autoadesivo, tagliato in base alla forma del supporto.</p> <p>Tali copri-levette sono utilizzati come tappi sui joystick delle console dei controller di videogiochi.</p> <p>I copri-levette hanno la funzione di proteggere il controller di videogiochi dal sudore e dall'usura causati dall'uso intensivo, nonché di evitare, grazie alla superficie antiscivolo, lo scivolamento delle dita dal controller.</p> <p>Cfr. illustrazione (*)</p>	3926 90 97	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.</p> <p>I «copri-levette» si limitano a migliorare la funzione del controller di videogiochi. Pertanto, essi non rendono il controller di videogiochi atto a un particolare lavoro, non gli conferiscono possibilità supplementari né lo mettono in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla funzione principale del controller o della console per videogiochi (cfr. causa C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punti 13, 29 e 38).</p> <p>Di conseguenza, è esclusa la classificazione come accessorio di console e apparecchi per videogiochi alla voce 9504.</p> <p>L'articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva sotto il codice NC 3926 90 97, come altri lavori di materie plastiche.</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



17CE0727



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/183 DELLA COMMISSIONE
del 27 gennaio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Stephen QUEST

Direttore generale


Direzione generale della Fiscalità e unione doganale




ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo (cosiddetto «tappeto a incastro») in EVA (etilene-vinil-acetato) a forma di quadrati aventi dimensioni di 100 × 100 cm con superficie antiscivolo e uno spessore di circa 3 cm. I pezzi sono muniti di un sistema a incastro basato sul principio dei puzzle e sono appoggiati stabilmente su un'altra superficie per formare in tal modo un tappeto.</p> <p>L'articolo è destinato ad assorbire gli urti durante diverse attività sportive (quali per esempio yoga, ginnastica o arti marziali) grazie alla struttura cellulare del tappeto intesa a proteggere il corpo. L'articolo è inoltre idoneo per isolare dal rumore, dal calore e dall'umidità e funge quindi da protezione contro i danni alla superficie sottostante e per proteggere le persone che eseguono diverse altre attività, per esempio quando utilizzato negli asili nido o da artisti.</p> <p>Cfr. illustrazione (*)</p>	3918 90 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3918 e 3918 90 00.</p> <p>La classificazione nella voce 9506 come oggetto ed attrezzo per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport o i giochi all'aperto è esclusa poiché il rivestimento per pavimenti in materie plastiche non assemblato non è destinato esclusivamente alla pratica sportiva bensì anche alla protezione delle superfici e delle persone che svolgono altre attività.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato in base alla sua materia costitutiva (plastica).</p> <p>Deve quindi essere classificato nel codice NC 3918 90 00 fra i rivestimenti per pavimenti di materie plastiche.</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



17CE0728



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/184 DELLA COMMISSIONE**del 1º febbraio 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 26 gennaio 2017 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Il capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.




ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa:

«13. AMANAT AL-ASIMA. Indirizzo: P.O. Box 11151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq.»

17CE0729



REGOLAMENTO (UE) 2017/185 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2017****che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, primo comma,visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 modificano in modo significativo le norme e le procedure cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti degli Stati membri. Dal momento che l'applicazione con effetto immediato di alcune di tali norme e procedure in determinati casi avrebbe comportato difficoltà di ordine pratico, è stato necessario adottare misure transitorie.
- (2) La relazione del 28 luglio 2009 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicare i regolamenti in tema di igiene (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ («la relazione») presenta una sintesi oggettiva dell'esperienza acquisita e delle difficoltà incontrate nel 2006, 2007 e 2008 da tutte le parti interessate dall'applicazione dei suddetti regolamenti
- (3) La relazione contiene osservazioni sulle esperienze acquisite nell'applicazione delle disposizioni transitorie fissate dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ⁽⁴⁾. Essa fa inoltre riferimento a difficoltà riscontrate in relazione alla fornitura a livello locale di piccole quantità di determinati alimenti e sottolinea che è necessario chiarire le condizioni di importazione laddove, in assenza di norme fissate a livello di Unione, si applicano disposizioni nazionali in tema di importazione e che le crisi dovute ad alimenti importati contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) hanno confermato l'esigenza di maggiori controlli su questi prodotti.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito disposizioni transitorie per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 al fine di agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure. La durata del periodo transitorio è stata fissata tenendo conto del riesame del quadro normativo in materia di igiene previsto dai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.
- (5) In base alle informazioni raccolte durante recenti audit effettuati da ispettori della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, dalle autorità competenti degli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare dell'Unione interessati, è inoltre opportuno che determinate misure transitorie stabilite dal regolamento (UE) n. 1079/2013 siano mantenute, in attesa dell'introduzione delle prescrizioni permanenti di cui al preambolo del presente regolamento.


⁽¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽³⁾ COM(2009) 403 definitivo.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GUL 338 del 22.12.2005, pag. 83).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, che fissa disposizioni transitorie per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 292 dell'1.11.2013, pag. 10).



- (6) Il regolamento (CE) n. 853/2004 esclude dal suo ambito di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche. Limitare tale disposizione alle carni fresche comporterebbe un onere aggiuntivo per i piccoli produttori. Il regolamento (UE) n. 1079/2013 prevede pertanto una deroga all'applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di tali prodotti a determinate condizioni, senza limitarla alle carni fresche. Tale esclusione andrebbe mantenuta durante l'ulteriore periodo transitorio previsto dal presente regolamento, mentre viene valutata la possibilità di applicare una deroga permanente.
- (7) I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 stabiliscono determinate norme per l'importazione di prodotti di origine animale e di prodotti composti nell'Unione. Il regolamento (UE) n. 1079/2013 contiene disposizioni transitorie che derogano ad alcune di tali norme per determinati prodotti composti, per i quali le condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione non sono ancora state stabilite a livello dell'Unione, ad esempio per i prodotti composti diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione ⁽¹⁾.
- (8) Una proposta della Commissione di un regolamento sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare sta per essere adottata nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. Una volta adottato e applicabile, tale regolamento costituirà la base giuridica per un approccio al controllo dei prodotti composti all'importazione adeguato al rischio. È necessario prevedere deroghe da applicarsi per un ulteriore periodo transitorio di quattro anni, al termine del quale il nuovo regolamento dovrebbe diventare applicabile.
- (9) I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 consentono l'importazione di alimenti di origine animale provenienti da stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non prevede requisiti specifici, a meno che non siano stati stabiliti un elenco armonizzato di paesi terzi autorizzati e un modello comune di certificato di importazione. Occorre più tempo per procedere alla consultazione dei portatori di interessi e delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, tenendo conto dell'eventuale impatto che la compilazione dell'elenco e la definizione del modello di certificato di importazione potrebbero avere sull'importazione dei suddetti alimenti.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 per un periodo transitorio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Deroga relativa alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi


In deroga all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni di detto regolamento non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Articolo 3

Deroga relativa alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale e di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale

1. L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per i quali non sono state stabilite prescrizioni in materia di sanità pubblica armonizzate applicabili alle importazioni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).



Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, agli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012, non si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.

Articolo 4

Deroga relativa alle procedure in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale

Il capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per cui non sono state stabilite prescrizioni in materia di sanità pubblica armonizzate applicabili alle importazioni.

Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE0730



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/186 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2017

che stabilisce condizioni specifiche applicabili all'introduzione nell'Unione di partite da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente qualora sia manifesto un grave rischio che non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- (2) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che gli alimenti importati nell'Unione per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dall'Unione o, quando tra l'Unione e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute.
- (3) Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce norme generali per gli operatori del settore alimentare sull'igiene dei prodotti alimentari.
- (4) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i requisiti per i metodi di campionamento e di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali.
- (5) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. A norma del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti devono verificare la conformità degli operatori del settore alimentare alla normativa dell'Unione.
- (6) Il regolamento (CE) n. 669/2009 ⁽⁴⁾ della Commissione stabilisce norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale figuranti nell'allegato I del medesimo regolamento.
- (7) Per molti anni sono persistiti numerosi casi di non conformità alle norme di sicurezza microbiologica per quanto riguarda i semi di sesamo e le foglie di betel (*Piper betle* L.) importati dall'India. Nel 2014 è stato pertanto stabilito di accrescere la frequenza dei controlli ufficiali sulle importazioni di tali alimenti per quanto concerne la presenza di *Salmonella* spp. Tali controlli hanno tuttavia confermato la persistenza di numerosi casi di non conformità di detti alimenti alle norme di sicurezza microbiologica a causa della *Salmonella* spp. Poiché l'importazione di detti alimenti costituisce dunque un grave rischio per la salute pubblica all'interno dell'Unione, è necessario adottare misure urgenti a livello dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GUL L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GUL L 194 del 25.7.2009, pag. 11).



- (8) Sono necessarie, al fine di tutelare la salute umana nell'Unione, garanzie da parte delle autorità competenti dei paesi esportatori che detti alimenti sono stati prodotti conformemente ai requisiti in materia di igiene di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Per assicurare l'applicazione armonizzata dei controlli all'importazione in tutta l'Unione, tutte le partite di detti alimenti dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario firmato dalle autorità competenti dei paesi esportatori e da risultati di esami analitici che ne attestino il campionamento e l'analisi, con esito soddisfacente, per la rilevazione di microrganismi patogeni.
- (9) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 669/2009 impone agli operatori del settore alimentare responsabili delle partite di notificare previamente l'arrivo e la natura delle partite al punto di entrata designato (PED).
- (10) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 669/2009 prevede, con riferimento al livello accresciuto di controlli ufficiali, che essi comprendano controlli documentari, fisici e d'identità. I controlli documentari devono essere effettuati senza indebiti ritardi su tutte le partite entro due giorni lavorativi dall'arrivo al PED, e i controlli fisici e d'identità, tra cui analisi di laboratorio, devono essere effettuati alla frequenza indicata nell'allegato I di tale regolamento.
- (11) Per assicurare un'organizzazione efficiente e controlli all'importazione armonizzati a livello dell'Unione per quanto riguarda la presenza di microrganismi patogeni in alcuni alimenti importati da alcuni paesi terzi, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche applicabili alle importazioni di tali alimenti. A fini di chiarezza giuridica, è opportuno che tutti gli alimenti importati da paesi terzi soggetti a condizioni specifiche a causa di rischi microbiologici siano riuniti in un unico regolamento. Pertanto le disposizioni relative alle foglie di betel importate dall'India stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione ⁽¹⁾ dovrebbero essere inserite nel presente regolamento e il regolamento (CE) n. 669/2009 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 dovrebbe essere abrogato e contemporaneamente sostituito da un regolamento più generale che stabilisca le condizioni applicabili alle importazioni di alcuni alimenti da alcuni paesi terzi per motivi di contaminazione microbiologica.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento si applica all'introduzione degli alimenti di cui all'allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009.


Articolo 3

Introduzione nell'Unione

L'operatore del settore alimentare provvede affinché:

- a) le partite di alimenti di cui all'allegato I («alimenti») siano introdotte nell'Unione unicamente in conformità alle procedure di cui al presente regolamento;
- b) le partite di alimenti siano introdotte nell'Unione unicamente attraverso il punto di entrata designato («PED»).

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione, dell'8 febbraio 2016, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (*Piper betle*) dall'India e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 143).



*Articolo 4***Risultati del campionamento e delle analisi che accompagnano la partita**

1. Ogni partita di alimenti è accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dall'autorità competente del paese terzo di spedizione per verificare l'assenza dei rischi di cui all'allegato I.
2. Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 sono effettuati conformemente al capo III «Campionamento e analisi» del titolo II del regolamento (CE) n. 882/2004. In particolare, il campionamento è effettuato conformemente alle pertinenti norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e agli orientamenti del Codex Alimentarius utilizzati come riferimento e l'analisi per la rilevazione della *Salmonella* è effettuata conformemente al metodo di riferimento EN/ISO 6579 (l'ultima versione aggiornata del metodo di rilevazione) o a un metodo validato in base al metodo di riferimento in conformità con il protocollo stabilito dalla norma EN/ISO 16140 o con altri protocolli analoghi internazionalmente accettati.

*Articolo 5***Certificato sanitario**

1. Le partite di alimenti di cui all'allegato I sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III.
2. Il certificato sanitario è firmato e timbrato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese terzo di spedizione.
3. Il certificato sanitario e i suoi allegati sono redatti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui si trova il PED. Lo Stato membro del PED può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
4. Il certificato sanitario è valido per un periodo di quattro mesi dalla data di rilascio, ma non oltre sei mesi dalla data dell'ultima analisi microbiologica di laboratorio.

*Articolo 6***Identificazione**

Ciascuna partita di alimenti è identificata da un codice di identificazione (codice partita) che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5. Ciascun singolo sacchetto o altro tipo di confezione della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

*Articolo 7***Notifica previa delle partite**

1. Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano previamente la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della partita di alimenti nonché la natura della partita all'autorità competente del PED.
2. Ai fini della notifica previa, gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti compilano la parte I del documento comune di entrata («DCE») e trasmettono quest'ultimo all'autorità competente del PED, almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.
3. Nel compilare il DCE gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti tengono conto delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.
4. Il DCE è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui si trova il PED. Lo Stato membro del PED può tuttavia consentire che il DCE sia redatto in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.



*Articolo 8***Controlli ufficiali**

1. L'autorità competente al PED effettua controlli documentari su ogni partita di alimenti per verificarne la conformità ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
2. I controlli fisici e d'identità sugli alimenti sono effettuati conformemente agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009 alla frequenza indicata nell'allegato II del presente regolamento.
3. Qualora una partita di alimenti non sia accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e dal certificato sanitario di cui all'articolo 5 o qualora detti risultati o tale certificato sanitario non siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento, la partita non è importata nell'Unione ed è rispedita nel paese terzo di origine o distrutta.
4. Una volta espletati i controlli fisici e d'identità, le autorità competenti:
 - a) compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;
 - b) allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
 - c) assegnano al DCE il relativo numero di riferimento;
 - d) timbrano e firmano l'originale del DCE;
 - e) effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.
5. Gli originali del DCE e del certificato sanitario di cui all'articolo 5 e i risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 accompagnano la partita durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica. In caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli fisici, viene rilasciata una copia certificata del DCE originale. Nel caso in cui venga concessa l'autorizzazione, l'autorità competente al PED ne informa l'autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti e che non possa essere manomessa in alcun modo in attesa dei risultati dei controlli fisici.

*Articolo 9***Frazionamento delle partite**

1. Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli e le autorità competenti del PED non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.
2. In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.

*Articolo 10***Immissione in libera pratica**

L'immissione in libera pratica di partite di alimenti di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore alimentare o dei loro rappresentanti, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente del PED una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.



*Articolo 11***Non conformità**

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, l'autorità competente del PED compila la parte III del DCE e intraprende i provvedimenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

*Articolo 12***Relazioni**

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati delle analisi effettuate sulle partite di alimenti conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.

Tale relazione copre un periodo di sei mesi ed è presentata due volte l'anno entro la fine del mese successivo a ciascun semestre.

La relazione contiene le seguenti informazioni:

- a) il numero delle partite introdotte, comprese le dimensioni in termini di peso netto e il paese di origine di ciascuna partita;
- b) il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi;
- c) i risultati dei controlli fisici e d'identità di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

*Articolo 13***Costi**

Tutti i costi risultanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 8, compresi il campionamento, le analisi, lo stoccaggio e le eventuali misure adottate in caso di non conformità di cui all'articolo 11, sono a carico degli operatori del settore alimentare.

*Articolo 14***Misure transitorie**


Gli Stati membri autorizzano l'introduzione di partite di alimenti che hanno lasciato il paese terzo di spedizione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento senza essere accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 5 e dai risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4.

*Articolo 15***Abrogazione**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 è abrogato.

*Articolo 16***Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009**

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.



*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Elenco degli alimenti di cui all'articolo 1

Alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio
Semi di sesamo <i>(Alimenti — freschi o refrigerati)</i>	1207 40 90		India (IN)	<i>Salmonella</i>
Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) <i>(Alimenti)</i>	ex 1404 90 00	10	India (IN)	<i>Salmonella</i>

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».


ALLEGATO II

Frequenza dei controlli fisici e d'identità per gli alimenti di cui all'articolo 1 al punto di entrata designato (PED) conformemente all'articolo 8, paragrafo 2

Alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Semi di sesamo <i>(Alimenti — freschi o refrigerati)</i>	1207 40 90		India (IN)	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	20
Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) <i>(Alimenti)</i>	ex 1404 90 00	10	India (IN)	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	10

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

⁽²⁾ Metodo di riferimento EN/ISO 6579 (l'ultima versione aggiornata del metodo di rilevazione) o un metodo validato in base al metodo di riferimento in conformità con il protocollo stabilito dalla norma EN/ISO 16140 o con altri protocolli analoghi internazionalmente accettati.




ALLEGATO III

Certificato sanitario per l'introduzione di foglie di betel e semi di sesamo dall'India nell'Unione europea


PAESE:

Certificato sanitario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2. a.	
	Nome					
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente			
	Paese		I.4. Autorità locale competente			
	Tel.					
	I.5. Destinatario			I.6.		
	Nome					
	Indirizzo					
	Paese					
	Tel.					
I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10.
I.11. Luogo di origine			I.12.			
Nome						
Indirizzo						
I.13. Luogo di carico			I.14. Data di partenza		Ora della partenza	
Indirizzo						
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. PED di entrata nell'UE			
Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/>						
Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>						
Identificazione:			I.17. Numero/i CITES			
Riferimento documentale:						
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice SA)		
				I.20. Quantità		



I.21.	I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del container	I.24.		
I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/>			
I.26.	I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce			
Denominazione del prodotto	Tipo di imballaggio	Numero di colli	Peso netto



PAESE:

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, rappresentante autorizzato dell'autorità competente, dichiara di essere a conoscenza delle pertinenti disposizioni dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 882/2004 e certifica che:</p> <p>II.1.1. gli alimenti della partita descritta nella parte I sono stati prodotti in condizioni conformi al regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>II.1.2. la partita è stata sottoposta a campionamento e analisi conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/186 il (data) e sottoposta ad analisi microbiologica di laboratorio il (data) presso (nome del laboratorio).</p> <p>Si allegano informazioni relative al campionamento e ai metodi di analisi utilizzati nonché tutti i risultati, accertanti l'assenza di <i>Salmonella</i> in 25 g.</p> <p><i>Note –</i></p> <p>Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 4 mesi dalla data di rilascio.</p> <p>Parte I: Casella I.19: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 14049000 per le foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) e 1207 40 90 per i semi di sesamo.</p>		
<p>Rappresentante autorizzato dell'autorità competente</p> <p>Nome e cognome (in stampatello): _____ Qualifica e titolo: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: _____</p>			




ALLEGATO IV

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è soppressa la seguente voce:

«Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati)	1207 40 90		India (IN)	Salmonella ⁽¹²⁾	20»
---	------------	--	------------	----------------------------	-----

17CE0731



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/187 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Una domanda di autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 28343) è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 28343) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel suo parere del 24 maggio 2016 ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 28343) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e può migliorare i parametri produttivi dei polli da ingrasso. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 28343) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ *The EFSA Journal* 2016; 14(6):4507.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.									
4b1825	Lactosan GmbH & Co. KG	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 28343)	<p>Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 28343) contenente almeno: 1×10^{10} CFU/g di additivo</p> <p>In forma solida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Spore vive di <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 28343)</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Identificazione e conteggio di <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 28343) nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:</p> <p>— identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)</p> <p>— conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar — EN 15784.</p>	Polli da ingrasso	—	1×10^9	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, la durata di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. È consentito l'impiego nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, nicarbazina, decochinato, lasalocid A sodico, monensin sodico, cloridrato di robenidina, maduramicina ammonio o bromidrato di alofuginone.</p> <p>3. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono impiegati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.</p>	23 febbraio 2027

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/188 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

*Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	299,8
	MA	120,2
	TR	157,6
	ZZ	192,5
0707 00 05	MA	48,2
	TR	191,4
	ZZ	119,8
0709 91 00	EG	79,4
	ZZ	79,4
0709 93 10	MA	142,6
	TR	234,0
	ZZ	188,3
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	41,3
	MA	47,1
	TN	52,7
	TR	71,9
	ZZ	53,3
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	90,8
	IL	135,7
	JM	112,4
	MA	88,4
	TR	83,1
	ZZ	102,1
0805 22 00	IL	139,7
	MA	85,5
	ZZ	112,6
0805 50 10	EG	85,5
	TR	88,8
	ZZ	87,2
0808 10 80	US	205,0
	ZZ	205,0
0808 30 90	CL	81,7
	CN	96,1
	TR	154,0
	ZA	99,6
	ZZ	107,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2017/189 DEL CONSIGLIO
del 16 gennaio 2017

relativa alle posizioni che devono essere adottate a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie, sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, sottocomitato doganale e sottocomitato per le indicazioni geografiche istituiti a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in merito all'adozione dei regolamenti interni di tali sottocomitati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 4 della decisione 2014/668/UE del Consiglio ⁽²⁾ indica le disposizioni dell'accordo da applicarsi in via provvisoria. Queste comprendono le disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento del sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD»), del sottocomitato doganale e del sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»).
- (3) L'articolo 74 dell'accordo prevede che il sottocomitato SPS debba adottare le proprie procedure di lavoro durante la prima riunione.
- (4) L'articolo 300 dell'accordo prevede che il sottocomitato TSD sostenibile debba adottare il proprio regolamento interno.
- (5) L'articolo 83 dell'accordo prevede che il sottocomitato doganale debba adottare il proprio regolamento interno.
- (6) L'articolo 211 dell'accordo prevede che il sottocomitato IG debba adottare il proprio regolamento interno.
- (7) È opportuno stabilire le posizioni che devono essere adottate a nome dell'Unione in sede di sottocomitato SPS, di sottocomitato TSD, di sottocomitato doganale e di sottocomitato IG in merito all'adozione dei regolamenti interni di tali sottocomitati,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato SPS istituito a norma dell'articolo 74 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), è basata sul progetto di decisione del sottocomitato SPS accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GUL 278 del 20.9.2014, pag. 1).



2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato SPS possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato TSD istituito a norma dell'articolo 300 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato TSD accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato TSD possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito a norma dell'articolo 83 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di sottocomitato IG istituito a norma dell'articolo 211 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del sottocomitato IG accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato IG possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI



PROGETTO DI

**DECISIONE N. ... DEL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E
FITOSANITARIE UE-UCRAINA**

del ...

recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compreso il capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 74 dell'accordo dispone che il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») debba esaminare le questioni connesse all'attuazione del capo 4 del titolo IV dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 74, paragrafo 5, dell'accordo, il sottocomitato SPS deve adottare le proprie procedure di lavoro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato SPS riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ... il

*Per il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e
fitosanitarie
Il presidente*

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO DI GESTIONE PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE
UE-UCRAINA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il sottocomitato di gestione per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato SPS svolge i compiti indicati all'articolo 74, paragrafo 2, dell'accordo alla luce dell'obiettivo di cui all'articolo 59 dell'accordo.
3. Il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti delle autorità competenti delle parti, responsabili per le questioni sanitarie e fitosanitarie.
4. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni sanitarie e fitosanitarie esercita le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.
5. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

La presidenza del sottocomitato SPS è esercitata alternativamente fra le parti ogni 12 mesi. Il primo periodo di 12 mesi decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato SPS si riunisce una prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo e successivamente su richiesta di una delle parti o almeno una volta l'anno.
2. Ogni riunione del sottocomitato SPS è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando possibile, riunioni ordinarie del sottocomitato SPS sono convocate con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.
5. Al di fuori delle riunioni il sottocomitato SPS può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.

(¹) GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



*Articolo 4***Delegazioni**

Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del sottocomitato SPS di cui all'articolo 5, della composizione prevista delle rispettive delegazioni.

*Articolo 5***Segretariato**

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Ucraina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato SPS ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

*Articolo 6***Corrispondenza**

1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato del sottocomitato SPS a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, a norma dell'articolo 7.


*Articolo 7***Documenti**

1. I documenti sono diffusi tramite il segretariato del sottocomitato SPS.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Tale segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
5. I segretari del sottocomitato SPS fungono da punti di contatto per gli scambi di cui all'articolo 67 dell'accordo.

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche.

Se una parte comunica al sottocomitato SPS informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.



Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del sottocomitato SPS stabilisce un ordine del giorno provvisorio, nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito a norma dell'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Secondo l'occasione e con il consenso dell'altra parte, il presidente può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti a partecipare alle riunioni del sottocomitato SPS in qualità di osservatori per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10


Verbali e conclusioni operative

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:
 - a) i partecipanti alla riunione, i funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori che hanno partecipato alla riunione;
 - b) i documenti presentati al sottocomitato SPS;
 - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal sottocomitato SPS; e
 - d) le conclusioni operative della riunione di cui al paragrafo 4.
3. Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato SPS per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario da ciascuna riunione del sottocomitato SPS. Una copia del verbale approvato è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Il progetto di conclusioni operative è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato SPS adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di *follow-up* convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di successive riunioni del sottocomitato SPS. A tal fine, il sottocomitato SPS adotta un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il sottocomitato SPS adotta decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte come previsto all'articolo 74 dell'accordo. Tali decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte sono adottati per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.



2. Ogni decisione, raccomandazione, relazione o parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione, la raccomandazione o la relazione o adottato il parere pertinente.
3. Se le parti decidono in tal senso, il sottocomitato SPS può adottare decisioni, raccomandazioni, pareri o relazioni mediante procedura scritta, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione, la raccomandazione, la relazione o il parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari.
4. Gli atti del sottocomitato SPS recano il titolo di «decisione», «parere», «raccomandazione» o «relazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni, le raccomandazioni, le relazioni e i pareri sono trasmessi a entrambe le parti.
6. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato delle decisioni, dei pareri, delle raccomandazioni, delle relazioni o delle altre azioni concordate del sottocomitato SPS.
7. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni, i pareri e le raccomandazioni del sottocomitato SPS nelle rispettive Gazzette ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato SPS presenta al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» una relazione sulle sue attività e su quelle dei gruppi di lavoro tecnici o dei gruppi ad hoc istituiti dal sottocomitato SPS. La relazione è presentata 25 giorni prima della riunione annuale ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

Articolo 13

Lingue


1. Le lingue di lavoro del sottocomitato SPS sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato SPS delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato SPS sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

Le spese relative all'interpretazione e alla traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.



Articolo 15

Gruppi di lavoro tecnici e gruppi ad hoc

1. Mediante una decisione a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato SPS può istituire o sopprimere, se del caso, gruppi di lavoro tecnici o gruppi di lavoro ad hoc, anche a carattere scientifico.
2. La composizione dei gruppi di lavoro ad hoc non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle parti. Le parti provvedono affinché i membri di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS rispettino le prescrizioni del caso in materia di riservatezza.
3. Salvo decisione contraria, i gruppi istituiti dal sottocomitato SPS operano sotto l'autorità del sottocomitato stesso, a cui riferiscono.
4. Se richiesto, le riunioni dei gruppi di lavoro possono svolgersi di persona o tramite videoconferenza o audioconferenza.
5. La segreteria del sottocomitato SPS è in copia di tutta la corrispondenza, documenti e comunicazioni pertinenti riguardo l'attività dei gruppi di lavoro.
6. I gruppi di lavoro hanno il potere di formulare raccomandazioni per iscritto al sottocomitato SPS. Le raccomandazioni sono adottate per consenso e comunicate al presidente, il quale le trasmette come previsto all'articolo 7.
7. Il presente regolamento interno si applica, *mutatis mutandis*, a qualsiasi gruppo di lavoro tecnico o gruppo di lavoro ad hoc istituito dal sottocomitato SPS, salvo diversa disposizione del presente articolo. I riferimenti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono come riferimenti al sottocomitato SPS.

Articolo 16

Modifica

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 74, paragrafo 5, dell'accordo.



PROGETTO DI

**DECISIONE N. ... DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
UE-UCRAINA**

del ...

recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 300,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compreso il capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 300 dell'accordo dispone che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD») deve verificare l'attuazione del capo 13 del titolo IV dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 300, paragrafo 1, dell'accordo, il sottocomitato TSD deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ... il

*Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo
sostenibile UE-Ucraina*

Il presidente

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
UE-UCRAINA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («sottocomitato TSD»), istituito a norma dell'articolo 300 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato TSD svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
3. Il sottocomitato TSD è composto da rappresentanti dell'amministrazione di ciascuna parte, responsabili per le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile.
4. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile esercita le funzioni di presidenza del sottocomitato TSD.
5. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Disposizioni specifiche

1. Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del comitato di associazione UE-Ucraina.
2. I riferimenti al Consiglio di associazione si intendono fatti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al comitato di associazione o al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato TSD.

Articolo 3

Riunioni

Il sottocomitato TSD si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno.

Articolo 4

Modifica

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato TSD a norma dell'articolo 300, paragrafo 1, dell'accordo.

(1) GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



PROGETTO DI

DECISIONE N. ... DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA
del ...
recante adozione del suo regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 83,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compreso il capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2016.
- (2) L'articolo 83 dell'accordo dispone che il sottocomitato doganale debba controllare l'attuazione e l'amministrazione del capo 5 del titolo IV dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 83, lettera e), dell'accordo, il sottocomitato doganale deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato doganale riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il sottocomitato doganale UE-Ucraina
Il presidente

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il sottocomitato doganale, istituito a norma dell'articolo 83 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), esercita le sue funzioni come stabilito in detto articolo.
2. Il sottocomitato doganale è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Ucraina responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane.
3. Un rappresentante della Commissione europea o dell'Ucraina responsabile per le questioni doganali e relative alle dogane esercita le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.
4. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

La presidenza del sottocomitato doganale è esercitata alternativamente fra le parti ogni 12 mesi. Il primo periodo di dodici mesi decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato doganale si riunisce una volta l'anno o su richiesta di una delle parti.
2. Ogni riunione del sottocomitato doganale è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Le riunioni del sottocomitato doganale possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.
4. Al di fuori delle riunioni il sottocomitato doganale può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del sottocomitato doganale di cui all'articolo 5, in merito alla composizione prevista della delegazione.

(1) GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



*Articolo 5***Segretariato**

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario dell'Ucraina responsabili per le questioni doganali e relative alle dogane svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato doganale ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

*Articolo 6***Corrispondenza**

1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato doganale sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, a norma dell'articolo 7.

*Articolo 7***Documenti**

1. I documenti sono diffusi tramite il segretariato del sottocomitato doganale.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina. Il segretario dell'Unione invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione. Il segretario dell'Ucraina invia una copia dei documenti finali ai segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo diversa decisione delle parti, le riunioni del sottocomitato doganale non sono pubbliche.

Se una parte comunica al sottocomitato doganale informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato del sottocomitato doganale stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione



2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito a norma dell'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato doganale all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Secondo l'occasione e con il consenso dell'altra parte, il presidente può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti a partecipare alle riunioni del sottocomitato doganale in qualità di osservatori per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbali e conclusioni operative

1. Il progetto di verbale di ogni riunione, comprendente le conclusioni operative, è redatto dal segretario della parte che detiene la presidenza.
2. Il progetto di verbale, comprendente le conclusioni operative, è presentato al sottocomitato doganale per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato doganale. Una copia del verbale approvato è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il sottocomitato doganale adotta modalità pratiche, misure, decisioni e raccomandazioni come previsto all'articolo 83 dell'accordo. Esse sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti. Fatto salvo il paragrafo 3, i rappresentanti firmano tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione pertinente.
3. Se le parti decidono in tal senso, il sottocomitato doganale può adottare decisioni, o raccomandazioni mediante procedura scritta, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le due segreterie, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione o la raccomandazione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti.
4. Gli atti del sottocomitato doganale recano il titolo di «decisione» o «raccomandazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale sono autenticate dai due segretari.
6. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse a entrambe le parti.



7. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato delle decisioni, dei pareri, delle raccomandazioni, delle relazioni o delle altre azioni concordate del sottocomitato doganale.
8. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato doganale nelle rispettive Gazzette ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato doganale riferisce al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» a ogni riunione annuale ordinaria di tale comitato.

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue di lavoro del sottocomitato doganale sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato doganale delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese


1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato doganale sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

Le spese relative all'interpretazione e alla traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato doganale a norma dell'articolo 83, lettera e), dell'accordo.



PROGETTO DI

**DECISIONE N. ... DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-UCRAINA
del ...
recante adozione del suo regolamento interno**

IL SOTTOCOMITATO UE-UCRAINA PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), alcune sue parti, compresa la sottosezione 3 (Indicazioni geografiche) del capo 9, sezione 2 (Proprietà intellettuale), del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (2) L'articolo 211 dell'accordo dispone che il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG») deve monitorare l'evoluzione dell'accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche e deve fungere da forum per la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.
- (3) A norma dell'articolo 211, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato IG deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato IG riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il sottocomitato per le indicazioni geografiche UE-
Ucraina
Il presidente*

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-UCRAINA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»), istituito a norma dell'articolo 211 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), assiste il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato IG esercita le funzioni indicate all'articolo 211 dell'accordo.
3. Il sottocomitato IG è composto da funzionari della Commissione europea e dell'Ucraina responsabili per le questioni relative alle indicazioni geografiche.
4. Ciascuna parte nomina un capo delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il sottocomitato.
5. I capi delegazione esercitano le funzioni di presidenza a norma dell'articolo 2.
6. Ogni capo delegazione può delegare alcune o tutte le sue funzioni a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.
7. Ai fini del presente regolamento interno, si applica la definizione del termine «parti» di cui all'articolo 482 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza


La presidenza del sottocomitato IG è esercitata alternativamente fra le parti ogni 12 mesi. Il primo periodo di 12 mesi decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato IG si riunisce a turno nell'Unione e in Ucraina su richiesta di una delle parti entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Ogni riunione del sottocomitato IG è convocata dal presidente a una data e in una sede convenute dalle parti. L'avviso relativo alla convocazione della riunione è inviato dal presidente entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando possibile, riunioni ordinarie del sottocomitato IG sono convocate con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. A titolo di eccezione, le riunioni del sottocomitato IG possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato dalle parti, compresa la videoconferenza.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.



*Articolo 4***Delegazioni**

Prima di ogni riunione ciascuna parte informa l'altra, tramite il segretariato del sottocomitato IG di cui all'articolo 5, in merito alla composizione prevista della delegazione.

*Articolo 5***Segretariato**

Un rappresentante della Commissione europea e un rappresentante dell'Ucraina sono nominati dai rispettivi capi delegazione a svolgere congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato IG ed eseguono i compiti di segreteria di concerto e in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

*Articolo 6***Corrispondenza**

1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG sia trasmessa al presidente e distribuita, se del caso, a norma dell'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato di tale sottocomitato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, a norma dell'articolo 7.


*Articolo 7***Documenti**

1. I documenti sono diffusi tramite il segretariato del sottocomitato IG.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Ucraina nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario dell'Ucraina distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Ucraina e, nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato IG non sono pubbliche.

Se una parte comunica al sottocomitato IG informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.




*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato del sottocomitato IG stabilisce un ordine del giorno provvisorio, nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato del sottocomitato IG ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della data della riunione
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito a norma dell'articolo 7 entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno viene adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Secondo l'occasione e con il consenso dell'altra parte, il presidente può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni del sottocomitato IG in qualità di osservatori per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 10***Verbalì e conclusioni operative**

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai due segretari.
2. Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:
 - a) i partecipanti alla riunione, i funzionari che li accompagnavano ed eventuali osservatori che hanno partecipato alla riunione;
 - b) i documenti presentati al sottocomitato IG;
 - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta dal sottocomitato IG; e
 - d) se necessario, le conclusioni operative della riunione di cui al paragrafo 4.
3. Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato IG per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato IG. Una copia del verbale approvato è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato IG della parte che detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Il progetto di conclusioni operative è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato IG adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di successive riunioni del sottocomitato IG. A tal fine il sottocomitato IG adotta un modello che consenta di monitorare ciascun punto d'azione in relazione a un termine specifico.



Articolo 11**Decisioni**


1. Il sottocomitato IG ha il potere di adottare decisioni nei casi di cui all'articolo 211, paragrafo 3, dell'accordo. Tali decisioni sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Esse sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ciascuna decisione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti. Fatto salvo il paragrafo 3, i rappresentanti firmano tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione pertinente.
3. Se le parti decidono in tal senso, il sottocomitato IG può adottare decisioni mediante procedura scritta, una volta espletate le rispettive procedure interne. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare i termini indicati nel presente paragrafo in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione è firmata da un rappresentante di entrambe le parti.
4. Gli atti del sottocomitato IG recano il titolo di «decisione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni e le raccomandazioni del sottocomitato IG sono autenticate dai due segretari.
6. Le decisioni sono trasmesse a entrambe le parti.
7. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato delle decisioni, dei pareri, delle raccomandazioni, delle relazioni o delle altre azioni concordate del sottocomitato IG.
8. Ciascuna parte può decidere se pubblicare le decisioni del sottocomitato IG nelle rispettive Gazzette ufficiali.

Articolo 12**Relazioni**

1. Il sottocomitato IG riferisce in merito alle proprie attività al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» a ogni riunione ordinaria di tale comitato.
2. Le relazioni sono adottate per consenso tra le parti e recano il titolo di «relazione». Le relazioni sono trasmesse a entrambe le parti.
3. La procedura di adozione delle decisioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, si applica, *mutatis mutandis*, alle relazioni.

Articolo 13**Lingue**

1. Le lingue di lavoro del sottocomitato IG sono l'inglese e l'ucraino.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato IG delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.



*Articolo 14***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato IG sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e ucraino conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

Le spese relative all'interpretazione e alla traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

*Articolo 15***Modifica**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato IG a norma dell'articolo 211, paragrafo 2, dell'accordo.

17CE0734

DECISIONE (UE) 2017/190 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2017

che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, a derogare a talune norme comuni in materia di sicurezza aerea relative all'installazione di componenti

[notificata con il numero C(2017) 458]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,


considerando quanto segue:

- (1) La Francia ha notificato l'intenzione di concedere un'approvazione in deroga alle regole comuni in materia di sicurezza aerea di attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008, contenute nel regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione⁽²⁾. A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione ha valutato la necessità della deroga proposta e il livello di protezione da essa derivante in base alla raccomandazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in seguito «AESA») del 24 settembre 2015⁽³⁾.
- (2) La deroga proposta, notificata dalla Francia il 24 luglio 2015, riguarda il punto M.A.501 dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, a norma del quale non può essere installato sugli aeromobili alcun componente la cui omologazione per il servizio non sia certificata dal modulo 1 dell'AESA o equivalente.
- (3) La deroga proposta concerne l'installazione dei motori R755B2M sugli aeromobili YMF5C registrati in Francia. Tali aeromobili sono prodotti dalla WACO Classic Aircraft Corporation, con sede negli Stati Uniti d'America, che detiene il certificato di omologazione EASA.IM.A.055 e il certificato di produzione n. 328CE della FAA che approva la produzione del tipo di aeromobile in questione. I motori R755B2M sono prodotti dall'AIR REPAIR, anch'essa con sede negli Stati Uniti d'America, che detiene il certificato di omologazione EASA.E.092 approvato dall'AESA. L'AIR REPAIR fornisce alla WACO Classic Aircraft Corporation i propri motori ai fini dell'installazione. L'AIR REPAIR non è tuttavia in possesso di un'approvazione della produzione né di un'approvazione FAA 145 relativa al centro di riparazione e non può quindi fornire ad altri clienti motori corredati di moduli di riammissione in servizio. Sulla scorta delle informazioni ricevute dall'AESA, l'AIR REPAIR non è interessata ad ottenere un'approvazione della produzione o un'approvazione AESA in conformità alla parte 145.
- (4) Dato che i nuovi motori prodotti dall'AIR REPAIR non possono essere forniti ai clienti corredati di un modulo 1 dell'AESA o equivalente, le autorità francesi hanno precisato che una deroga al requisito di cui al punto M.A.501 è necessaria al fine di garantire che il proprietario di un aeromobile YMF5C, che intenda acquistare un nuovo motore P/N (modello) R755B2M, numero di serie 17819, possa farlo installare, in Francia, su tale aeromobile.
- (5) Le autorità francesi hanno spiegato che è possibile ottenere un livello di protezione equivalente con altri mezzi. Tali mezzi consistono nel requisito secondo il quale il produttore dell'aeromobile dichiara che i motori da installare sono analoghi a quelli che verrebbero installati nella propria linea di produzione e nel requisito in base al quale detti motori sono installati da personale qualificato e in conformità al manuale applicabile di manutenzione dell'aeromobile, che contiene le informazioni necessarie per la rimozione e l'installazione di detti motori.

⁽¹⁾ GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GUL 362 del 17.12.2014, pag. 1).

⁽³⁾ CAUSA AESA 2015/87 — Raccomandazione n. FR/18/2015 — lettera AESA 2015(D)54366



- (6) In base alla raccomandazione dell'AESA del 24 settembre 2015 la Commissione ritiene che, tramite tali altri mezzi, possa essere conseguito un livello di protezione equivalente a quello raggiunto mediante l'applicazione del punto M.A.501 dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014. La Francia dovrebbe quindi essere autorizzata a concedere la deroga proposta.
- (7) A norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 216/2008, una decisione della Commissione in cui si stabilisce che uno Stato membro può concedere una deroga proposta deve essere notificata a tutti gli Stati membri, che avrebbero inoltre la facoltà di applicare la misura in oggetto. Tutti gli Stati membri dovrebbero pertanto essere destinatari della presente decisione. La descrizione della deroga, nonché le condizioni ad essa collegate, dovrebbe essere tale da permettere agli altri Stati membri di applicare tale misura quando si trovano nella stessa situazione, senza richiedere un'ulteriore decisione da parte della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi informazioni sull'applicazione della misura, qualora la applichino, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, poiché tale applicazione potrebbe produrre effetti al di fuori degli Stati membri che concedono la deroga.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga al punto M.A.501 dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, la Francia può concedere approvazioni ai proprietari di aeromobili YMF5C prodotti dalla WACO Classic Aircraft Corporation che intendano acquistare motori R755B2M e farli installare sui loro aeromobili, purché il costruttore dell'aeromobile abbia dichiarato che tali motori sono analoghi a quelli che verrebbero installati nella propria linea di produzione e purché i motori siano installati da personale qualificato e in conformità al manuale applicabile di manutenzione dell'aeromobile, che contiene le informazioni necessarie per la rimozione e l'installazione di tali motori.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

17CE0735



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/191 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 2017

che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea

[notificata con il numero C(2017) 450]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione 2010/166/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni tecniche e operative necessarie per consentire l'uso del GSM a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione.
- (2) Lo sviluppo di mezzi di comunicazione avanzati sostenuti dal progresso tecnico può migliorare la capacità di tutti i cittadini di connettersi ovunque e in qualsiasi momento, in linea con il programma relativo alla politica in materia di spettro radio istituito dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e contribuire all'attuazione del mercato unico digitale. Inoltre, lo spettro dovrebbe essere utilizzato nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e dei servizi di cui alla direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) La decisione 2010/166/UE invita gli Stati membri a sorvegliare costantemente l'uso delle bande dei 900 MHz e dei 1 800 MHz da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza di tutte le condizioni stabilite nella decisione e i casi di interferenze dannose. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione sulle conclusioni cui sono giunti e la Commissione dovrebbe, se del caso, modificare la decisione 2010/166/UE.
- (4) Le relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione hanno decisamente confermato la necessità di consentire nuove tecnologie di comunicazione per l'uso dei servizi MCV.
- (5) Al fine di agevolare l'ulteriore diffusione delle applicazioni MCV nell'Unione, la Commissione, in data 16 novembre 2015, ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (la «CEPT»), a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il mandato di esaminare la possibilità di coesistenza dei dispositivi marittimi che utilizzano la tecnologia LTE con le reti di comunicazione elettronica terrestri operanti nelle bande 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz e 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz e di coesistenza dei dispositivi marittimi che utilizzano la tecnologia UMTS con le reti di comunicazione elettronica terrestri operanti nelle bande 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz.
- (6) Nel dar seguito a detto mandato, il 17 giugno 2016 la CEPT ha adottato la sua relazione 62, in cui ha concluso che sarebbe possibile utilizzare i servizi MCV, purché siano soddisfatte le pertinenti condizioni tecniche, con la tecnologia LTE nelle bande 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz e 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz e con la tecnologia UMTS nelle bande 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz. La decisione 2010/166/UE dovrebbe pertanto essere modificata sulla scorta dei risultati della relazione 62 della CEPT al fine di includere dette tecnologie e frequenze e consentire l'uso di sistemi basati su tali tecnologie a bordo delle navi.

⁽¹⁾ GUL 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell'Unione europea (GUL 72 del 20.3.2010, pag. 38).

⁽³⁾ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GUL 81 del 21.3.2012, pag. 7).

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GUL 108 del 24.4.2002, pag. 33).



- (7) Fatti salvi i requisiti di cui all'allegato, e al fine di proteggere gli altri usi autorizzati dello spettro, gli Stati membri possono imporre ulteriori restrizioni geografiche al funzionamento del sistema MCV nelle loro acque territoriali.
- (8) Considerando l'importanza delle tecnologie UMTS e LTE per le comunicazioni senza fili nell'Unione, la possibilità di usare i sistemi MCV LTE e i sistemi MCV UMTS come descritto nella presente decisione dovrebbe applicarsi il prima possibile e comunque entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione.
- (9) È opportuno proseguire la revisione delle specifiche tecniche MCV per garantire che tengano il passo con il progresso tecnologico.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/166/UE è così modificata:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente decisione ha l'obiettivo di armonizzare le condizioni tecniche di messa a disposizione e uso efficiente delle bande di frequenza 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz e 2 600 MHz per i sistemi che forniscono servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nelle acque territoriali dell'Unione.».

2. L'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. “servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)”, i servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (*), forniti da un'impresa per consentire alle persone a bordo delle navi di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione mediante un sistema soggetto all'articolo 3 senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri;

(*) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).»;


b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. “stazione base ricetrasmittente marittima (BTS marittima)”, una stazione mobile a picocelle a bordo di una nave che supporta i servizi GSM, LTE o UMTS conformemente all'allegato della presente decisione;»;

c) sono aggiunti i seguenti punti:

«8. “bande 1 900/2 100 MHz”, la banda 1 920-1 980 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 2 110-2 170 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);

9. “banda 2 600 MHz”, la banda 2 500-2 570 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda 2 620-2 690 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);



10. "sistema LTE", rete di comunicazione elettronica quale definita nell'allegato della decisione di esecuzione della Commissione 2011/251/UE (*);
11. "sistema UMTS", rete di comunicazione elettronica quale definita nell'allegato della decisione di esecuzione 2011/251/UE.

(*) Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 106 del 27.4.2011, pag. 9).

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono a disposizione almeno 2 MHz di spettro in direzione uplink e 2 MHz di spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande dei 900 e/o dei 1 800 MHz per i sistemi GSM che forniscono servizi MCV senza interferenze e senza protezione nelle loro acque territoriali.
2. Il prima possibile e al più tardi entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili 5 MHz di spettro in direzione uplink e 5 MHz di spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande dei 1 900/2 100 MHz per i sistemi UMTS e nelle bande dei 1 800 e 2 600 MHz per i sistemi LTE che forniscono servizi MCV senza interferenze e senza protezione nelle loro acque territoriali.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2 siano conformi alle condizioni stabilite nell'allegato.».

4. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri tengono sotto osservazione l'uso delle bande di frequenza da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza di tutte le condizioni di cui all'articolo 3 e i casi di interferenze dannose.».

5. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2017

Per la Commissione
Andrus ANSIP
Vicepresidente



ALLEGATO

«ALLEGATO

Condizioni che i sistemi che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri dell'Unione europea devono rispettare per evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri

- (1) Condizioni che i sistemi GSM che operano nella banda dei 900 MHz e nella banda dei 1 800 MHz che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri.

Si applicano le seguenti condizioni:

- a) i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a due miglia nautiche ⁽¹⁾ dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
- b) nello spazio compreso tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne montate all'interno di una BTS marittima;
- c) limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:

Parametro	Descrizione
Potenza di trasmissione/densità di potenza	Per i terminali mobili usati a bordo delle navi e controllati da una BTS marittima nella banda dei 900 MHz, potenza massima irradiata: 5 dBm
	Per i terminali mobili usati a bordo delle navi e controllati da una BTS marittima nella banda dei 1 800 MHz, potenza massima irradiata: 0 dBm
	Per le stazioni di base a bordo delle navi, densità massima di potenza misurata nelle zone esterne della nave prendendo come riferimento un guadagno di antenna misurato a 0 dBi: - 80 dBm/200 kHz
Norme per l'accesso al canale e la sua occupazione	Devono essere usate tecniche per mitigare le interferenze che forniscano un'efficienza quantomeno equivalente ai seguenti fattori di mitigazione basati sulle norme GSM: — la sensibilità del ricevitore e la soglia di disconnessione (livello ACCMIN ⁽¹⁾ e min RXLEV ⁽²⁾) del terminale mobile utilizzato a bordo della nave devono essere pari o superiori a - 70 dBm/200 kHz tra due e tre miglia nautiche dalla linea di base e pari o superiori a - 75 dBm/200 kHz tra tre e 12 miglia nautiche dalla linea di base; — la trasmissione discontinua ⁽³⁾ è attivata nella direzione uplink del sistema MCV; — il valore di avanzamento temporale (timing advance) ⁽⁴⁾ della BTS marittima è fissato al minimo.

⁽¹⁾ ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.

⁽²⁾ RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 148 008.

⁽³⁾ Trasmissione discontinua o DTX; quale descritta nella norma GSM ETSI TS 148 008.

⁽⁴⁾ Avanzamento temporale (timing advance); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.

- (2) Condizioni che i sistemi UMTS che operano nella banda dei 1 900/2 100 MHz che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri.

Si applicano le seguenti condizioni:

- a) i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a due miglia nautiche dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

⁽¹⁾ Un miglio nautico = 1 852 metri.



- b) nello spazio compreso tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne montate all'interno di una BTS marittima;
- c) può essere utilizzata solo la larghezza di banda fino a 5 MHz (duplex);
- d) limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:


Parametro	Descrizione
Potenza di trasmissione/densità di potenza	Per i terminali mobili che trasmettono nella banda dei 1 900 MHz usati a bordo delle navi e controllati da una BTS marittima che trasmette nella banda dei 2 100 MHz, potenza massima irradiata: 0 dBm/5 MHz
Emissioni su ponte	Le emissioni da una BTS marittima devono essere pari o inferiori a - 102 dBm/5 MHz (canale pilota comune)
Norme per l'accesso al canale e la sua occupazione	Tra due e 12 miglia nautiche dalla linea di base, i criteri di qualità (livello del segnale ricevuto minimo richiesto nella cella) devono essere pari o superiori a: - 87 dBm/5 MHz
	Il timer di selezione della rete mobile terrestre pubblica deve essere impostato su 10 minuti.
	Il parametro dell'avanzamento temporale deve essere fissato secondo un intervallo di celle per il sistema ad antenne distribuito MCV pari a 600 m
Il timer di rilascio per inattività utente del controllo delle risorse radio deve essere impostato su 2 secondi	
Non allineamento con le reti terrestri	La frequenza centrale della portante MCV non deve essere allineata con le portanti di reti terrestri

- (3) Condizioni che i sistemi LTE che operano nella banda dei 1 800 MHz e nella banda dei 2 600 MHz che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri

Si applicano le seguenti condizioni:


- a) i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a quattro miglia nautiche dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
- b) nello spazio compreso tra quattro e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne montate all'interno di una BTS marittima;
- c) Può essere utilizzata unicamente una larghezza di banda fino a 5 MHz (duplex) per banda di frequenza (1 800 MHz e 2 600 MHz);
- d) limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BTS marittime:

Parametro	Descrizione
Potenza di trasmissione/densità di potenza	Per i terminali mobili usati a bordo delle navi e controllati da una BTS marittima nella banda dei 1 800 MHz e dei 2 600 MHz, potenza massima irradiata: 0 dBm
Emissioni su ponte	Le emissioni su ponte da una BTS marittima devono essere pari o inferiori a - 98 dBm/5 MHz (equivalenti a - 120 dBm/15 kHz)



Parametro	Descrizione
Norme per l'accesso al canale e la sua occupazione	Tra 4 e 12 miglia nautiche dalla linea di base, i criteri di qualità (livello del segnale ricevuto minimo richiesto nella cella) devono essere pari o superiori a -83 dBm/5 MHz (equivalenti a -105 dBm/15 kHz):
	Il timer di selezione della rete mobile terrestre pubblica deve essere impostato su 10 minuti
	Il parametro dell'avanzamento temporale deve essere fissato secondo un intervallo di celle per il sistema ad antenne distribuito MCV pari a 400 m
	Il timer di rilascio per inattività utente del controllo delle risorse radio deve essere impostato su 2 secondi
Non allineamento con le reti terrestri	La frequenza centrale della portante MCV non deve essere allineata con le portanti di reti terrestri»

17CE0736



DECISIONE (UE) 2017/192 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2016

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e con l'articolo 218, paragrafo 8,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla decisione 2014/122/UE del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato il 4 marzo 2016, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (2) È opportuno che il protocollo sia approvato a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea ⁽³⁾ è approvato a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

¹⁾ Approvazione del 14 settembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione 2014/122/UE del Consiglio, dell' 11 febbraio 2014, sulla firma, a nome della Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 2).

⁽³⁾ Il testo del protocollo è stato pubblicato in (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 3).



Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 6 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri ad essere vincolati dal protocollo ⁽¹⁾.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

Per il Consiglio
Il presidente
P. KAŽIMÍR

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



PROTOCOLLO ALL'ACCORDO

tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea

L'UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,



IL REGNO DI SVEZIA, e

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

di seguito denominati «Stati membri»,

da una parte,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

di seguito denominata «Svizzera»,

dall'altra,

di seguito denominate «le parti contraenti»,

VISTO l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito «accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002,

VISTO il protocollo del 26 ottobre 2004 all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (di seguito denominato «il protocollo del 2004»), che è entrato in vigore il 1° aprile 2006,

VISTO il protocollo del 27 maggio 2008 all'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (di seguito «il protocollo del 2008»), che è entrato in vigore il 1° giugno 2009,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

CONSIDERANDO che è necessario che la Repubblica di Croazia diventi parte contraente dell'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1


1. La Repubblica di Croazia diventa parte contraente dell'accordo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo sono vincolanti per la Repubblica di Croazia come per le attuali parti contraenti dell'accordo secondo le condizioni e modalità stabilite nel presente protocollo.

Articolo 2

Il corpo e l'allegato I dell'accordo sono adattati come segue:

- a) la Repubblica di Croazia è aggiunta all'elenco delle parti contraenti insieme all'Unione europea e agli Stati membri;
- b) nell'articolo 10 dell'accordo, alla fine dei paragrafi 1 *ter*, 2 *ter*, 3 *ter*, 4 *quater* e 5 *ter*, sono inseriti i seguenti paragrafi 1 *quater*, 2 *quater*, 3 *quater*, 4 *quinqüies*, 4 *sexies* e 5 *quater*:

«1 *quater*. Sino al termine dei due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, la Svizzera può mantenere contingenti di accesso per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in Svizzera e i lavoratori autonomi che sono cittadini della Croazia per le seguenti due categorie di soggiorno: di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno e di durata uguale o superiore a un anno. I soggiorni di durata inferiore a quattro mesi non sono soggetti a restrizioni quantitative.



Prima della fine del suddetto periodo transitorio, il Comitato misto esamina il funzionamento del periodo transitorio applicato ai cittadini della Croazia sulla base di un rapporto della Svizzera. Al termine di tale esame, ed entro la fine del suddetto periodo, la Svizzera comunica al Comitato misto se continuerà ad applicare limiti quantitativi ai lavoratori impiegati in Svizzera. La Svizzera può continuare ad applicare tali misure per cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di una tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma.

Al termine del periodo transitorio definito al presente paragrafo, cessano di applicarsi tutti i limiti quantitativi nei confronti dei cittadini della Croazia. Quest'ultima può introdurre gli stessi limiti quantitativi nei confronti dei cittadini svizzeri per gli stessi periodi.»

«2 quater. Sino al termine dei due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo al presente accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, la Svizzera e la Croazia possono mantenere, nei confronti dei lavoratori di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell'altra parte contraente interessata. Gli stessi controlli possono essere mantenuti per i prestatori di servizi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente accordo, nei quattro settori seguenti: orticoltura; costruzioni, incluse le attività collegate; servizi di vigilanza; servizi di pulizia e disinfestazione (rispettivamente codici NACE ⁽¹⁾ 01.41, da 45.1 a 45.4, 74.60 e 74.70). Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, durante i periodi transitori di cui ai paragrafi 1 quater, 2 quater, 3 quater e 4 quinquies, la Svizzera dà la priorità ai lavoratori che sono cittadini della Croazia rispetto a quelli che sono cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea o all'EFTA. I prestatori di servizi liberalizzati da un accordo specifico relativo alla prestazione di servizi tra le parti contraenti (compreso l'accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, purché copra la prestazione di servizi) non sono soggetti al controllo della priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro. Per lo stesso periodo, possono essere mantenuti requisiti in materia di qualifiche per i permessi di soggiorno di durata inferiore a quattro mesi ⁽²⁾ e per i prestatori di servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo, nei quattro settori sopra citati.

Entro i due anni successivi all'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione della Repubblica di Croazia in quanto parte contraente, il Comitato misto riesamina il funzionamento delle misure transitorie contenute nel presente paragrafo sulla base di una relazione elaborata da ognuna delle parti contraenti che le applica. Al termine di questo esame, ed entro due anni dall'entrata in vigore del suddetto protocollo, la parte contraente che ha applicato le misure transitorie contenute nel presente paragrafo e ha comunicato al Comitato misto l'intenzione di continuare ad applicarle, può continuare a farlo fino a cinque anni dopo l'entrata in vigore del suddetto protocollo. In assenza di tale comunicazione, il periodo transitorio cessa alla fine del periodo di due anni di cui al primo comma.

Alla fine del periodo transitorio definito nel presente paragrafo, cessano di applicarsi tutte le restrizioni di cui al presente paragrafo.»


«3 quater. Dall'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia e fino alla fine del periodo definito al paragrafo 1 quater, la Svizzera riserva su base annuale (*pro rata temporis*), nell'ambito dei suoi contingenti globali per i paesi terzi, per i lavoratori dipendenti in Svizzera e per i lavoratori autonomi che sono cittadini della Croazia, un quantitativo minimo di nuovi permessi di soggiorno ⁽³⁾ conformemente alla tabella seguente:

Fino alla fine del	Numero di permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno	Numero di permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
Primo anno	54	543
Secondo anno	78	748
Terzo anno	103	953

⁽¹⁾ NACE: Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (G.U. L. 293 del 24.10.1990, pag. 1).

⁽²⁾ I lavoratori possono chiedere permessi di soggiorno di breve durata nel quadro dei contingenti menzionati al comma 3 quater anche per un periodo inferiore ai quattro mesi.

⁽³⁾ Questi permessi di soggiorno sono rilasciati in aggiunta ai contingenti di cui all'articolo 10 del presente accordo, riservati ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono cittadini degli Stati membri al momento della firma dell'accordo (21 giugno 1999) o cittadini degli Stati membri divenuti parti contraenti dell'accordo in virtù dei protocolli del 2004 e del 2008. Questi permessi di soggiorno si aggiungono inoltre a quelli concessi in base ad accordi bilaterali esistenti relativi a scambi di tirocinanti tra la Svizzera e i nuovi Stati membri.



Fino alla fine del	Numero di permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno	Numero di permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
Quarto anno	133	1 158
Quinto anno	250	2 000

3 *quinquies*. Qualora la Svizzera e/o la Croazia applichino ai lavoratori impiegati sul loro territorio le misure descritte ai paragrafi 1 *quater*, 2 *quater* e 3 *quater* e in caso di gravi perturbazioni, reali o potenziali, sui loro mercati del lavoro, comunicano al Comitato misto la situazione prima del termine del periodo di cui al paragrafo 1 *quater*.

Il Comitato misto deciderà se il paese che ha effettuato la comunicazione possa continuare ad applicare le misure transitorie sulla base di detta comunicazione. Qualora emetta parere favorevole, il paese che ha effettuato la comunicazione può continuare ad applicare ai lavoratori impiegati sul suo territorio le misure di cui ai paragrafi 1 *quater*, 2 *quater* e 3 *quater* fino a sette anni dall'entrata in vigore del suddetto protocollo. In questo caso, il numero annuo di permessi di soggiorno di cui al paragrafo 1 *quater* è il seguente:

Fino alla fine del	Numero di permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno	Numero di permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiore a un anno
Sesto anno	260	2 100
Settimo anno	300	2 300»


«4 *quinquies*. Al termine del periodo di cui ai paragrafi 1 *quater* e 3 *quinquies*, e sino alla fine del decimo anno dall'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, si applicano le seguenti disposizioni: qualora, per un anno di riferimento, il numero di nuovi permessi di soggiorno appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 1 *quater*, rilasciati a lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia in un dato anno, superi la media dei tre anni che precedono l'anno di riferimento di oltre il 10 %, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l'anno di applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno, per lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia, alla media dei tre anni precedenti all'anno di applicazione, aumentata del 5 %, e il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata del 10 %. I permessi possono essere limitati allo stesso numero per l'anno che segue l'anno di applicazione.

In deroga al precedente comma, al termine del sesto e del settimo anno di riferimento si applicano le seguenti disposizioni: qualora il numero di nuovi permessi di soggiorno appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 1 *quater*, rilasciati a lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia in un dato anno, superi la media dell'anno che precede l'anno di riferimento di oltre il 10 %, la Svizzera può limitare unilateralmente, per l'anno di applicazione, il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata pari o superiore a un anno, per lavoratori dipendenti e autonomi della Croazia, alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata del 5 %, e il numero di nuovi permessi di soggiorno di durata superiore a quattro mesi e inferiori a un anno alla media dei tre anni precedenti l'anno di applicazione, aumentata del 10 %. I permessi possono essere limitati allo stesso numero per l'anno che segue l'anno di applicazione.

4 *sexies*. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 *quinquies* si intende per:

- 1) "anno di riferimento", un dato anno calcolato a partire dal primo giorno del mese in cui il protocollo entra in vigore;
- 2) "anno di applicazione", l'anno che segue l'anno di riferimento.»

«5 *quater*. Le disposizioni transitorie dei paragrafi 1 *quater*, 2 *quater*, 3 *quater* e 4 *quinquies*, segnatamente quelle del paragrafo 2 *quater* relative alla priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro e al controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro, non si applicano ai lavoratori dipendenti e autonomi che, all'entrata in vigore del protocollo all'accordo relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, sono autorizzati ad esercitare un'attività economica sul territorio delle parti contraenti. Questi lavoratori godono, in particolare, della mobilità geografica e professionale.



I titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a un anno hanno diritto al rinnovo del proprio permesso di soggiorno, senza che possa essere invocato l'esaurimento dei limiti quantitativi. I titolari di un permesso di soggiorno di durata pari o superiore a un anno hanno automaticamente diritto alla proroga del proprio permesso di soggiorno. Di conseguenza, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto protocollo, questi lavoratori, dipendenti e autonomi, godono dei diritti connessi alla libera circolazione delle persone stabilite specificati dalle disposizioni di base dell'accordo, in particolare dall'articolo 7.»;

- c) all'articolo 27, paragrafo 2, dell'allegato I dell'accordo, il riferimento all'articolo 10, paragrafi 2, 2 bis, 2 ter, 4 bis, 4 ter e 4 quater è sostituito dal riferimento all'articolo 10, paragrafi 2 ter, 2 quater, 4 quater e 4 quinquies.

Articolo 3

In deroga all'articolo 25 dell'allegato I dell'accordo, si applicano i periodi transitori di cui all'allegato I del presente protocollo.

Articolo 4

L'allegato II e l'allegato III dell'accordo sono rispettivamente modificati conformemente all'allegato 2 e all'allegato 3 del presente protocollo.

Articolo 5

1. Gli allegati 1, 2 e 3 del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Il presente protocollo, insieme al protocollo del 2004 e al protocollo del 2008, costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 6

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri e dell'Unione europea, e dalla Svizzera in conformità delle proprie rispettive procedure.
2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Articolo 7


Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di ratifica o approvazione.

Articolo 8

Il presente protocollo rimane in vigore per la stessa durata e secondo le stesse disposizioni dell'accordo.


Articolo 9

1. Il presente protocollo nonché le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti in duplice esemplare originale in bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
2. Le versioni in lingua croata dell'accordo, compresi tutti gli allegati, i protocolli e l'atto finale, fanno ugualmente fede. Il Comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo approva la versione facente fede dell'accordo in lingua croata.





Съставено в Брюксел на четвърти март през две хиляди и шестнадесета година.
 Hecho en Bruselas, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis.
 V Bruselu dne čtvrtého března dva tisíce šestnáct.
 Udfærdiget i Bruxelles den fjerde marts to tusind og seksten.
 Geschehen zu Brüssel am vierten März zweitausendsechzehn.
 Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta märtsikuu neljandal päeval Brüsselis.
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τέσσερις Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
 Done at Brussels on the fourth day of March in the year two thousand and sixteen.
 Fait à Bruxelles, le quatre mars deux mille seize.
 Sastavljeno u Bruxellesu četvrtog ožujka godine dvije tisuće šesnaeste.
 Fatto a Bruxelles, addì quattro marzo duemilasedici.
 Briselē, divi tūkstoši sešpadmitā gada ceturtajā martā.
 Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų kovo ketvirtą dieną Briuselyje.
 Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatodik év március havának negyedik napján.
 Magħmul fi Brussell, fir-raba' jum ta' Marzu fis-sena elfejn u sittax.
 Gedaan te Brussel, vier maart tweeduizend zestien.
 Sporządzono w Brukseli dnia czwartego marca roku dwa tysiące szesnastego.
 Feito em Bruxelas, em quatro de março de dois mil e dezasseis.
 Íntocmit la Bruxelles la patru martie două mii șaisprezece.
 V Bruseli štvrtého marca dvetisícšestnást.
 V Bruslju, dne četrtega marca leta dva tisoč šestnajst.
 Tehty Brysselissä neljäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
 Som skedde i Bryssel den fjärde mars år tjugohundrasexton.


Za Evropský svaz
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europejską uniję
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen



Za държавите-членки
 Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Za države članice
 Per gli Stati membri
 Dalībvalstu vārdā –
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Ghall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu Państw Członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Pentru statele membre
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 För medlemsstaterna

За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Za Švicarsku Konfederaciju
Per la Confederazione Svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā –
Šveicarijos Konfederācijas vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Ghall-Konfederazzjoni Svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet



ALLEGATO 1

MISURE TRANSITORIE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI TERRENI AGRICOLI

La Repubblica di Croazia può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, le restrizioni previste nella legislazione in vigore alla data della firma del presente protocollo sull'acquisizione di terreni agricoli da parte di cittadini svizzeri e da parte di società costituite secondo le leggi svizzere. In nessun caso un cittadino svizzero può, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, essere trattato meno favorevolmente di quanto previsto alla data della firma del presente protocollo, o essere trattato in modo più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese diverso dalle parti contraenti dell'accordo o dalle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini svizzeri e desiderano stabilirsi e risiedere in Croazia non sono soggetti né alle disposizioni del precedente comma né a procedure diverse da quelle previste per i cittadini croati.

Il terzo anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo si procede a un riesame generale di dette misure transitorie. Il Comitato misto può decidere di abbreviare il periodo transitorio indicato al primo paragrafo o di porvi fine.

Qualora vi siano prove sufficienti che, allo scadere del periodo transitorio, il mercato croato dei terreni agricoli sarà colpito da gravi perturbazioni o sussisterà tale rischio, la Croazia comunica dette circostanze al Comitato misto prima del termine del periodo transitorio di sette anni di cui al primo paragrafo. In tal caso, la Croazia può continuare ad applicare le misure descritte al primo paragrafo fino a dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. Tale proroga può essere limitata a determinate zone geografiche particolarmente interessate.


ALLEGATO 2

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente:

1. alla sezione A, punto 1: (atti cui è fatto riferimento), è inserito il seguente atto:

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1), che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia;

2. il paragrafo 1 della sezione «Assicurazione contro la disoccupazione» del protocollo all'allegato II si applica ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Croazia fino alla fine del settimo anno dall'entrata in vigore del presente protocollo.



ALLEGATO 3

L'allegato III dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente:

al punto 1 *bis* sono aggiunti i seguenti trattini:

- trattato di adesione della Repubblica di Croazia (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10), allegato III (elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 41).

L'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo l'articolo 43 *ter*, ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso di cittadini degli Stati membri e che sono stati rilasciati nell'ex Jugoslavia, o per cui la corrispondente formazione è iniziata:

- a) per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, e
- b) per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991,

qualora le autorità dei suddetti Stati membri attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validità giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validità giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri all'allegato VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle, attività professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attività di cui all'articolo 45, paragrafo 2, e di architetto, relativamente alle attività di cui all'articolo 48.

Detto attestato deve essere corredato di un certificato rilasciato dalle medesime autorità, il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.»

Nella direttiva 2005/36/CE è inserito il seguente articolo 43 *ter*:

«I titoli acquisiti in ostetricia non si applicano ai titoli di seguito elencati, ottenuti in Croazia prima del 1° luglio 2013: *viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera* (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), *medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera* (infermiere in area ostetrico-ginecologica), *viša medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), *medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere con diploma in ostetricia), *ginekološko-opstetrička primalja* (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e *primalja* (ostetrica).»;

- direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368), allegato, parte A.

Al punto 2 *bis* è aggiunto il seguente trattino:


- direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368), allegato, parte B, paragrafo 1.

Al punto 3 *bis* è aggiunto il seguente trattino:

- direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368), allegato, parte B, paragrafo 2.

Al punto 5 *bis* è aggiunto il seguente trattino:


- direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368), allegato, parte C.



DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA RELATIVA A MISURE AUTONOME A DECORRERE DALLA DATA DELLA FIRMA

La Svizzera darà provvisoriamente accesso, in base alla sua legislazione nazionale, al suo mercato del lavoro ai cittadini della Repubblica di Croazia prima dell'entrata in vigore delle disposizioni transitorie contenute nel presente protocollo. A tal fine la Svizzera aprirà specifici contingenti per permessi di lavoro a breve e a lungo termine, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 dell'accordo, a favore dei cittadini della Repubblica di Croazia, a decorrere dalla data della firma del presente protocollo. I contingenti riguarderanno 50 permessi a lungo termine e 450 permessi a breve termine all'anno. Inoltre, saranno ammessi 1 000 lavoratori a breve termine all'anno per un soggiorno inferiore a 4 mesi.

17CE0737



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/193 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE e l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'Ucraina negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, il punto 1, primo comma, dell'articolo 8 e il punto 4 dell'articolo 8,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽³⁾ fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di determinati prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4.
- (2) L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne nonché di stomaci, vesciche e intestini trattati, purché tali prodotti siano conformi al trattamento indicato in tale elenco. Se i paesi terzi sono regionalizzati ai fini dell'iscrizione in tale elenco, i loro territori regionalizzati figurano nella parte 1 di tale allegato.
- (3) L'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE stabilisce i trattamenti di cui alla parte 2 dello stesso allegato e assegna un codice a ciascuno di essi. Esso definisce un trattamento generico «A» e i trattamenti specifici da «B» a «F» enumerati in ordine decrescente di rigidità.
- (4) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame. Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (5) Le condizioni di certificazione veterinaria di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 tengono conto dell'eventuale necessità di condizioni specifiche motivate dalla qualifica sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, compresi il campionamento e i test per l'individuazione di varie malattie del pollame, ove opportuno. Dette condizioni specifiche sono stabilite, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GUL 312 del 30.11.2007, pag. 49).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).



le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione, nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento. Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

- (6) L'Ucraina figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese terzo da cui sono autorizzate, da tutto il suo territorio, le importazioni nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici che siano stati sottoposti a un trattamento generico «A».
- (7) L'Ucraina figura inoltre nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati, da tutto il suo territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame.
- (8) Il 30 novembre 2016 l'Ucraina ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 sul suo territorio e pertanto non può più essere considerata indenne da tale malattia. Le autorità veterinarie dell'Ucraina non sono quindi più in grado di rilasciare certificati veterinari per le partite di pollame e prodotti a base di pollame destinati all'esportazione nell'Unione europea.
- (9) Successivamente, il 4 gennaio 2017, l'Ucraina ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende situate in altre due regioni del suo territorio. Le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno confermato di aver attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l'HPAI e limitarne la diffusione.
- (10) L'Ucraina ha presentato informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale esame, nonché delle garanzie fornite dall'Ucraina, è opportuno concludere che limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti in questione alle zone colpite da HPAI, che le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai in corso, dovrebbe essere sufficiente a coprire i rischi connessi con l'introduzione dei prodotti in questione nell'Unione.
- (11) Inoltre, al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, i prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dalla zona dell'Ucraina colpita da HPAI e che le autorità veterinarie dell'Ucraina hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai, dovrebbero essere sottoposti almeno al «trattamento D», come elencato nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.
- (12) Il regolamento (CE) n. 798/2008 e la decisione 2007/777/CE vanno pertanto modificati di conseguenza.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parti 1 e 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, 1 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—




ALLEGATO I

(1) Nell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE, la seguente nuova voce relativa all'Ucraina è inserita tra la voce relativa alla Russia e quella relativa agli Stati Uniti:

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio			
	Codice ISO	Versione				
«Ucraina	UA	01/2016	L'intero paese			
	UA-1	01/2016	Ucraina,	esclusa	la	zona
	UA-2	01/2016	I territori dell'Ucraina che figurano alla voce UA-2 nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, in funzione delle date di cui alle colonne 6 A e 6B di detta tabella.»			

(2) Nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE la voce relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:


Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame da penna di allevamento (esclusi i ratti)	Ratti di allevamento	Comigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
«UA	Ucraina UA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX
	Ucraina UA-1	XXX	XXX	XXX	XXX	A	A	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
	Ucraina UA-2	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX»



ALLEGATO II

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:

1 Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	2 Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	3 Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		6 Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		7 Qualifica relativa alla sorveglianza dell'infuenza aviaria	8 Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'infuenza aviaria	9 Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)	
			4 Modelli	5 Garanzie supplementari		Data di chiusura (1)	Data di apertura (2)				
«UA — Ucraina	UA-0	L'intero paese	4	5	6	6 A	6 B				
	UA-1	L'intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2	EP, E								
	UA-2	Zona dell'Ucraina corrispondente a:	WGM								
	UA-2.1	Regione (oblast) di Kherson	POU, RAT		P2	30.11.2016					
	UA-2.2	Regione (oblast) di Odessa	WGM		P2	30.11.2016					
				POU, RAT		P2	4.1.2017				
	UA-2.3	Regione (oblast) di Chernivtsi	WGM		P2	4.1.2017					
			POU, RAT		P2	4.1.2017»					



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/194 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus diolivorans* DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Una domanda di autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus diolivorans* DSM 32074 è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus diolivorans* DSM 32074 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
- (4) Nel suo parere del 12 luglio 2016 ⁽²⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Lactobacillus diolivorans* DSM 32074 non ha effetti dannosi sulla salute animale e umana e l'ambiente. L'additivo dovrebbe tuttavia essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. L'Autorità ha inoltre concluso che il preparato può migliorare la produzione di insilato ottenuto da materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha inoltre verificato la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Lactobacillus diolivorans* DSM 32074 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ *The EFSA Journal* 2016; 14(9):4556.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Formula chimica, descrizione, metodi di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					minimo	massimo		
		UFC di additivo/kg di materiale fresco						
Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio								
1k20752	<i>Lactobacillus diolivorans</i> DSM 32074	<p>Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Lactobacillus diolivorans</i> DSM 32074 contenente almeno 3×10^{11} CFU/g di additivo.</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva: Cellule vitali di <i>Lactobacillus diolivorans</i> DSM 32074.</p> <p>Metodo di analisi (*): Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar (EN 15787). Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione.</p> <p>2. Tenore minimo di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco.</p> <p>3. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	24 febbraio 2027
(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx								



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/195 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:


- (1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ indica le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. La parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive incluse nel presente regolamento sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽³⁾. L'approvazione di tali sostanze può tuttavia scadere prima che sia stata adottata una decisione sul rinnovo dell'approvazione per motivi che sfuggono al controllo del richiedente. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (3) Considerati il tempo e le risorse necessari a completare la valutazione delle domande di rinnovo delle numerose approvazioni di sostanze attive in scadenza tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 6104 ⁽⁴⁾ è stato stabilito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa le priorità sulla base di criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) Le priorità delle sostanze ritenute a basso rischio dovrebbero essere stabilite in conformità alla decisione di esecuzione C(2016) 6104. L'approvazione di tali sostanze dovrebbe pertanto essere prorogata per un periodo il più breve possibile. Tenuto conto della distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e correlatori e delle risorse disponibili necessarie alla valutazione e alla decisione, tale periodo dovrebbe corrispondere a un anno per le sostanze attive: solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di *melaleuca alternifolia*, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d'aglio, acido gibberellico, gibberellina, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, silicato di sodio e alluminio, feromoni di lepidotteri a catena lineare e urea.
- (5) Per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato con un anticipo di almeno 30 mesi sulla

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).



scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori e delle risorse disponibili necessarie alla valutazione e alla decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni i periodi di approvazione per il bifenthrin, il cimoxanil e il metazaclor e prorogare di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive: estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, fosforo di alluminio, carburo di calcio, fosforo di calcio, denatonio benzoato, dodemorf, etilene, imidacloprid, fosforo di magnesio, metamitron, oli vegetali/olio di citronella, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, piretrine e sulcotrione.

- (6) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima possibile data successiva.
- (7) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato di tale regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:


A) La parte A è così modificata:

- 1) alla riga 215, «Aclonifen», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2022»;
- 2) alla riga 216, «Imidacloprid», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2022»;
- 3) alla riga 217, «Metazaclor», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2021»;
- 4) alla riga 218, «Acido acetico», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
- 5) alla riga 219, «Solfato di alluminio e ammonio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 6) alla riga 220, «Silicato di alluminio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 7) alla riga 222, «Farina di sangue», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 8) alla riga 223, «Carburo di calcio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
- 9) alla riga 224, «Carbonato di calcio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 10) alla riga 225, «Biossido di carbonio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 11) alla riga 226, «Denatonio benzoato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
- 12) alla riga 227, «Etilene», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
- 13) alla riga 228, «Estratto di *melaleuca alternifolia*», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 14) alla riga 229, «Residui di distillazione dei grassi», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 15) alla riga 230, «Acidi grassi da C7 a C20», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 16) alla riga 231, «Estratto d'aglio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 17) alla riga 232, «Acido gibberellico», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 18) alla riga 233, «Gibberelline», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 19) alla riga 234, «Proteine idrolizzate», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 20) alla riga 235, «Solfato di ferro», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 21) alla riga 236, «Kieselgur (terra diatomacea)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
- 22) alla riga 239, «Residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;



- 23) alla riga 240, «Oli vegetali/olio di citronella», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 24) alla riga 241, «Oli vegetali/olio di chiodi di garofano», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 25) alla riga 242, «Oli vegetali/olio di colza», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 26) alla riga 243, «Oli vegetali/olio di menta verde», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 27) alla riga 244, «Idrogenocarbonato di potassio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 28) alla riga 246, «Piretrine», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 29) alla riga 247, «Sabbia di quarzo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 30) alla riga 248, «Olio di pesce», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 31) alla riga 249, «Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 32) alla riga 250, «Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 33) alla riga 251, «Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 34) alla riga 253, «Silicato di sodio e alluminio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 35) alla riga 255, «Feromoni di lepidotteri a catena lineare», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 36) alla riga 257, «Urea», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2020»;
 - 37) alla riga 260, «Fosforo di alluminio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 38) alla riga 261, «Fosforo di calcio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 39) alla riga 262, «Fosforo di magnesio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 40) alla riga 263, «Cimoxanil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2021»;
 - 41) alla riga 264, «Dodemorf», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 42) alla riga 265, «Etere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 43) alla riga 266, «Metamitron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
 - 44) alla riga 267, «Sulcotrione», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 agosto 2022»;
- B) Nella parte B, alla riga 23, «Bifenthrin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 luglio 2021»;

17CE0740



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/196 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	116,2
	TN	311,6
	TR	163,3
	ZZ	197,0
0707 00 05	MA	80,2
	TR	187,3
	ZZ	133,8
0709 91 00	EG	79,4
	ZZ	79,4
0709 93 10	MA	130,8
	TR	256,7
	ZZ	193,8
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	40,0
	IL	72,3
	MA	46,6
	TN	53,7
	TR	73,5
	ZZ	57,2
	ZZ	57,2
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	90,8
	IL	130,5
	JM	112,4
	MA	88,3
	TR	83,9
	ZZ	101,2
	ZZ	101,2
0805 22 00	IL	139,7
	MA	91,9
	ZZ	115,8
0805 50 10	EG	85,5
	TR	93,8
	ZZ	89,7
0808 10 80	CN	139,4
	US	205,0
	ZZ	172,2
0808 30 90	CL	81,7
	CN	112,5
	TR	154,0
	ZA	99,6
	ZZ	112,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/197 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per quanto riguarda talune scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca

[notificata con il numero C(2017) 457]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 111 e 116,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 146 *undecies*;


considerando quanto segue:

- (1) I sistemi degli Stati membri di bandiera dovrebbero essere in grado di inviare messaggi relativi al sistema di controllo dei pescherecci e di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci sulla base della norma del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) in conformità all'articolo 146 *septies* del regolamento (UE) n. 404/2011.
- (2) L'articolo 146 *quinqüies* del regolamento (UE) n. 404/2011 prevede che tutti i messaggi di trasmissione, compresi i dati del sistema di controllo dei pescherecci, siano trasmessi utilizzando la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca «strato di trasporto» che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione ⁽³⁾ fissa le scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca.
- (4) La realizzazione della rete dello strato di trasporto ha subito un ritardo di quattro mesi e gli Stati membri necessitano del tempo sufficiente per l'installazione e il collaudo.
- (5) Di conseguenza è auspicabile rimandare alcune scadenze stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per l'utilizzo di dette norme UN/CEFACT.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138,

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 112 del 30.4.2011, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione, dell'11 luglio 2016, che modifica i formati basati sulla norma UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca (GUL 188 del 13.7.2016, pag. 26).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. A partire dal 1° febbraio 2017, il formato da utilizzare per la comunicazione di dati del sistema di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 146 *septies* del regolamento (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel formato UN/Cefact P 1000-7: specifiche del campo «Posizione del peschereccio» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

2. A partire dal 1° luglio 2018, i sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci, secondo quanto indicato all'articolo 146 *septies*, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, utilizzando il formato modificato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.»

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

17CE0742



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/198 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2017

relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

[notificata con il numero C(2017) 460]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione ⁽²⁾ stabiliva misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (di seguito «l'organismo specificato»), l'agente causale del cancro del kiwi. Tale decisione di esecuzione è scaduta il 31 marzo 2016.
- (2) Alla luce dell'attuale rischio fitosanitario rappresentato dall'organismo specificato, vari Stati membri hanno chiesto che le misure della decisione di esecuzione 2012/756/UE continuino a essere d'applicazione. Per questo motivo le stesse misure, ovvero le misure stabilite in detta decisione di esecuzione, dovrebbero essere adottate riguardo all'introduzione nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione di *Actinidia* Lindl. (di seguito «i vegetali specificati») provenienti da paesi terzi, nonché riguardo al loro spostamento all'interno dell'Unione.
- (3) Inoltre l'esperienza acquisita durante l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/756/UE dimostra che, come alternativa equivalente alle ispezioni visive, la distruzione di tutte le piante specificate o le prove individuali su di esse costituiscono altrettante misure adeguate per prevenire la diffusione dell'organismo specificato in determinate zone. Tali misure forniscono una risposta altrettanto efficace in caso di comparsa di un focolaio dell'organismo specificato, pertanto esse dovrebbero essere consentite anche per piante specificate originarie dell'Unione o di paesi terzi. L'esperienza dimostra inoltre che una zona di una larghezza di 100 m, anziché 500 m, attorno a un luogo o un sito di produzione indenne da organismi nocivi, con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che esclude efficacemente l'organismo specificato, è sufficiente per conseguire gli obiettivi della presente decisione.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero, all'occorrenza, adeguare la loro legislazione per conformarsi alla presente decisione.
- (5) La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2020 per lasciare il tempo necessario a seguire l'andamento della situazione.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Divieto relativo all'organismo nocivo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & GotoL'organismo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (di seguito «l'organismo specificato») non è introdotto o diffuso all'interno dell'Unione.⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (GU L 335 del 7.12.2012, pag. 49).

*Articolo 2***Introduzione di *Actinidia* Lindl. nell'Unione**

Il polline vivo e i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di *Actinidia* Lindl. (di seguito «i vegetali specificati») originari di paesi terzi possono essere introdotti nell'Unione solo se rispettano le prescrizioni specifiche per l'introduzione, precisate all'allegato I.

*Articolo 3***Spostamenti dei vegetali specificati all'interno dell'Unione**

I vegetali specificati possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II.

*Articolo 4***Indagini e notifiche relative all'organismo specificato**

1. Gli Stati membri effettuano indagini annuali ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati.

Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno dell'indagine.

2. Quando un operatore professionale sospetta o constata la presenza dell'organismo nei vegetali, nei prodotti vegetali o altri oggetti che si trovano sotto il suo controllo nonché in una zona in cui non ne era stata ancora riscontrata la presenza, ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile, affinché questo adotti le azioni appropriate. Se opportuno, l'operatore professionale provvede altresì ad adottare immediatamente misure precauzionali per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo specificato.

*Articolo 5***Conformità**

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione.

*Articolo 6***Applicazione**


La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2020.

*Articolo 7***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I

Prescrizioni specifiche per l'introduzione nell'Unione di cui all'articolo 2

SEZIONE I

Certificato fitosanitario

- 1) I vegetali specificati originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, secondo quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), primo comma, della direttiva 2000/29/CE (di seguito «il certificato»), che alla voce «Dichiarazione supplementare» riporta le informazioni di cui ai punti 2 e 3.
- 2) Il certificato deve riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
 - a) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne dall'organismo specificato;
 - b) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l'organismo specificato dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali (nel seguito «NPPO» — National Plant Protection Organisation) del paese di origine in conformità alla norma internazionale per le misure fitosanitarie (nel seguito «ISPM» — International Standard for Phytosanitary Measures) n. 4 della FAO ⁽¹⁾;
 - c) I vegetali specificati sono stati prodotti in luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi, definiti per quanto riguarda l'organismo specificato dall'NPPO in conformità alla ISPM n. 10 della FAO ⁽²⁾. I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che esclude efficacemente l'organismo specificato. In tale luogo o sito i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e sono risultati indenni dall'organismo specificato.

Tale luogo o sito di produzione è circondato da una zona avente un raggio di almeno 100 m in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta:


- i) sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento di sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e tutti i vegetali specificati sui quali sono stati riscontrati sintomi di infezione nel corso di tali ispezioni sono stati immediatamente distrutti;
 - ii) tutti i vegetali specificati sono stati immediatamente distrutti;
 - iii) ciascun vegetale specificato è stato regolarmente sottoposto a prove nei momenti più opportuni ed è risultato indenne dall'organismo specificato;
- d) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l'organismo specificato dall'NPPO in conformità alla ISPM n. 10 della FAO. In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati, campionati e sottoposti a prove due volte nei momenti più opportuni durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione e sono risultati indenni dall'organismo specificato.

Tale luogo di produzione è circondato da una zona avente un raggio di 4 500 m in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta:

- i) le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati in tale zona due volte nei momenti più opportuni durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dell'esportazione. L'organismo specificato non è stato rilevato nel corso delle ispezioni ufficiali, né durante il campionamento e le prove;
- ii) tutti i vegetali specificati nel raggio di 500 m da tale luogo di produzione sono stati immediatamente distrutti;
- iii) ciascun vegetale specificato nel raggio di 500 m da tale luogo di produzione è stato regolarmente sottoposto a prove nei momenti più opportuni ed è risultato indenne dall'organismo specificato.

⁽¹⁾ Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione di zone indenni da organismi nocivi), ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2016.

⁽²⁾ Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites (Requisiti per la definizione di luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi), ISPM n. 10 (1999), Roma, IPPC, FAO 2016.



Nei casi di cui ai punti ii) e iii), tutti i vegetali specificati nell'ambito di tale zona e a una distanza tra 500 m e 4 500 m dal luogo di produzione sono stati distrutti o sottoposti a prove secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati fosse inferiore allo 0,1 %.

- 3) Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettere c) o d), il certificato deve inoltre riportare le informazioni indicanti che una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
- a) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettere a) o b) o c);
 - b) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti dall'organismo specificato;
 - c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %.
- 4) Quando vengono fornite le informazioni di cui al punto 2, lettera b), il nome della zona indenne da organismi nocivi deve essere indicato alla voce «Luogo di origine» del certificato.


SEZIONE II

Ispezione

I vegetali specificati introdotti nell'Unione accompagnati da un certificato fitosanitario conforme alla sezione I sono rigorosamente ispezionati e, se del caso, sottoposti a prove per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato presso il punto di entrata o il luogo di destinazione stabilito a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione ⁽¹⁾.

Se i vegetali specificati sono introdotti nell'Unione attraverso uno Stato membro diverso da quello di destinazione, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di entrata informa l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di destinazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).



ALLEGATO II

Prescrizioni per gli spostamenti nell'Unione di cui all'articolo 3

- 1) I vegetali specificati originari dell'Unione possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione ⁽¹⁾ e se rispettano le prescrizioni di cui al punto 2.
- 2) I vegetali specificati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
 - a) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in uno Stato membro notoriamente indenne dall'organismo specificato;
 - b) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona protetta riconosciuta per quanto riguarda l'organismo specificato in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE;
 - c) i vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da organismi nocivi, definita per quanto riguarda l'organismo specificato dall'organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro conformemente alla ISPM n. 4 della FAO ⁽²⁾;
 - d) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo o in un sito di produzione indenni da organismi nocivi, definiti per quanto riguarda l'organismo specificato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine conformemente alla ISPM n. 10 della FAO ⁽³⁾. I vegetali specificati sono stati coltivati in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno che esclude efficacemente l'organismo specificato. In tale luogo o sito i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e sono risultati indenni dall'organismo specificato.

Tale luogo o sito di produzione è circondato da una zona avente un raggio di almeno 100 m in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta:

- i) sono state effettuate ispezioni ufficiali due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento di sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e tutti i vegetali specificati sui quali sono stati riscontrati sintomi di infezione nel corso di tali ispezioni sono stati immediatamente distrutti;
 - ii) tutti i vegetali specificati sono stati immediatamente distrutti;
 - iii) ciascun vegetale specificato è stato regolarmente sottoposto a prove nei momenti più opportuni ed è risultato indenne dall'organismo specificato;
- e) i vegetali specificati sono stati prodotti in un luogo di produzione indenne da organismi nocivi, definito per quanto riguarda l'organismo specificato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine conformemente alla ISPM n. 10 della FAO. In tale luogo i vegetali specificati sono stati ufficialmente ispezionati, campionati e sottoposti a prove due volte nei momenti più opportuni durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento e sono risultati indenni dall'organismo specificato.


Tale luogo di produzione è circondato da una zona avente un raggio di 500 m, di seguito denominata «la zona circostante», in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta:

- i) le ispezioni ufficiali, il campionamento e le prove sono stati effettuati nella zona circostante due volte nei momenti più opportuni durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento. L'organismo specificato non è stato rilevato nel corso delle ispezioni ufficiali, né durante il campionamento e le prove;
- ii) tutti i vegetali specificati nella zona circostante sono stati immediatamente distrutti;
- iii) ciascun vegetale specificato nella zona circostante è stato regolarmente sottoposto a prove nei momenti più opportuni ed è risultato indenne dall'organismo specificato.

⁽¹⁾ Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

⁽²⁾ Requirements for the establishment of the pest free areas (Requisiti per la definizione di zone indenni da organismi nocivi), ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2016.


⁽³⁾ Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites (Requisiti per la definizione di luoghi e siti di produzione indenni da organismi nocivi), ISPM n. 10 (1999), Roma, IPPC, FAO 2016.



La zona circostante è a sua volta circondata da una zona avente una larghezza di 4 km in cui una delle seguenti condizioni è stata soddisfatta:

- i) in seguito a ispezioni ufficiali, campionamento e prove effettuate due volte nei momenti più opportuni per il rilevamento dei sintomi di infezione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento, sono state adottate misure di eradicazione in tutti i casi in cui l'organismo specificato è stato riscontrato nei vegetali specificati. Tali misure hanno comportato la distruzione immediata dei vegetali specificati infetti;
 - ii) tutti i vegetali specificati nell'ambito di tale zona sono stati distrutti;
 - iii) tutti i vegetali specificati nell'ambito di tale zona sono stati sottoposti a prove secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %.
- 3) Nei casi in cui le prescrizioni di cui al punto 2, lettera d) o lettera e), sono rispettate, i vegetali specificati devono inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni:
- a) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni conformi al punto 2, lettere a) o b) o c) o d);
 - b) i vegetali specificati provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte a prove individuali che hanno confermato che erano esenti dall'organismo specificato;
 - c) i vegetali specificati sono stati sottoposti a prove secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'affidabilità del 99 % che il livello di presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati è inferiore allo 0,1 %.
- 4) I vegetali specificati introdotti nell'Unione conformemente all'allegato I che provengono da paesi terzi possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante di cui al punto 1.

17CE0743



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/199 DEL CONSIGLIO**del 6 febbraio 2017****che attua l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.
- (2) Il 13 e 19 ottobre 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni identificative relative a ventuno persone e un'entità soggette alle misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹⁾ GUL 193 del 23.7.2005, pag. 1.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI



ALLEGATO

Le voci riguardanti persone ed entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«a) Elenco delle persone di cui agli articoli 2 e 2 bis

1. Eric BADEGE

Data di nascita: 1971

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012

Indirizzo: Ruanda (a inizio 2016)

Altre informazioni: fuggito in Ruanda nel marzo 2013 e a inizio 2016 viveva ancora in quel paese.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Eric Badege è stato tenente colonnello e personalità di riferimento dell'M23 a Masisi e ha comandato alcune operazioni che hanno destabilizzato parti del territorio di Masisi nella provincia del Kivu settentrionale. In quanto comandante militare dell'M23, Badege si è reso responsabile di gravi violazioni, tra cui atti contro bambini o donne in situazioni di conflitto armato. Dopo maggio 2012 Raia Mutomboki, sotto il comando dell'M23, ha ucciso centinaia di civili in una serie di attacchi coordinati. Nell'agosto 2012 Badege ha effettuato attacchi congiunti che hanno comportato l'uccisione indiscriminata di civili. Questi attacchi erano organizzati congiuntamente da Badege e dal colonnello Makoma Semivumbi Jacques. Ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato.

Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo era stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando «voleva abbandonarci». La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni, almeno 33 nuove reclute e altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha raccontato a HRW “[q]uando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente”.

Badege è fuggito in Ruanda nel marzo 2013 e a inizio 2016 viveva in quel paese.

2. Frank Kakolele BWAMBALE

[alias: a) Frank Kakorere; b) Frank Kakorere Bwambale; c) Aigle Blanc]


Designazione: Generale delle FARDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1° novembre 2005

Indirizzo: Kinshasa, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)

Altre informazioni: ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. A giugno 2011 residente a Kinshasa. Dal 2010 Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del “Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés” (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011. Le autorità dell'RDC lo hanno arrestato nel dicembre 2013 a Beni, provincia del Kivu settentrionale, in quanto avrebbe bloccato il processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR). Ha lasciato l'RDC e ha vissuto in Kenya per un certo periodo, prima di essere richiamato dal governo dell'RDC per assisterlo in merito alla situazione nel territorio di Beni. È stato arrestato nell'ottobre 2015 nella zona di Mambasa, essendo sospettato di sostenere un gruppo Mai Mai, ma non è stata avviata l'azione penale e a giugno 2016 viveva a Kinshasa.



Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Frank Kakolele Bwambale era il leader dell'RDC-ML, che esercitava un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e manteneva il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Dal 2010 Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del "Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés" (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.

Ha lasciato l'RDC e ha vissuto in Kenya per un certo periodo prima di essere richiamato dal governo dell'RDC per fornire assistenza in merito alla situazione nel territorio di Beni. È stato arrestato nell'ottobre 2015 vicino a Mambasa, essendo sospettato di sostenere un gruppo Mai Mai, ma non è stata avviata l'azione penale. A giugno 2016 Kakolele viveva a Kinshasa.

3. Gaston IYAMUREMYE

[*alias*: a) Byiringiro Victor Rumuli; b) Victor Rumuri; c) Michel Byiringiro; d) Rumuli]

Designazione: a) presidente ad interim delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR); b) primo vicepresidente delle FDLR-FOCA; c) maggiore generale delle FDLR-FOCA

Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: a) distretto di Musanze, provincia settentrionale, Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda.

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1° dicembre 2010

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Gaston Iyamuremye è il primo vicepresidente delle FDLR, nonché il presidente ad interim. Ha anche il grado di maggiore generale nell'ala armata delle FDLR, chiamata FOCA. Dal giugno 2016 Iyamuremye si trova nella provincia del Kivu settentrionale della Repubblica democratica del Congo.

4. Innocent KAINA

[*alias* a): Colonnello Innocent KAINA; b): India Queen]

Designazione: ex vicecomandante dell'M23

Indirizzo: Uganda (a inizio 2016)

Data di nascita: novembre 1973

Luogo di nascita: Bunagana, territorio di Rutshuru, Repubblica democratica del Congo

Data della designazione ONU: 30 novembre 2012

Altre informazioni: È diventato vicecomandante dell'M23 dopo la fuga in Ruanda della fazione di Bosco Taganda nel marzo 2013. È fuggito in Uganda nel novembre 2013. In Uganda (a inizio 2016).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Innocent Kaina era comandante di settore e poi vicecomandante del Movimento del 23 marzo (M23). Era responsabile di, e ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Nel luglio del 2007 il tribunale militare di guarnigione di Kinshasa ha condannato Kaina per crimini contro l'umanità commessi nel distretto di Ituri tra maggio 2003 e dicembre 2005. È stato rilasciato nel 2009 nel quadro dell'accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Come membro delle FARDC, nel 2009 si è reso responsabile di esecuzioni, sequestri e menomazioni nel territorio di Masisi. Come comandante agli ordini del generale Taganda ha avviato l'ammutinamento dell'ex CNDP, nel territorio di Rutshuru, nell'aprile 2012. Ha garantito la sicurezza dei militari ammutinati al di fuori di Masisi. Tra maggio e agosto 2012 ha sovrinteso al reclutamento e all'addestramento di oltre 150 bambini per la ribellione dell'M23, sparando ai bambini che avevano tentato la fuga. Nel luglio 2012 si è recato a Berunda e Degho per attività di mobilitazione e reclutamento per conto dell'M23. Kaina è fuggito in Uganda nel novembre 2013 e si trovava ancora in quel paese a inizio 2016.



6. Germain KATANGA

Cittadinanza: congolese

Data di nascita: 28 aprile 1978

Luogo di nascita: Mambasa, provincia di Ituri, Repubblica democratica del Congo

Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (in prigione)

Data della designazione ONU: 1º novembre 2005.

Altre informazioni: nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Inizialmente condannato il 23 maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la camera d'appello della CPI ha ridotto la sua condanna e ne ha determinato il termine al 18 gennaio 2016. Sebbene detenuto nei Paesi Bassi per la durata del processo, Katanga è stato trasferito in una prigione dell'RDC nel dicembre 2015 e accusato di altri crimini precedentemente commessi a Ituri.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Germain Katanga era il comandante dell'FRPI. È stato coinvolto in trasferimenti d'armi, in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. È stato consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Inizialmente condannato il 23 maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la camera d'appello della CPI ha ridotto la sua condanna e ne ha determinato il termine al 18 gennaio 2016. Sebbene detenuto nei Paesi Bassi per la durata del processo, Katanga è stato trasferito in una prigione dell'RDC nel dicembre 2015 e accusato di altri crimini precedentemente commessi a Ituri.

7. Thomas LUBANGA

Luogo di nascita: Ituri, Repubblica democratica del Congo

Cittadinanza: congolese

Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (in prigione)

Data della designazione ONU: 1º novembre 2005

Altre informazioni: Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato alla CPI il 17 marzo 2006. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Il 1º dicembre 2014 i giudici della sezione degli appelli della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna di Lubanga. Trasferito in una prigione dell'RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Thomas Lubanga era il presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani e consegnato dalle autorità congolese alla CPI il 17 marzo 2006. È stato riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012 ed è stato condannato a 14 anni di detenzione. Il 1º dicembre 2014 i giudici della sezione degli appelli della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna. Trasferito in una prigione dell'RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva.

9. Khawa Panga MANDRO

[alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro; c) Kawa Mandro; d) Yves Andoul Karim; e) Mandro Panga Kahwa; f) Yves Khawa Panga Mandro; g) Chief Kahwa; h) Kawa]

Data di nascita: 20 agosto 1973

Luogo di nascita: Bunia, Repubblica democratica del Congo

Indirizzo: Uganda (a maggio 2016)

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1º novembre 2005



Altre informazioni: Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolese nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 il tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle sue vittime. Ha scontato la pena e risiede in Uganda dal maggio 2016.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Khawa Panga Mandro era il presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002. È stato detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. È stato arrestato dalle autorità congolese nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 il tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle sue vittime. Ha scontato la pena e risiede in Uganda dal maggio 2016.

10. Callixte MBARUSHIMANA

Designazione: segretario esecutivo delle FDLR

Data di nascita: 24 luglio 1963

Luogo di nascita: Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009. Trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011 e rilasciato dalla CPI a fine 2011. Eletto segretario esecutivo delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Callixte Mbarushimana era segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR fino al suo arresto. Come leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. È stato arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009. È stato trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011 ma rilasciato a fine 2011. È stato rieletto segretario esecutivo delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.

12. Sylvestre MUDACUMURA

[alias: a) Mupenzi Bernard; b) General Major Mupenzi; c) General Mudacumura; d) Pharaoh; e) Radja]

Designazione: a) comandante delle FDLR-FOCA; b) tenente generale delle FDLR-FOCA

Data di nascita: 1954


Luogo di nascita: Cellule Ferege, settore di Gatumba, comune di Kibilira, prefettura di Gisenyi, Ruanda

Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1º novembre 2005

Altre informazioni: La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Mudacumura il 12 luglio 2012 per nove capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi attacco a civili, omicidio, mutilazione, trattamento crudele, stupro, tortura, distruzione di proprietà, saccheggio e vessazioni della dignità della persona, presumibilmente commessi tra il 2009 e il 2010 nell'RDC.



Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sylvestre Mudacumura è il comandante delle FOCA, l'ala armata delle FDLR, ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Mudacumura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare maggior Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007. A metà del 2016 Mudacumura era ancora il comandante generale dell'ala armata delle FDLR, con il grado di tenente generale, e si trovava nella provincia del Kivu settentrionale della Repubblica democratica del Congo.

14. Leopold MUJYAMBERE

[alias: a) Musenyeri; b) Achille; c) Frere Petrus Ibrahim]

Designazione: a) capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA; b) vicecomandante ad interim delle FDLR-FOCA

Indirizzo: Kinshasa, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)

Data di nascita: a) 17 marzo 1962; b) all'incirca 1966

Luogo di nascita: Kigali, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: nel 2014 è stato nominato vicecomandante f.f. delle FDLR-FOCA. Arrestato a Goma, RDC, dai servizi di sicurezza congolese all'inizio di maggio 2016 e trasferito a Kinshasa.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Leopold Mujyambere era comandante della seconda divisione delle FOCA, l'ala armata delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) e (e) del Consiglio di sicurezza.

Nel giugno 2011 era il comandante delle FOCA del settore operativo del Kivu meridionale, poi chiamato "Amazon". È stato in seguito promosso a capo di Stato maggiore delle FOCA, e poi a vicecomandante f.f. nel 2014. È stato arrestato a Goma, RDC, dai servizi di sicurezza congolese all'inizio di maggio 2016 e trasferito a Kinshasa.

15. Jamil MUKULU

[alias: a) Steven Alirabaki; b) David Kyagulanyi; c) Musezi Talengelanimiro; d) Mzee Tutu; e) Abdullah Junjuaka; f) Alilabaki Kyagulanyi; g) Hussein Muhammad; h) Nicolas Luumu; i) Julius Elius Mashauri; j) David Amos Mazengo; k) Professor Musharaf; l) Talengelanimiro]

Designazione: a) capo delle Forze Democratiche Alleate (ADF); b) comandante delle Forze Democratiche Alleate


Indirizzo: sarebbe in prigione in Uganda (da settembre 2016)

Data di nascita: a) 1965; b) 1° gennaio 1964

Luogo di nascita: Villaggio di Ntoke, sottocontea di Ntenjeru, distretto di Kayunga, Uganda

Cittadinanza: ugandese

Data di designazione da parte dell'ONU: 12 ottobre 2011



Altre informazioni: arrestato nell'aprile 2015 in Tanzania ed estradato in Uganda nel luglio 2015. Dal settembre 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato secondo la legge ugandese per crimini di guerra e gravi violazioni della convenzione di Ginevra.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo fonti pubbliche e relazioni ufficiali, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu è il capo militare delle ADF, un gruppo armato straniero operante nell'RDC, e ostacola il disarmo, il rimpatrio e il reinsediamento volontario dei combattenti delle ADF, come previsto dal punto 4 b) della risoluzione 1857 (2008). Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite ha riferito che Jamil Mukulu ha fornito un sostegno materiale e umano alle ADF quale gruppo armato che opera sul territorio dell'RDC. Secondo varie fonti, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu ha ottenuto finanziamenti, ha influenzato le politiche delle ADF e ha assunto responsabilità dirette di comando e controllo delle forze delle ADF, segnatamente nella supervisione dei legami con reti terroristiche internazionali.

16. Ignace MURWANASHYAKA

[alias: Dr. Ignace]

Titolo: Dr.

Designazione: presidente delle FDLR

Indirizzo: Germania (in prigione)

Data di nascita: 14 maggio 1963

Luogo di nascita: a) Butera, Ruanda; b) Ngoma, Butare, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data di designazione da parte dell'ONU: 1º novembre 2005

Altre informazioni: arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009 e condannato da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero e per la partecipazione a crimini di guerra. Ha ricevuto una condanna a 13 anni ed è in carcere in Germania dal giugno 2016. Rieletto presidente delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ignace Murwanashyaka presiede le FDLR ed esercita un'influenza sulle politiche di tali forze, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Era in contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009); impartiva ordini all'alto comando militare; era coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità delle FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego; e gestiva ingenti somme di denaro ricavato dalla vendita illegale di risorse naturali nelle zone sotto il controllo delle FDLR. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale. È stato arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009 e condannato da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero e per la partecipazione a crimini di guerra. Ha ricevuto una condanna a 13 anni ed è in carcere in Germania dal giugno 2016. È stato rieletto presidente delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.

17. Straton MUSONI

[alias: IO Musoni]

Designazione: ex vicepresidente delle FDLR

Data di nascita: a) 6 aprile 1961; b) 4 giugno 1961

Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data di designazione da parte dell'ONU: 29 marzo 2007



Altre informazioni: arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009, condannato a otto anni da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero. Musoni è stato scarcerato immediatamente dopo il processo per avere scontato oltre cinque anni di pena.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Straton Musoni è stato vicepresidente delle FDLR, un gruppo armato straniero che opera nell'RDC. Ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005). È stato arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009, condannato a otto anni da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero. È stato scarcerato immediatamente dopo il processo per avere scontato oltre cinque anni di pena.

18. Jules MUTEBUTSI

[alias: a) Jules Mutebusi; b) Jules Mutebuzi; c) Colonel Mutebutsi]

Data di nascita: 1964

Luogo di nascita: Minembwe, Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo

Cittadinanza: congolese

Data di designazione da parte dell'ONU: 1° novembre 2005

Altre informazioni: ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nell'RDC. Sarebbe deceduto a Kigali il 9 maggio 2014.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Jules Mutebutsi si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Era implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi. È stato vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC fino all'aprile 2004, quando è stato destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Sarebbe deceduto a Kigali il 9 maggio 2014.

20. Mathieu Chui NGUDJOLO

[alias: Cui Ngudjolo]

Cittadinanza: congolese

Indirizzo: Repubblica democratica del Congo

Data di nascita: 8 ottobre 1970

Luogo di nascita: Bunia, provincia di Ituri, Repubblica democratica del Congo

Data di designazione da parte dell'ONU: 1° novembre 2005

Altre informazioni: Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012, la sentenza è stata confermata dalla camera di appello il 27 febbraio 2015. Ngudjolo ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi, domanda che è stata respinta. L'11 maggio 2015 è stato espulso verso l'RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mathieu Chui Ngudjolo è stato capo di Stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è stato responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006. È stato arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Il governo dell'RDC l'ha successivamente consegnato alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. È stato assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012 e la sentenza è stata confermata dalla camera di appello il 27 febbraio 2015. Ngudjolo ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi, domanda che è stata respinta. L'11 maggio 2015 è stato espulso verso l'RDC.



21. Floribert Ngabu NJABU

[*alias*: a) Floribert Njabu Ngabu; b) Floribert Ndjabu; c) Floribert Ngabu Ndjabu]

Cittadinanza: congolese, Repubblica democratica del Congo; passaporto n. OB 0243318

Data di nascita: 23 maggio 1971

Data di designazione da parte dell'ONU: 1º novembre 2005

Altre informazioni: agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha presentato domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo. Nel luglio 2014 è stato espulso dai Paesi Bassi verso l'RDC, dove è stato posto in stato di arresto.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha presentato domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo; il caso è ora in fase di appello.

23. Felicien NSANZUBUKIRE

[*alias*: Fred Irakeza]

Designazione: a) comandante di sottosettore delle FDLR-FOCA; b) colonnello delle FDLR-FOCA

Indirizzo: provincia del Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: a) Murama, Kigali, Ruanda; b) Rubungo, Kigali, Ruanda; c) Kinyinya, Kigali, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data di designazione da parte dell'ONU: 1º dicembre 2010

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania, attraverso il lago Tanganica, verso le unità delle FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale. A gennaio 2016, Felicien Nsanzubukire era comandante di sottosettore delle FDLR-FOCA nella provincia del Kivu meridionale e aveva il grado di colonnello.

24. Pacifique NTAWUNGUKA

[*alias*: a) Pacifique Ntawungula; b) Colonel Omega; c) Nzeri; d) Israel]

Designazione: a) comandante del settore "SONOKI" delle FDLR-FOCA; b) brigadiere generale delle FDLR-FOCA

Indirizzo: territorio di Rutshuru, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)

Data di nascita: a) 1º gennaio 1964; b) all'incirca 1964

Luogo di nascita: Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data di designazione da parte dell'ONU: 3 marzo 2009



Altre informazioni: ha ricevuto una formazione militare in Egitto.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Pacifique Ntawunguka era comandante della prima divisione delle FOCA, l'ala armata delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP4 (d) ed (e) del Consiglio di sicurezza. Ha ricevuto una formazione militare in Egitto.

A metà del 2016 Pacifique Ntawunguka era comandante del settore "SONOKI" delle FDLR-FOCA nella provincia del Kivu settentrionale.

26. Stanislas NZEYIMANA

[alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayoy; b) Izabayoy Deo; c) Jules Mateso Mlamba; d) Bigaruka; e) Bigurura]

Designazione: ex vicecomandante delle FDLR-FOCA

Data di nascita: a) 1° gennaio 1966; b) 28 agosto 1966; c) all'incirca 1967

Luogo di nascita: Mugusa, Butare, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data di designazione da parte dell'ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: scomparso mentre si trovava in Tanzania all'inizio del 2013. Dal giugno 2016 si sono perse le sue tracce.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Stanislas Nzeyimana era vicecomandante delle FOCA, il braccio armato delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP4 (d) ed (e) del Consiglio di sicurezza.

Stanislas Nzeyimana è scomparso in Tanzania all'inizio del 2013 e dal giugno 2016 si sono perse le sue tracce.

28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA

[alias: Jean-Marie Rugerero]

Designazione: presidente dell'M23


Indirizzo: Rubavu/Mudende, Ruanda

Data di nascita: a) all'incirca 1960; b) 9 settembre 1966

Luogo di nascita: Bukavu, Repubblica democratica del Congo

Data di designazione da parte dell'ONU: 31 dicembre 2012

Altre informazioni: entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. Dal 2016 risiede in Ruanda. Nel giugno 2016 ha partecipato alla creazione di un nuovo partito politico congolese, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).



Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

In un documento del 9 luglio 2012 firmato dal leader dell'M23 Sultani Makenga si nomina Runiga coordinatore dell'ala politica dell'M23. Secondo tale documento, la nomina di Runiga è stata dettata dall'esigenza di assicurare la visibilità della causa dell'M23. Runiga era anche noto come il "presidente" dell'M23 in messaggi pubblicati sul sito del gruppo. Il suo ruolo di leader era confermato dalla relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, che fa riferimento a Runiga come "il leader dell'M23".

Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti, Runiga ha guidato una delegazione che si è recata a Kampala, Uganda, il 29 luglio 2012 e ha messo a punto il programma in 21 punti del movimento M23 in vista degli imminenti negoziati in sede di Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'RDC che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nell'RDC come bambini soldato. Secondo la relazione IPIS del novembre 2012, l'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo era stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando "voleva abbandonarci". La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni, almeno 33 nuove reclute e altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha raccontato a HRW "[q]uando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente".

Runiga è entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu. Alla metà del 2016 risiedeva in Ruanda. Nel giugno 2016 ha partecipato alla creazione di un nuovo partito politico congolese, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

30. Bosco TAGANDA

alias: a) Bosco Ntaganda; b) Bosco Ntagenda; c) General Taganda; d) Lydia (quando faceva parte delle APR); e) Terminator; f) Tango Romeo (nome in codice); g) Romeo (nome in codice); h) Major]

Indirizzo: L'Aia, Paesi Bassi (nel giugno 2016)

Data di nascita: tra il 1973 e il 1974

Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda

Cittadinanza: congolese

Data di designazione da parte dell'ONU: 1° novembre 2005

Altre informazioni: nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato brigadiere generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009 vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità; il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bosco Taganda era comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di Stato maggiore del CNDP, ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja nel novembre 2008.



NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. Nel giugno 2011 risiedeva a Goma ed era proprietario di grandi aziende agricole nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. È stato nominato brigadiere generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. È stato capo di Stato maggiore del CNDP e successivamente è diventato comandante militare del CNDP dopo l'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. A partire dal gennaio 2009 era vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nelle province del Kivu settentrionale e del Kivu meridionale. È entrato in Ruanda nel marzo 2013, si è consegnato spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo ed è stato successivamente trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità. Il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.

b) Elenco delle entità di cui agli articoli 2 e 2 bis

1. ADF (Forze democratiche alleate)

[*alias*: a) Forze democratiche alleate — Esercito nazionale di liberazione dell'Uganda; b) ADF/NALU; c) NALU]

Indirizzo: provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo

Data di designazione da parte dell'ONU: 30 giugno 2014

Altre informazioni: fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu, è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Le Forze democratiche alleate (ADF) sono state create nel 1995 e si trovano nella regione montagnosa lungo la frontiera RDC-Uganda. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la Repubblica democratica del Congo, che cita funzionari ugandesi e fonti dell'ONU, nel 2013 le ADF disponevano di una forza di combattenti armati stimata tra 1 200 e 1 500 unità, situata nel nord-est del territorio di Beni, provincia del Kivu settentrionale, vicino al confine con l'Uganda. Le stesse fonti stimano a una cifra compresa tra 1 600 e 2 500 unità, donne e bambini compresi, i membri complessivi delle ADF. A causa dell'offensiva militare da parte delle Forze armate congolese (FARDC) e della missione ONU per la stabilizzazione dell'RDC (MONUSCO), condotta nel 2013 e 2014, le ADF hanno disperso i loro combattenti in numerose basi più piccole e trasferito donne e bambini nelle zone ad ovest di Beni e lungo la frontiera Ituri-Kivu settentrionale. Il comandante militare delle ADF è Hood Lukwago e il responsabile di più alto grado Jamil Mukulu, già sottoposto a sanzioni.

Le ADF hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale e della UNSCR 2078 (2012), fra cui quanto indicato qui di seguito.

Le ADF hanno reclutato e impiegato bambini soldato in violazione del diritto internazionale applicabile [UNSCR punto 4 (d)].

Secondo la sua relazione conclusiva del 2013, il gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC ha intervistato tre ex combattenti delle ADF scappati nel 2013, che hanno descritto il modo in cui i reclutatori delle ADF in Uganda attiravano le persone nell'RDC con false promesse di lavoro (per gli adulti) e istruzione gratuita (per i bambini) e li obbligavano quindi ad aderire alle ADF. Secondo la stessa relazione, gli ex combattenti delle ADF hanno detto al gruppo di esperti che le squadre di addestramento delle ADF sono composte normalmente da uomini adulti e ragazzi e due ragazzi scappati dalle ADF nel 2013 hanno dichiarato di avere ricevuto addestramento militare dalle ADF. La relazione comprende anche una descrizione dell'addestramento delle ADF, fornita da un "ex bambino soldato delle ADF".

Secondo la relazione conclusiva del 2012 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, le ADF reclutano bambini, come dimostra il caso di un reclutatore delle ADF catturato dalle autorità ugandesi a Kasese con sei giovani ragazzi mentre si recava nell'RDC nel luglio 2012.

Un esempio specifico di reclutamento e impiego di bambini da parte delle ADF è illustrato in una lettera del 6 gennaio 2009 dell'ex direttrice di Human Rights Watch per l'Africa, Georgette Gagnon, all'ex ministro della giustizia ugandese, Kiddhu Makubuyu, secondo cui un ragazzo di nome Bushobozi Irumba era stato rapito dalle ADF nel 2000, quando aveva nove anni. Gli era richiesto di fornire trasporto e altri servizi ai combattenti delle ADF.

Oltre a ciò, la "relazione Africa" citava fonti secondo cui le ADF recluterebbero bambini di soli 10 anni come bambini soldato e un portavoce delle Forze per la difesa del popolo ugandese (UPDF) secondo cui l'UPDF avrebbe salvato 30 bambini da un campo di addestramento sull'isola di Buvuma nel lago Vittoria.



Le ADF hanno anche commesso gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale contro donne e bambini, tra cui uccisioni, menomazioni e violenze sessuali [UNSCR, punto 4 (e)].

Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, nel 2013 le ADF hanno attaccato numerosi villaggi, costringendo oltre 66 000 persone a fuggire in Uganda. Tali attacchi hanno provocato lo spopolamento di una vasta area, controllata da allora dalle ADF che rapiscono e uccidono gli abitanti che tornano nei loro villaggi. Fra luglio e settembre 2013 le ADF hanno decapitato almeno cinque persone nella zona di Kamango; varie altre sono state uccise con armi da fuoco e decine rapite. Queste azioni terrorizzano la popolazione locale e la scoraggiano dal ritornare a casa.

Global Horizontal Note, un meccanismo di monitoraggio e comunicazione di gravi violazioni ai danni di bambini in situazioni di conflitto armato, ha riferito al gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza per i bambini nei conflitti armati (CAAC) che nel periodo di riferimento ottobre-dicembre 2013, le ADF si sono rese responsabili di 14 dei 18 incidenti documentati che hanno coinvolto bambini, fra cui un incidente verificatosi l'11 dicembre 2013 nel territorio di Beni, Kivu settentrionale, quando le ADF hanno attaccato il villaggio di Musuku uccidendo 23 persone, fra cui 11 bambini (tre femmine e otto maschi), di età compresa fra 2 mesi e 17 anni. Tutte le vittime, fra cui due bambini sopravvissuti all'attacco, sono state gravemente mutilate a colpi di machete.


La relazione del segretario generale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto del marzo 2014 individua le "Forze alleate democratiche — Esercito nazionale per la liberazione dell'Uganda" nel suo elenco delle "Parties credibly suspected of committing or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict" (parti ragionevolmente sospettate di avere commesso o essere responsabili di stupro o altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato).

Le ADF hanno anche partecipato ad attacchi contro operatori della MONUSCO [UNSCR punto 4 (i)].

Infine, la missione ONU per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) ha riferito che le ADF hanno condotto almeno due attacchi contro suoi operatori. Nel primo caso, il 14 luglio 2013, si è trattato di un attacco a una pattuglia della MONUSCO sulla strada fra Mbau e Kamango. L'attacco è descritto nella relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC. Il secondo attacco si è verificato il 3 marzo 2014, quando un veicolo della MONUSCO è stato attaccato con granate a dieci chilometri dall'aeroporto di Mavivi, nel territorio di Beni, ferendo cinque operatori.

Fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu (CDi.015), è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 è detenuto dalla polizia in attesa di essere processato.»

17CE0744



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/200 DELLA COMMISSIONE
del 1º febbraio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale


Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un apparecchio elettronico che utilizza la tecnologia di trasmissione audio digitale (DAB) e di modulazione di frequenza (FM) per la ricezione di emissioni di radiodiffusione. Le sue dimensioni complessive sono circa 115 × 180 × 120 mm ed è in grado di funzionare senza una sorgente esterna di energia.</p> <p>L'apparecchio è dotato di un altoparlante incorporato, Bluetooth/Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) (che consente all'apparecchio, mediante una connessione senza fili, di riprodurre suoni da dispositivi per la riproduzione del suono — ad esempio lettori MP3 — dotati di profilo Bluetooth/A2DP), di una presa di collegamento per le cuffie e di una presa di collegamento a un trasformatore elettrico esterno.</p>	8527 19 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla sezione XVI, nota 3, e dal testo dei codici NC 8527 e 8527 19 00.</p> <p>Oltre alla funzione di ricezione di emissioni di radiodiffusione, l'apparecchio riceve, converte e trasmette dati (tramite il profilo A2DP), funzione rientrante nella voce 8517 (cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2016/2224 della Commissione) ⁽¹⁾. L'apparecchio non può pertanto essere considerato combinato con un apparecchio per la riproduzione del suono (funzione rientrante nella voce 8519).</p> <p>Va perciò classificato nel codice NC 8527 19 00 come apparecchio ricevente per la radiodiffusione non combinato con un apparecchio per la riproduzione del suono.</p>

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2224 della Commissione, del 5 dicembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 22).

17CE0745



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/201 DELLA COMMISSIONE**del 6 febbraio 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluralaner per quanto riguarda il suo limite massimo di residui****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,


visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.
- (2) Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 ⁽²⁾ della Commissione sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.
- (3) La sostanza fluralaner non figura in tale tabella.
- (4) Una domanda per la determinazione degli LMR per il fluralaner nel pollo è stata presentata all'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
- (5) In base al parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato di fissare un LMR per il fluralaner nei tessuti e nelle uova di pollo.
- (6) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.
- (7) L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare l'LMR per il fluralaner dai tessuti e dalle uova di pollo ai tessuti e alle uova di altre specie di pollame.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.
- (9) È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le misure eventualmente necessarie per conformarsi al nuovo LMR.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

⁽¹⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GUL 15 del 20.1.2010, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marchiatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7. del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Fluralaner	Fluralaner	Pollame	65 µg/kg 650 µg/kg 650 µg/kg 420 µg/kg 1 300 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso in porzioni naturali Fegato Rene Uova	NESSUNA	Agenti antiparassitari/Agenti attivi contro gli ectoparassiti»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/202 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	117,0
	TN	311,6
	TR	152,5
	ZZ	193,7
0707 00 05	MA	80,2
	TR	190,4
	ZZ	135,3
0709 91 00	EG	181,2
	ZZ	181,2
0709 93 10	MA	127,5
	TR	232,8
	ZZ	180,2
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	42,1
	IL	80,5
	MA	45,8
	TN	56,1
	TR	75,5
	ZZ	60,0
	ZZ	60,0
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	91,5
	IL	128,4
	JM	112,4
	MA	89,0
	TR	86,0
	ZZ	101,5
	ZZ	101,5
	ZZ	101,5
0805 22 00	IL	92,6
	MA	87,8
	ZZ	90,2
0805 50 10	EG	85,5
	TR	82,0
	ZZ	83,8
0808 10 80	CN	139,4
	US	205,0
	ZZ	172,2
0808 30 90	CN	112,5
	TR	154,0
	ZA	115,1
	ZZ	127,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/203 DEL CONSIGLIO**del 6 febbraio 2017****che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) In data 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.
- (2) Il 13 e 19 ottobre 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni identificative relative a ventuno persone e un'entità soggette alle misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

F. MOGHERINI

¹⁾ GUL 336 del 21.12.2010, pag. 30.



ALLEGATO

Le voci riguardanti persone ed entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«a) elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1. Eric BADEGE

Data di nascita: 1971

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 31 dicembre 2012

Indirizzo: Ruanda (a inizio 2016)

Altre informazioni: fuggito in Ruanda nel marzo 2013 tuttora in questo paese a inizio del 2016.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Eric Badege è stato tenente colonnello e personalità di riferimento dell'M23 a Masisi e ha comandato alcune operazioni che hanno destabilizzato parti del territorio di Masisi nella provincia del Kivu settentrionale. In quanto comandante militare dell'M23, Badege si è reso responsabile di gravi violazioni, tra cui atti contro bambini o donne in situazioni di conflitto armato. Dopo maggio 2012 Raia Mutomboki, sotto il comando dell'M23, ha ucciso centinaia di civili in una serie di attacchi coordinati. Nell'agosto 2012 Badege ha effettuato attacchi congiunti che hanno comportato l'uccisione indiscriminata di civili. Questi attacchi erano organizzati congiuntamente da Badege e dal colonnello Makoma Semivumbi Jacques. Ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato.

Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo era stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando «voleva abbandonarci». La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni, almeno 33 nuove reclute e altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha raccontato a HRW «[q]uando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente.»

Badege è fuggito in Ruanda nel marzo 2013 e a inizio 2016 viveva in quel paese.

2. Frank Kakolele BWAMBALE

(alias: a) Frank Kakorere b) Frank Kakorere Bwambale c) Aigle Blanc)

Designazione: Generale delle FARDC

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1º novembre 2005

Indirizzo: Kinshasa, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)

Altre informazioni: Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. A giugno 2011 residente a Kinshasa. Dal 2010 Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del «Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés» (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011. Le autorità dell'RDC lo hanno arrestato nel dicembre 2013 a Beni, provincia del Kivu settentrionale, in quanto avrebbe bloccato il processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento (DDR). Ha lasciato l'RDC e ha vissuto in Kenya per un certo periodo, prima di essere richiamato dal governo dell'RDC per assisterlo in merito alla situazione nel territorio di Beni. È stato arrestato nell'ottobre 2015 nella zona di Mambasa, essendo sospettato di sostenere un gruppo Mai Mai, ma non è stata avviata l'azione penale e a giugno 2016 viveva a Kinshasa.



Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Frank Kakolele Bwambale era il leader dell'RDC-ML, che esercitava un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e manteneva il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Dal 2010 Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del «Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés» (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.

Ha lasciato l'RDC e ha vissuto in Kenya per un certo periodo prima di essere richiamato dal governo dell'RDC per fornire assistenza in merito alla situazione nel territorio di Beni. È stato arrestato nell'ottobre 2015 vicino a Mambasa, essendo sospettato di sostenere un gruppo Mai Mai, ma non è stata avviata l'azione penale. A giugno 2016 Kakolele viveva a Kinshasa.

3. Gaston IYAMUREMYE

(alias: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)

Designazione: a) presidente ad interim delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR); b) primo vicepresidente delle FDLR-FOCA c) maggiore generale delle FDLR-FOCA

Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: a) distretto di Musanze, provincia settentrionale, Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda.

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1° dicembre 2010

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Gaston Iyamuremye è il primo vicepresidente delle FDLR, nonché il presidente ad interim. Ha anche il grado di maggiore generale nell'ala armata delle FDLR, chiamata FOCA. Dal giugno 2016 Iyamuremye si trova nella provincia del Kivu settentrionale della Repubblica democratica del Congo.

4. Innocent KAINA

(alias a): Colonnello Innocent KAINA, b): India Queen)

Designazione: ex vicecomandante dell'M23

Indirizzo: Uganda (a inizio 2016)

Data di nascita: novembre 1973


Luogo di nascita: Bunagana, territorio di Rutshuru, Repubblica democratica del Congo

Data della designazione ONU: 30 novembre 2012

Altre informazioni: È diventato vicecomandante dell'M23 dopo la fuga in Ruanda della fazione di Bosco Taganda nel marzo 2013. È fuggito in Uganda nel novembre 2013. In Uganda (a inizio 2016).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Innocent Kaina era comandante di settore e poi vicecomandante del Movimento del 23 marzo (M23). Era responsabile di, e ha commesso, violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale. Nel luglio del 2007 il tribunale militare di guarnigione di Kinshasa ha condannato Kaina per crimini contro l'umanità commessi nel distretto di Ituri tra maggio 2003 e dicembre 2005. È stato rilasciato nel 2009 nel quadro dell'accordo di pace tra il governo congolese e il CNDP. Come membro delle FARDC, nel 2009 si è reso responsabile di esecuzioni, sequestri e menomazioni nel territorio di Masisi. Come comandante agli ordini del generale Taganda ha avviato l'ammutinamento dell'ex CNDP, nel territorio di Rutshuru, nell'aprile 2012. Ha garantito la sicurezza dei militari ammutinati al di fuori di Masisi. Tra maggio e agosto 2012 ha sovrinteso al reclutamento e all'addestramento di oltre 150 bambini per la ribellione dell'M23, sparando ai bambini che avevano tentato la fuga. Nel luglio 2012 si è recato a Berunda e Degho per attività di mobilitazione e reclutamento per conto dell'M23. Kaina è fuggito in Uganda nel novembre 2013 e si trovava ancora in quel paese a inizio 2016.



6. Germain KATANGA

Cittadinanza: congolese

Data di nascita: 28 aprile 1978

Luogo di nascita: Mambasa, provincia di Ituri, Repubblica democratica del Congo

Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (in prigione)

Data della designazione ONU: 1º novembre 2005.

Altre informazioni: Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Inizialmente condannato il 23 maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la camera d'appello della CPI ha ridotto la sua condanna e ne ha determinato il termine al 18 gennaio 2016. Sebbene detenuto nei Paesi Bassi per la durata del processo, Katanga è stato trasferito in una prigione dell'RDC nel dicembre 2015 e accusato di altri crimini precedentemente commessi a Ituri.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Germain Katanga era il comandante dell'FRPI. È stato coinvolto in trasferimenti d'armi, in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. È stato consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Inizialmente condannato il 23 maggio 2014 dalla CPI a 12 anni di detenzione per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la camera d'appello della CPI ha ridotto la sua condanna e ne ha determinato il termine al 18 gennaio 2016. Sebbene detenuto nei Paesi Bassi per la durata del processo, Katanga è stato trasferito in una prigione dell'RDC nel dicembre 2015 e accusato di altri crimini precedente commessi a Ituri.

7. Thomas LUBANGA

Luogo di nascita: Ituri, Repubblica democratica del Congo

Cittadinanza: congolese

Indirizzo: Repubblica democratica del Congo (in prigione)

Data della designazione ONU: 1º novembre 2005

Altre informazioni: Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani. Consegnato alla CPI il 17 marzo 2006. Riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012, è stato condannato a 14 anni di prigione. Il 1º dicembre 2014 i giudici della sezione degli appelli della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna di Lubanga. Trasferito in una prigione dell'RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Thomas Lubanga era il presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003. È stato arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani e consegnato dalle autorità congolese alla CPI il 17 marzo 2006. È stato riconosciuto colpevole dalla CPI nel marzo 2012 ed è stato condannato a 14 anni di detenzione. Il 1º dicembre 2014 i giudici della sezione degli appelli della CPI hanno confermato la sentenza di colpevolezza e di condanna. Trasferito in una prigione dell'RDC il 19 dicembre 2015 per scontare la sua pena detentiva.

9. Khawa Panga MANDRO

(alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) Chief Kahwa, h) Kawa)

Data di nascita: 20 agosto 1973

Luogo di nascita: Bunia, Repubblica democratica del Congo

Indirizzo: Uganda (a maggio 2016)

Cittadinanza: congolese

Data della designazione ONU: 1º novembre 2005



Altre informazioni: Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolese nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 il tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle sue vittime. Ha scontato la pena e risiede in Uganda dal maggio 2016.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Khawa Panga Mandro era il presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002. È stato detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. È stato arrestato dalle autorità congolese nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati. Nell'agosto 2014 il tribunale militare dell'RDC di Kisangani lo ha riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità e lo ha condannato alla pena di nove anni di detenzione e al pagamento di circa 85 000 dollari a favore delle sue vittime. Ha scontato la pena e risiede in Uganda dal maggio 2016.

10. Callixte MBARUSHIMANA

Designazione: segretario esecutivo delle FDLR

Data di nascita: 24 luglio 1963

Luogo di nascita: Ndusu/Ruhengeri, provincia del Nord, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009. Trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011 e rilasciato dalla CPI a fine 2011. Eletto segretario esecutivo delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Callixte Mbarushimana era segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR fino al suo arresto. Come leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. È stato arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 in forza di mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009. È stato trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011 ma rilasciato a fine 2011. È stato rieletto segretario esecutivo delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.

12. Sylvestre MUDACUMURA

(alias: a) Mupenzi Bernard, b) General Major Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Pharaoh, e) Radja)

Designazione: a) comandante delle FDLR-FOCA, b) tenente generale delle FDLR-FOCA

Data di nascita: 1954

Luogo di nascita: Cellule Ferege, settore di Gatumba, comune di Kibilira, prefettura di Gisenyi, Ruanda

Indirizzo: Provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 1° novembre 2005

Altre informazioni: La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Mudacumura il 12 luglio 2012 per nove capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi attacco a civili, omicidio, mutilazione, trattamento crudele, stupro, tortura, distruzione di proprietà, saccheggio e vessazioni della dignità della persona, presumibilmente commessi tra il 2009 e il 2010 nell'RDC.



Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Sylvestre Mudacumura è il comandante delle FOCA, l'ala armata delle FDLR, ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Mudacumura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare maggior Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007. A metà del 2016 Mudacumura era ancora il comandante generale dell'ala armata delle FDLR, con il grado di tenente generale, e si trovava nella provincia del Kivu settentrionale della Repubblica democratica del Congo.

14. Leopold MUJYAMBERE

(alias: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)

Designazione: a) capo di Stato maggiore delle FDLR-FOCA, b) vicecomandante ad interim delle FDLR-FOCA

Indirizzo: Kinshasa, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)

Data di nascita: a) 17 marzo 1962, b) all'incirca 1966

Luogo di nascita: Kigali, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data della designazione ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: Nel 2014 è stato nominato vicecomandante f.f. delle FDLR-FOCA. Arrestato a Goma, RDC, dai servizi di sicurezza congolese all'inizio di maggio 2016 e trasferito a Kinshasa.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Leopold Mujyambere era comandante della seconda divisione delle FOCA, l'ala armata delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) e (e) del Consiglio di sicurezza.

Nel giugno 2011 era il comandante delle FOCA del settore operativo del Kivu meridionale, poi chiamato «Amazon». È stato in seguito promosso a capo di Stato maggiore delle FOCA, e poi a vicecomandante f.f. nel 2014. È stato arrestato a Goma, RDC, dai servizi di sicurezza congolese all'inizio di maggio 2016 e trasferito a Kinshasa.

15. Jamil MUKULU

(alias: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) Professor Musharaf, l) Talengelanimiro)

Designazione: a) capo delle Forze Democratiche Alleate (ADF), b) comandante, Forze Democratiche Alleate


Indirizzo: sarebbe in prigione in Uganda (da settembre 2016)

Data di nascita: a) 1965, b) 1° gennaio 1964

Luogo di nascita: Villaggio di Ntoke, sottocontea di Ntenjeru, distretto di Kayunga, Uganda

Cittadinanza: ugandese

Data di designazione da parte dell'ONU: 12 ottobre 2011



Altre informazioni: arrestato nell'aprile 2015 in Tanzania ed estradato in Uganda nel luglio 2015. Dal settembre 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato secondo la legge ugandese per crimini di guerra e gravi violazioni della convenzione di Ginevra.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Secondo fonti pubbliche e relazioni ufficiali, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu è il capo militare delle ADF, un gruppo armato straniero operante nell'RDC, e ostacola il disarmo, il rimpatrio e il reinsediamento volontario dei combattenti delle ADF, come previsto dal punto 4 b) della risoluzione 1857 (2008). Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite ha riferito che Jamil Mukulu ha fornito un sostegno materiale e umano alle ADF quale gruppo armato che opera sul territorio dell'RDC. Secondo varie fonti, comprese le relazioni del gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite, Jamil Mukulu ha ottenuto finanziamenti, ha influenzato le politiche delle ADF e ha assunto responsabilità dirette di comando e controllo delle forze delle ADF, segnatamente nella supervisione dei legami con reti terroristiche internazionali.

16. Ignace MURWANASHYAKA

(alias: Dr. Ignace

Titolo: Dr.

Designazione: presidente delle FDLR

Indirizzo: Germania (in prigione)

Data di nascita: 14 maggio 1963

Luogo di nascita: a) Butera, Ruanda, b) Ngoma, Butare, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data di designazione da parte dell'ONU: 1º novembre 2005

Altre informazioni: arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009 e condannato da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero e per la partecipazione a crimini di guerra. Ha ricevuto una condanna a 13 anni ed è in carcere in Germania dal giugno 2016. Rieletto presidente delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Ignace Murwanashyaka presiede le FDLR ed esercita un'influenza sulle politiche di tali forze, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Era in contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009); impartiva ordini all'alto comando militare; era coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità delle FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego; e gestiva ingenti somme di denaro ricavato dalla vendita illegale di risorse naturali nelle zone sotto il controllo delle FDLR. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale. È stato arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009 e condannato da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero e per la partecipazione a crimini di guerra. Ha ricevuto una condanna a 13 anni ed è in carcere in Germania dal giugno 2016. È stato rieletto presidente delle FDLR il 29 novembre 2014 per un mandato di cinque anni.

17. Straton MUSONI

(alias: IO Musoni)


Designazione: ex vicepresidente delle FDLR

Data di nascita: a) 6 aprile 1961, b) 4 giugno 1961

Luogo di nascita: Mugambazi, Kigali, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data di designazione da parte dell'ONU: 29 marzo 2007



Altre informazioni: arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009, condannato a otto anni da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero. Musoni è stato scarcerato immediatamente dopo il processo per avere scontato oltre cinque anni di pena.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Straton Musoni è stato vicepresidente delle FDLR, un gruppo armato straniero che opera nell'RDC. Ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005). È stato arrestato dalle autorità tedesche il 17 novembre 2009, condannato a otto anni da un tribunale tedesco il 28 settembre 2015 perché a capo di un gruppo terroristico straniero. È stato scarcerato immediatamente dopo il processo per avere scontato oltre cinque anni di pena.

18. Jules MUTEBUTSI

(alias: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Data di nascita: 1964

Luogo di nascita: Minembwe, Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo

Cittadinanza: congolese

Data di designazione da parte dell'ONU: 1° novembre 2005

Altre informazioni: ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nell'RDC. Sarebbe deceduto a Kigali il 9 maggio 2014.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Jules Mutebutsi si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004. Era implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi. È stato vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC fino all'aprile 2004, quando è stato destituito per indisciplina. Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Sarebbe deceduto a Kigali il 9 maggio 2014.

20. Mathieu Chui NGUDJOLO

(alias: Cui Ngudjolo)

Cittadinanza: congolese

Indirizzo: Repubblica democratica del Congo

Data di nascita: 8 ottobre 1970


Luogo di nascita: Bunia, provincia di Ituri, Repubblica democratica del Congo

Data di designazione da parte dell'ONU: 1° novembre 2005

Altre informazioni: Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Consegnato dal governo dell'RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. Assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012, la sentenza è stata confermata dalla camera di appello il 27 febbraio 2015. Ngudjolo ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi, domanda che è stata respinta. L'11 maggio 2015 è stato espulso verso l'RDC.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mathieu Chui Ngudjolo è stato capo di Stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati, è stato responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006. È stato arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003. Il governo dell'RDC l'ha successivamente consegnato alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008. È stato assolto da tutti i capi d'accusa dalla CPI nel dicembre 2012 e la sentenza è stata confermata dalla camera di appello il 27 febbraio 2015. Ngudjolo ha presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi, domanda che è stata respinta. L'11 maggio 2015 è stato espulso verso l'RDC.



21. Floribert Ngabu NJABU

(*alias*: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu)

Cittadinanza: congolese, Repubblica democratica del Congo; passaporto n. OB 0243318

Data di nascita: 23 maggio 1971

Data di designazione da parte dell'ONU: 1º novembre 2005

Altre informazioni: agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha presentato domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo. Nel luglio 2014 è stato espulso dai Paesi Bassi verso l'RDC, dove è stato posto in stato di arresto.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani. Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo. Ha presentato domanda d'asilo nei Paesi Bassi nel maggio 2011. Nell'ottobre 2012 un giudice dei Paesi Bassi ha respinto la sua domanda d'asilo; il caso è ora in fase di appello.

23. Felicien NSANZUBUKIRE

(*alias*: Fred Irakeza)

Designazione: a) comandante di sottosettore delle FDLR-FOCA, b) colonnello delle FDLR-FOCA

Indirizzo: provincia del Kivu meridionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: a) Murama, Kigali, Ruanda, b) Rubungo, Kigali, Ruanda, c) Kinyinya, Kigali, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data di designazione da parte dell'ONU: 1º dicembre 2010

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania, attraverso il lago Tanganica, verso le unità delle FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale. A gennaio 2016, Felicien Nsanzubukire era comandante di sottosettore delle FDLR-FOCA nella provincia del Kivu meridionale e aveva il grado di colonnello.

24. Pacifique NTAWUNGUKA

(*alias*: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)

Designazione: a) comandante del settore «SONOKI» delle FDLR-FOCA, b) brigadier generale delle FDLR-FOCA


Indirizzo: territorio di Rutshuru, Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo (dal giugno 2016)

Data di nascita: a) 1º gennaio 1964, b) all'incirca 1964.

Luogo di nascita: Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data di designazione da parte dell'ONU: 3 marzo 2009



Altre informazioni: ha ricevuto una formazione militare in Egitto.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Pacifique Ntawunguka era comandante della prima divisione delle FOCA, l'ala armata delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e) del Consiglio di sicurezza. Ha ricevuto una formazione militare in Egitto.

A metà del 2016 Pacifique Ntawunguka era comandante del settore «SONOKI» delle FDLR-FOCA nella provincia del Kivu settentrionale.

26. Stanislas NZEYIMANA

(alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)

Designazione: ex vicecomandante delle FDLR-FOCA

Data di nascita: a) 1° gennaio 1966, b) 28 agosto 1966, c) all'incirca 1967

Luogo di nascita: Mugusa, Butare, Ruanda

Cittadinanza: ruandese

Data di designazione da parte dell'ONU: 3 marzo 2009

Altre informazioni: scomparso mentre si trovava in Tanzania all'inizio del 2013. Dal giugno 2016 si sono perse le sue tracce.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Stanislas Nzeyimana era vicecomandante delle FOCA, il braccio armato delle FDLR. Come leader militare di un gruppo armato straniero operante nella Repubblica democratica del Congo, ha impedito il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri più vecchi come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e) del Consiglio di sicurezza.

Stanislas Nzeyimana è scomparso in Tanzania all'inizio del 2013 e dal giugno 2016 si sono perse le sue tracce.

28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA

(alias: Jean-Marie Rugerero)

Designazione: presidente dell'M23


Indirizzo: Rubavu/Mudende, Ruanda

Data di nascita: a) all'incirca 1960, b) 9 settembre 1966

Luogo di nascita: Bukavu, Repubblica democratica del Congo

Data di designazione da parte dell'ONU: 31 dicembre 2012

Altre informazioni: entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013. Dal 2016 risiede in Ruanda. Nel giugno 2016 ha partecipato alla creazione di un nuovo partito politico congolese, l'*Alliance pour le Salut du Peuple* (ASP).



Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

In un documento del 9 luglio 2012 firmato dal leader dell'M23 Sultani Makenga si nomina Runiga coordinatore dell'ala politica dell'M23. Secondo tale documento, la nomina di Runiga è stata dettata dall'esigenza di assicurare la visibilità della causa dell'M23. Runiga era anche noto come il «presidente» dell'M23 in messaggi pubblicati sul sito del gruppo. Il suo ruolo di leader era confermato dalla relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, che fa riferimento a Runiga come «il leader dell'M23».

Secondo la relazione conclusiva del 15 novembre 2012 del gruppo di esperti, Runiga ha guidato una delegazione che si è recata a Kampala, Uganda, il 29 luglio 2012 e ha messo a punto il programma in 21 punti del movimento M23 in vista degli imminenti negoziati in sede di Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi. Secondo un articolo della BBC del 23 novembre 2012, l'M23 è stato costituito quando membri originari del CNDP che erano stati integrati nelle FARDC hanno cominciato a protestare contro condizioni e salari insoddisfacenti, nonché per la mancata piena attuazione dell'accordo di pace del 23 marzo 2009 tra il CNDP e l'RDC che aveva portato all'integrazione del CNDP nelle FARDC. L'M23 è stato impegnato in operazioni militari attive al fine di assumere il controllo del territorio nell'RDC orientale, secondo la relazione IPIS del novembre 2012. L'M23 e le FARDC si sono disputati il controllo di varie città e villaggi nella RDC orientale il 24 e 25 luglio 2012; l'M23 ha attaccato le FARDC a Rumangabo il 26 luglio 2012; ha espulso le FARDC da Kibumba il 17 novembre 2012 ed ha assunto il controllo di Goma il 20 novembre 2012. Secondo la relazione del gruppo di esperti del novembre 2012, vari ex combattenti dell'M23 sostengono che i leader dell'M23 hanno giustiziato sommariamente parecchi bambini che cercavano di fuggire dopo essere stati reclutati dall'M23 come bambini soldato. Secondo una relazione dell'11 settembre 2012 di Human Rights Watch (HRW), un giovane ruandese di 18 anni fuggito dopo essere stato reclutato con la forza in Ruanda ha affermato di aver assistito all'esecuzione di un ragazzo di 16 anni della sua unità dell'M23 che aveva cercato di fuggire nel mese di giugno. Il ragazzo era stato catturato e percosso a morte dai combattenti dell'M23 davanti alle altre reclute. Sembra che un comandante dell'M23 che aveva ordinato l'uccisione del ragazzo abbia in seguito giustificato quanto accaduto affermando «voleva abbandonarci». La relazione afferma inoltre che, secondo alcuni testimoni, almeno 33 nuove reclute e altri combattenti dell'M23 sono stati oggetto di esecuzioni sommarie in seguito a tentativi di fuga. Alcuni sono stati legati ed uccisi con un colpo di arma da fuoco di fronte ad altre reclute, a scopo intimidatorio. Una giovane recluta ha raccontato a HRW «[q]uando eravamo nell'M23, ci dicevano che potevamo [scegliere tra] rimanere nel gruppo o morire. Molti hanno cercato di fuggire, ma alcuni sono stati scoperti e uccisi immediatamente.»

Runiga è entrato nella Repubblica del Ruanda il 16 marzo 2013 a Gasizi/Rubavu. Alla metà del 2016 risiedeva in Ruanda. Nel giugno 2016 ha partecipato alla creazione di un nuovo partito politico congolese, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

30. Bosco TAGANDA

(alias: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (quando faceva parte delle APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (nome in codice), g) Romeo (nome in codice), h) Major)

Indirizzo: L'Aia, Paesi Bassi (nel giugno 2016)

Data di nascita: tra il 1973 e il 1974

Luogo di nascita: Bigogwe, Ruanda

Cittadinanza: congolese

Data di designazione da parte dell'ONU: 1º novembre 2005

Altre informazioni: nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale. Nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. Ex capo di Stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Dal gennaio 2009 vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR «Umoja Wetu», «Kimia II» e «Amani Leo» nel Kivu settentrionale e meridionale. Entrato in Ruanda nel marzo 2013 e consegnatosi spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo. Trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità; il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Bosco Taganda era comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC. Secondo l'Ufficio del Rappresentante speciale del segretario generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009. In qualità di capo di Stato maggiore del CNDP, ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja nel novembre 2008.



NATO in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. Nel giugno 2011 risiedeva a Goma ed era proprietario di grandi aziende agricole nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nella provincia del Kivu settentrionale. È stato nominato brigadier generale delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri. È stato capo di Stato maggiore del CNDP e successivamente è diventato comandante militare del CNDP dopo l'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009. A partire dal gennaio 2009 era vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR Umoja Wetu, Kimia II e Amani Leo nelle province del Kivu settentrionale e del Kivu meridionale. È entrato in Ruanda nel marzo 2013, si è consegnato spontaneamente ai funzionari della CPI a Kigali il 22 marzo ed è stato successivamente trasferito presso la CPI all'Aia, Paesi Bassi. Il 9 giugno 2014 la CPI ha confermato nei suoi confronti 13 capi di imputazione per crimini di guerra e cinque per crimini contro l'umanità. Il processo ha avuto inizio nel settembre 2015.

b) Elenco delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1

1. ADF (Forze democratiche alleate)

(alias: a) Forze democratiche alleate — Esercito nazionale di liberazione dell'Uganda; b) ADF/NALU; c) NALU)

Indirizzo: provincia del Kivu settentrionale, Repubblica democratica del Congo

Data di designazione da parte dell'ONU: 30 giugno 2014

Altre informazioni: fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu, è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 Jamil Mukulu sarebbe detenuto dalla polizia in attesa di essere processato.

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Le Forze democratiche alleate (ADF) sono state create nel 1995 e si trovano nella regione montagnosa lungo la frontiera RDC-Uganda. Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per la Repubblica democratica del Congo, che cita funzionari ugandesi e fonti dell'ONU, nel 2013 le ADF disponevano di una forza di combattenti armati stimata tra 1 200 e 1 500 unità, situata nel nord-est del territorio di Beni, provincia del Kivu settentrionale, vicino al confine con l'Uganda. Le stesse fonti stimano a una cifra compresa tra 1 600 e 2 500 unità, donne e bambini compresi, i membri complessivi delle ADF. A causa dell'offensiva militare da parte delle Forze armate congolese (FARDC) e della missione ONU per la stabilizzazione dell'RDC (MONUSCO), condotta nel 2013 e 2014, le ADF hanno disperso i loro combattenti in numerose basi più piccole e trasferito donne e bambini nelle zone ad ovest di Beni e lungo la frontiera Ituri-Kivu settentrionale. Il comandante militare delle ADF è Hood Lukwago e il responsabile di più alto grado Jamil Mukulu, già sottoposto a sanzioni.

Le ADF hanno commesso gravi violazioni del diritto internazionale e della UNSCR 2078 (2012), fra cui quanto indicato qui di seguito.

Le ADF hanno reclutato e impiegato bambini soldato in violazione del diritto internazionale applicabile [UNSCR punto 4 (d)].

Secondo la sua relazione conclusiva del 2013, il gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC ha intervistato tre ex combattenti delle ADF scappati nel 2013, che hanno descritto il modo in cui i reclutatori delle ADF in Uganda attiravano le persone nell'RDC con false promesse di lavoro (per gli adulti) e istruzione gratuita (per i bambini) e li obbligavano quindi ad aderire alle ADF. Secondo la stessa relazione, gli ex combattenti delle ADF hanno detto al gruppo di esperti che le squadre di addestramento delle ADF sono composte normalmente da uomini adulti e ragazzi e due ragazzi scappati dalle ADF nel 2013 hanno dichiarato di avere ricevuto addestramento militare dalle ADF. La relazione comprende anche una descrizione dell'addestramento delle ADF, fornita da un «ex bambino soldato delle ADF».

Secondo la relazione conclusiva del 2012 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, le ADF reclutano bambini, come dimostra il caso di un reclutatore delle ADF catturato dalle autorità ugandesi a Kasese con sei giovani ragazzi mentre si recava nell'RDC nel luglio 2012.

Un esempio specifico di reclutamento e impiego di bambini da parte delle ADF è illustrato in una lettera del 6 gennaio 2009 dell'ex direttrice di Human Rights Watch per l'Africa, Georgette Gagnon, all'ex ministro della giustizia ugandese, Kiddhu Makubuyu, secondo cui un ragazzo di nome Bushobozi Irumba era stato rapito dalle ADF nel 2000, quando aveva nove anni. Gli era richiesto di fornire trasporto e altri servizi ai combattenti delle ADF.

Oltre a ciò, la «relazione Africa» citava fonti secondo cui le ADF recluterebbero bambini di soli 10 anni come bambini soldato e un portavoce delle Forze per la difesa del popolo ugandese (UPDF) secondo cui l'UPDF avrebbe salvato 30 bambini da un campo di addestramento sull'isola di Buvuma nel lago Vittoria.



Le ADF hanno anche commesso gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale contro donne e bambini, tra cui uccisioni, menomazioni e violenze sessuali [UNSCR, punto 4e)].

Secondo la relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC, nel 2013 le ADF hanno attaccato numerosi villaggi, costringendo oltre 66 000 persone a fuggire in Uganda. Tali attacchi hanno provocato lo spopolamento di una vasta area, controllata da allora dalle ADF che rapiscono e uccidono gli abitanti che tornano nei loro villaggi. Fra luglio e settembre 2013 le ADF hanno decapitato almeno cinque persone nella zona di Kamango; varie altre sono state uccise con armi da fuoco e decine rapite. Queste azioni terrorizzano la popolazione locale e la scoraggiano dal ritornare a casa.

Global Horizontal Note, un meccanismo di monitoraggio e comunicazione di gravi violazioni ai danni di bambini in situazioni di conflitto armato, ha riferito al gruppo di lavoro del Consiglio di sicurezza per i bambini nei conflitti armati (CAAC) che nel periodo di riferimento ottobre-dicembre 2013, le ADF si sono rese responsabili di 14 dei 18 incidenti documentati che hanno coinvolto bambini, fra cui un incidente verificatosi l'11 dicembre 2013 nel territorio di Beni, Kivu settentrionale, quando le ADF hanno attaccato il villaggio di Musuku uccidendo 23 persone, fra cui 11 bambini (tre femmine e otto maschi), di età compresa fra 2 mesi e 17 anni. Tutte le vittime, fra cui due bambini sopravvissuti all'attacco, sono state gravemente mutilate a colpi di machete.


La relazione del segretario generale sulla violenza sessuale in situazioni di conflitto del marzo 2014 individua le «Forze alleate democratiche — Esercito nazionale per la liberazione dell'Uganda» nel suo elenco delle «Parties credibly suspected of committing or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of armed conflict» (parti ragionevolmente sospettate di avere commesso o essere responsabili di stupro o altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato).

Le ADF hanno anche partecipato ad attacchi contro operatori della MONUSCO [UNSCR punto 4 (i)].

Infine, la missione ONU per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) ha riferito che le ADF hanno condotto almeno due attacchi contro suoi operatori. Nel primo caso, il 14 luglio 2013, si è trattato di un attacco a una pattuglia della MONUSCO sulla strada fra Mbau e Kamango. L'attacco è descritto nella relazione conclusiva del 2013 del gruppo di esperti dell'ONU per l'RDC. Il secondo attacco si è verificato il 3 marzo 2014, quando un veicolo della MONUSCO è stato attaccato con granate a dieci chilometri dall'aeroporto di Mavivi, nel territorio di Beni, ferendo cinque operatori.

Fondatore e leader delle ADF, Jamil Mukulu (CDi.015), è stato arrestato a Dar es Salaam, in Tanzania, nell'aprile 2015. Successivamente è stato estradato a Kampala, in Uganda, nel luglio 2015. Dal giugno 2016 è detenuto dalla polizia in attesa di essere processato.»

17CE0748



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/204 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2017

che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da *Agrilus planipennis* Fairmaire

[notificata con il numero C(2017) 420]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino, e l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva prevede requisiti particolari per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (*Fraxinus* L.), nonché di determinate altre specie legnose, originario degli Stati Uniti d'America.
- (2) Gli Stati Uniti d'America hanno chiesto il riconoscimento di una serie di procedure che, insieme, garantiscono lo stesso livello di protezione fitosanitaria previsto dall'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE.
- (3) Dalle informazioni ufficiali presentate dagli Stati Uniti d'America risulta che, grazie ad un approccio sistemico integrato applicato durante la lavorazione del legno, si elimina il rischio di infestazione da parte dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire.
- (4) Tale approccio dovrebbe essere integrato da alcune prescrizioni relative agli impianti, alle ispezioni precedenti l'esportazione e all'etichettatura, al fine di garantire l'eliminazione di detto rischio.
- (5) Le suddette procedure dovrebbero pertanto essere riconosciute quale opzione alternativa all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE per le importazioni dagli Stati Uniti d'America ed è opportuno prevedere una deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva.
- (6) Al fine di garantire controlli efficaci, nonché una panoramica generale delle importazioni di legno di frassino e dei casi di non conformità connessi a queste importazioni, dovrebbero essere stabilite prescrizioni per i certificati fitosanitari, la notifica delle importazioni e la segnalazione dei casi di non conformità.
- (7) È opportuno limitare la durata della deroga al 30 giugno 2018 per garantire una revisione tempestiva dell'adeguatezza delle misure della presente decisione.
- (8) La decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 della Commissione ⁽²⁾ ha riconosciuto determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da *Agrilus planipennis* Fairmaire ai fini dell'introduzione nell'Unione di legno di *Fraxinus* L. e di determinate altre specie legnose.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 dovrebbe essere abrogata in quanto, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti degli Stati Uniti, le zone riconosciute indenni da *Agrilus planipennis* Fairmaire si sono rivelate non stabili in seguito all'adozione di tale decisione.

⁽¹⁾ GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che riconosce determinate zone degli Stati Uniti d'America indenni da *Agrilus planipennis* Fairmaire (GUL 333 del 19.12.2015, pag. 128).



- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio del legno di *Fraxinus* L. originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato (di seguito: «legno specificato») che, prima del suo trasporto al di fuori degli Stati Uniti d'America, risulta conforme alle condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

1. Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti d'America in conformità all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/29/CE, attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi dopo le verifiche del caso.
2. Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi:
 - a) la dicitura «in conformità alle prescrizioni dell'Unione europea, stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione»;
 - b) il numero dei fasci;
 - c) il nome dell'impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) negli Stati Uniti d'America.

Articolo 3

Notifica delle importazioni

Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro d'importazione informa la Commissione e gli altri Stati membri riguardo alle quantità di partite del legno specificato importate durante l'anno in questione in conformità alla presente decisione.

Articolo 4

Segnalazione dei casi di non conformità

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito a ciascuna partita non conforme alla presente decisione. La segnalazione avviene entro due giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione di una siffatta partita.

Articolo 5

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2416

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2416 è abrogata.



*Articolo 6***Data di scadenza**

La presente decisione scade il 30 giugno 2018.

*Articolo 7***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

1. Prescrizioni relative alla lavorazione

La lavorazione del legno specificato deve soddisfare tutte le seguenti prescrizioni:

a) Scortecciatura

Il legno specificato è scortecciato, ad eccezione di un numero indefinito di piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti, conformi a uno dei seguenti requisiti:

- a) la loro larghezza è inferiore a 3 cm (a prescindere dalla lunghezza) oppure
- b) se la larghezza supera i 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm².

b) Segatura

Il legno specificato segato è prodotto da legno tondo scortecciato.

c) Trattamento termico

Il legno specificato è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo, a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti, in una camera termica approvata dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante degli Stati Uniti d'America (*Animal and Plant Health Inspection Service* — APHIS), o da un'agenzia approvata dall'APHIS.

d) Essiccazione

Il legno specificato è essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dall'APHIS.

Il contenuto di umidità finale del legno non deve superare il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca.


2. Prescrizioni relative agli impianti

Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa tutte le seguenti prescrizioni:

- a) è ufficialmente approvato dall'APHIS, in conformità al suo programma di certificazione per l'organismo nocivo *Agilus planipennis* Fairmaire;
- b) è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web dell'APHIS;
- c) è sottoposto ad audit dall'APHIS, o da un'agenzia approvata dall'APHIS, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente allegato;
- d) dispone di attrezzature per il trattamento del legno specificato che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature;
- e) tiene registri delle procedure ai fini di verifica da parte dell'APHIS, o di un'agenzia approvata dall'APHIS, contenenti dati sulla durata del trattamento, sulle temperature durante il trattamento e sul contenuto di umidità finale per ogni specifico fascio destinato all'esportazione.

3. Etichettatura

Ciascun fascio del legno specificato deve recare in modo visibile sia il numero del fascio sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated-Kiln Dried» (trattato termicamente-essiccato in forno). Tale etichetta deve essere rilasciata da un responsabile designato dell'impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione, di cui al punto 1, e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto 2.



4. Ispezioni precedenti l'esportazione

Il legno specificato deve essere controllato dall'APHIS, o da un'agenzia ufficialmente approvata dall'APHIS, per verificare che sia stato sottoposto, prima dell'esportazione nell'Unione, a tutte le procedure e misure fitosanitarie che consentono di concludere che esso è indenne dall'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire.

17CE0749



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/205 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri***[notificata con il numero C(2017) 503]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende anche alcune zone della Lettonia.
- (2) Nel mese di gennaio 2017 si è verificato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici nel comune (novads) di Krimuldas in Lettonia, in una zona che attualmente figura nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di tale focolaio costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Alcune zone della Lettonia dovrebbero pertanto figurare adesso nella parte III, anziché nella parte II, di tale allegato.
- (3) L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoonosanitari rappresentati da tale malattia in Lettonia. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Lettonia.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la contea (maakond) di Hiiumaa.

2. Lettonia


Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Īslīces, Gailīšu, Brunavas e Ceraukstes,
- nel comune (novads) di Dobeles, le frazioni (pagasti) di Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru e Krimūnu, Dobeles, Berzes, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a ovest della strada P98, e la cittadina (pilsēta) di Dobele,
- nel comune (novads) di Jelgavas le frazioni (pagasti) di Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas e Sesavas,
- nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Vānes e Matkules,
- nel comune (novads) di Talsu, le frazioni (pagasti) di Ģibuļu, Lībagu, Abavas, le cittadine (pilsētas) di Sabile, Talsi e Stende,
- nel comune (novads) di Ventspils, le frazioni (pagasti) di Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas e Zlēku e la cittadina (pilsēta) di Piltene,
- il comune (novads) di Brocēnu,
- il comune (novads) di Jaunpils,
- il comune (novads) di Rundāles,
- il comune (novads) di Stopiņu,
- il comune (novads) di Tērvetes,
- la cittadina (pilsēta) di Bauska,
- la città (republikas pilsēta) di Jelgava,
- la città (republikas pilsēta) di Ventspils.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnijos) di Raudonės, Veliunos, Seredžiaus e Juodaičių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnijos) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a ovest del fiume Nevėžis,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnijos) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos,



- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnijos) di Plokščiai, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,
- il comune (savivaldybė) di Kalvarija,
- il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,
- il comune (savivaldybė) di Marijampolė.

4. Polonia


Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Varmia-Masuria:

- i comuni (gminy) di Kalinowo e Prostki nella provincia (powiat) di Elk,
- il comune (gmina) di Biała Piska nella provincia (powiat) di Pisz,

nel voivodato della Podlachia:

- i comuni (gminy) di Juchnowiec Kościelny, Suraz, Turośń Kościelna, Łapy e Poświętne nella provincia (powiat) di Białystok,
 - i comuni (gminy) di Brańsk con la città di Brańsk, Bocki, Rudka, Wyszki, la parte del comune di Bielsk Podlaski situata a ovest della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la città di Bielsk Podlaski, la parte del comune di Orla situata a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk,
 - i comuni (gminy) di Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk e Perlejewo nella provincia (powiat) di Siemiatycze,
 - i comuni (gminy) di Grabowo e Stawiski nella provincia (powiat) di Kolno,
 - i comuni (gminy) di Kołaki Kościelne, Szumowo e Zambrów con la città di Zambrów nella provincia (powiat) di Zambrów,
 - i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,
 - i comuni (gminy) di Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Czyżew nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,
 - la provincia (powiat) di Augustów,
 - la provincia (powiat) di Łomża,
 - la provincia (powiat) della città di Białystok,
 - la provincia (powiat) della città di Łomża,
 - la provincia (powiat) della città di Suwałki,
 - la provincia (powiat) di Sejny,
- nel voivodato della Masovia:
- i comuni (gminy) di Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń e Repki nella provincia (powiat) di Sokołów,
 - i comuni (gminy) di Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce e Zbuczyn nella provincia (powiat) di Siedlce,
 - la provincia (powiat) della città di Siedlce,



- i comuni (gminy) di Rzekuń, Troszyn, Czerwin e Goworowo nella provincia (powiat) di Ostrołęka,
 - i comuni (gminy) di Olszanka, Łosice e Platerów nella provincia (powiat) di Łosice,
 - la provincia (powiat) di Ostrów,
- nel voivodato di Lublino:
- il comune (gmina) di Hanna nella provincia (powiat) di Włodawa,
 - i comuni (gminy) di Kąkolewnica Wschodnia e Komarówka Podlaska nella provincia (powiat) di Radzyń,
 - i comuni (gminy) di Międzyrzec Podlaski con la città di Międzyrzec Podlaski, Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy e Tucznà nella provincia (powiat) di Białà Podlaska.

PARTE II


1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la città (linn) di Elva,
- la città (linn) di Võhma,
- la città (linn) di Kuressaare,
- la città (linn) di Rakvere,
- la città (linn) di Tartu,
- la città (linn) di Viljandi,
- la contea (maakond) di Harjumaa, esclusi la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20), il comune (vald) di Aegviidu e il comune (vald) di Anija,
- la contea (maakond) di IDA-Virumaa,
- la contea (maakond) di Läänemaa,
- la contea (maakond) di Pärnumaa,
- la contea (maakond) di Põlvamaa,
- la contea (maakond) di Võrumaa,
- la contea (maakond) di Valgamaa,
- la contea (maakond) di Raplamaa,
- il comune (vald) di Suure-Jaani,
- la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- il comune (vald) di Tartu,
- il comune (vald) di Abja,
- il comune (vald) di Alatskivi,
- il comune (vald) di Haaslava,
- il comune (vald) di Haljala,
- il comune (vald) di Tarvastu,
- il comune (vald) di Nõo,




- il comune (vald) di Ülenurme,
- il comune (vald) di Tähtvere,
- il comune (vald) di Rõngu,
- il comune (vald) di Rannu,
- il comune (vald) di Konguta,
- il comune (vald) di Puhja,
- il comune (vald) di Halliste,
- il comune (vald) di Kambja,
- il comune (vald) di Karksi,
- il comune (vald) di Kihelkonna,
- il comune (vald) di Kõpu,
- il comune (vald) di Lääne-Saare,
- il comune (vald) di Laekvere,
- il comune (vald) di Leisi,
- il comune (vald) di Luunja,
- il comune (vald) di Mäksa,
- il comune (vald) di Meeksi,
- il comune (vald) di Muhu,
- il comune (vald) di Mustjala,
- il comune (vald) di Orissaare,
- il comune (vald) di Peipsiääre,
- il comune (vald) di Piirissaare,
- il comune (vald) di Põide,
- il comune (vald) di Rägavere,
- il comune (vald) di Rakvere,
- il comune (vald) di Ruhnu,
- il comune (vald) di Salme,
- il comune (vald) di Sõmeru,
- il comune (vald) di Torgu,
- il comune (vald) di Vara,
- il comune (vald) di Vihula,
- il comune (vald) di Viljandi,
- il comune (vald) di Vinni,
- il comune (vald) di Viru-Nigula,
- il comune (vald) di Võnnu.




2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Apes, le frazioni (pagasti) di Trapenes, Gaujienas e Apes e la cittadina (pilsēta) di Ape,
- nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Vīksnas, Bērzkālnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils e Krišjāņu,
- nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Mežotnes, Codes, Dāviņu e Vecsaules,
- nel comune (novads) di Daugavpils, le frazioni (pagasti) di Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas e Skrudalienas,
- nel comune (novads) di Dobeles, la parte della frazione (pagasts) di Jaunbērzes situata a est della strada P98,
- nel comune (novads) di Gulbenes, la frazione (pagasts) di Līgo,
- nel comune (novads) di Jelgavas, le frazioni (pagasti) di Kalnciema, Līvberzes e Valgundes,
- nel comune (novads) di Kandavas, le frazioni (pagasti) di Cēres, Kandavas, Zemītes e Zantes e la cittadina (pilsēta) di Kandava,
- nel comune (novads) di Krimuldas, la parte della frazione (pagasts) di Krimuldas situata a nord delle strade V89 e V81 e la parte della frazione (pagasts) di Lēdurgas situata a nord-est delle strade V81 e V128,
- nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles, Viļķenes e la cittadina (pilsēta) di Limbaži,
- nel comune (novads) di Preiļu, la frazione (pagasts) di Saunas,
- nel comune (novads) di Raunas, la frazione (pagasts) di Raunas,
- nel comune (novads) di Riebiņu, le frazioni (pagasti) di Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu e Silajāņu,
- nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Lazdukalna,
- nel comune (novads) di Siguldas, la frazione (pagasts) di Mores e la parte della frazione (pagasts) di Allažu situata a sud della strada P3,
- nel comune (novads) di Smiltenes, le frazioni (pagasti) di Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas e Grundzāles, la cittadina (pilsēta) di Smiltene,
- nel comune (novads) di Talsu, le frazioni (pagasti) di Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes e Ārlavas, la cittadina (pilsēta) di Valdemārpils,
- nel comune (novads) di Ventspils, le frazioni (pagasti) di Ances, Tārgales, Popes e Puzes,
- il comune (novads) di Ādažu,
- il comune (novads) di Aglonas,
- il comune (novads) di Aizkraukles,
- il comune (novads) di Aknīstes,
- il comune (novads) di Alojās,
- il comune (novads) di Alūksnes,
- il comune (novads) di Amatas,
- il comune (novads) di Babītes,
- il comune (novads) di Baldones,
- il comune (novads) di Baltinavas,
- il comune (novads) di Beverīnas,



- il comune (novads) di Burtnieku,
- il comune (novads) di Carnikavas,
- il comune (novads) di Cēsu,
- il comune (novads) di Cesvaines,
- il comune (novads) di Ciblas,
- il comune (novads) di Dagdas,
- il comune (novads) di Dundagas,
- il comune (novads) di Engures,
- il comune (novads) di Ērgļu,
- il comune (novads) di Garkalnes,
- il comune (novads) di Iecavas,
- il comune (novads) di Ikšķiles,
- il comune (novads) di Ilūkstes,
- il comune (novads) di Jaunjelgavas,
- il comune (novads) di Jēkabpils,
- il comune (novads) di Kārsavas,
- il comune (novads) di Ķeguma,
- il comune (novads) di Ķekavas,
- il comune (novads) di Kocēnu,
- il comune (novads) di Kokneses,
- il comune (novads) di Krāslavas,
- il comune (novads) di Krustpils,
- il comune (novads) di Lielvārdes,
- il comune (novads) di Līgatnes,
- il comune (novads) di Līvānu,
- il comune (novads) di Lubānas,
- il comune (novads) di Ludzas,
- il comune (novads) di Madonas,
- il comune (novads) di Mālpils,
- il comune (novads) di Mārupes,
- il comune (novads) di Mazsalacas,
- il comune (novads) di Mērsraga,
- il comune (novads) di Naukšēnu,
- il comune (novads) di Neretas,
- il comune (novads) di Ogres,




- il comune (novads) di Olaines,
- il comune (novads) di Ozolnieki,
- il comune (novads) di Pārgaujas,
- il comune (novads) di Pļaviņu,
- il comune (novads) di Priekule,
- il comune (novads) di Rēzeknes,
- il comune (novads) di Rojas,
- il comune (novads) di Ropažu,
- il comune (novads) di Rūjienas,
- il comune (novads) di Salacgrīvas,
- il comune (novads) di Salas,
- il comune (novads) di Salaspils,
- il comune (novads) di Saulkrastu,
- il comune (novads) di Skrīveru,
- il comune (novads) di Strenču,
- il comune (novads) di Tukuma,
- il comune (novads) di Valkas,
- il comune (novads) di Varakļānu,
- il comune (novads) di Vecpiebalgas,
- il comune (novads) di Vecumnieku,
- il comune (novads) di Viesītes,
- il comune (novads) di Viļakas,
- il comune (novads) di Viļānu,
- il comune (novads) di Zilupes,
- la città (republika pilsēta) di Daugavpils,
- la città (republika pilsēta) di Jēkabpils,
- la città (republika pilsēta) di Jūrmala,
- la città (republika pilsēta) di Rēzekne,
- la città (republika pilsēta) di Valmiera.


3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Kavarskas, Kurkliai e la parte di Anykščiai situata a sud-ovest delle strade n. 121 e n. 119,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnijos) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi di Biliušiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,



- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Josvainių e Pernaravos,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Karsakiškio, Naujamiesčio, Pajstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio e la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a est del fiume Nevėžis,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai le frazioni (seniūnijos) di Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškų, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškų,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a nord-est della strada n. 171, le frazioni (seniūnijos) di Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio Pagirių e Juodšilių,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,
- nel comune distrettuale (miesto savivaldybė) di Alytus le frazioni (seniūnijos) di Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Prienai,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,
- il comune (savivaldybė) di Druskininkai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Molėtai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,
- il comune (savivaldybė) di Birštonas,
- il comune (savivaldybė) di Visaginas.



4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

- il comune (gmina) di Dubicze Cerkiewne, le parti dei comuni (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,
- il comune (gmina) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrów,
- il comune (gmina) di Kobylin-Borzynmy nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,
- i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady e Choroszcz nella provincia (powiat) di Białystok,
- la parte del comune (gmina) di Bielsk Podlaski situata a est della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada n. 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la parte del comune di Orla situata a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk,
- la provincia (powiat) di Sokółka,

nel voivodato di Lublino:


- i comuni (gminy) di Piszczac e Kodeń nella provincia (powiat) di Biała Podlaska.

PARTE III

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la contea (maakond) di Jõgevamaa,
- la contea (maakond) di Järvamaa,
- la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20),
- la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- il comune (vald) di Aegviidu,
- il comune (vald) di Anija,
- il comune (vald) di Kadrina,
- il comune (vald) di Kolga-Jaani,
- il comune (vald) di Kõo,
- il comune (vald) di Laeva,
- il comune (vald) di Laimjala,
- il comune (vald) di Pihlta,
- il comune (vald) di Rakke,
- il comune (vald) di Tapa,
- il comune (vald) di Väike-Maarja,
- il comune (vald) di Valjala.



2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Apes, la frazione (pagasts) di Virešu,
- nel comune (novads) di Balvu, le frazioni (pagasti) di Kubuļu e Balvu e la cittadina (pilsēta) di Balvi,
- nel comune (novads) di Daugavpils, le frazioni (pagasti) di Nīcgales, Kalupes, Dubnas e Višķu,
- nel comune (novads) di Gulbenes, le frazioni (pagasti) di Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma e Lejasciema e la cittadina (pilsēta) di Gulbene,
- nel comune (novads) di Krimuldas, la parte della frazione (pagasts) di Krimuldas situata a sud-ovest delle strade V89 e V81 e la parte della frazione (pagasts) di Lēdurgas situata a sud-ovest delle strade V81 e V128,
- nel comune (novads) di Limbažu la frazione (pagasts) di Vidrižu,
- nel comune (novads) di Preiļu, le frazioni (pagasti) di Preiļu, Aizkalnes e Pelēču e la cittadina (pilsēta) di Preiļi,
- nel comune (novads) di Raunas, la frazione (pagasts) di Drustu,
- nel comune (novads) di Riebiņu, le frazioni (pagasti) di Riebiņu e Rušonas,
- nel comune (novads) di Rugāju, la frazione (pagasts) di Rugāju,
- nel comune (novads) di Siguldas, la frazione (pagasts) di Siguldas e la parte della frazione (pagasts) di Allažu situata a nord della cittadina (pilsēta) di Sigulda,
- nel comune (novads) di Smiltenes, le frazioni (pagasti) di Launkalnes, Variņu e Palsmanes,
- il comune (novads) di Inčukalna,
- il comune (novads) di Jaunpiebalgas,
- il comune (novads) di Sējas,
- il comune (novads) di Vārkavas.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio e la parte della frazione di Anykščiai situata a nord-est delle strade n. 121 e n. 119,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus, la frazione (seniūnija) di Butrimonių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnijos) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškaiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai e Žeimių miestelis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, le frazioni (seniūnijos) di Jiezno e Stakliškių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Miežiškių e Raguvos,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos e Kalesninkų,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos e Vydenių,



- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, le parti delle frazioni (seniūnijos) di Sudervė e Dūkštai situate a sud-ovest della strada n. 171,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Užpalių, Vyžuonų e Leliūnų,
- il comune (savivaldybė) di Elektrėnai,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

- la provincia (powiat) di Grajewo,
- la provincia (powiat) di Mońki,
- i comuni (gminy) di Czyże, Białowieża, Hajnówka con la città di Hajnówka, Narew, Narewka e le parti dei comuni (gminy) di Czeremcha e Kleszczele situate a ovest della strada n. 66 nella provincia (powiat) di Hajnówka,
- i comuni (gminy) di Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze con la città di Siemiatycze nella provincia (powiat) di Siemiatycze,

nel voivodato della Masovia:

- i comuni (gminy) di Sarnaki, Stara Kornica e Huszlew nella provincia (powiat) di Łosice,

nel voivodato di Lublino:

- i comuni (gminy) di Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie e Terespol con la città di Terespol, nella provincia (powiat) di Biała Podlaska,
- la provincia (powiat) della città di Biała Podlaska.


PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

17CE0750



DECISIONE (UE) 2017/206 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2017

che chiude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 29 giugno 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato («PET») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (2) La domanda è stata presentata dal Comitato dei produttori europei di polietilenterefalato (*Committee of Polyethylene Terephthalate Manufacturers in Europe* — «CPME») («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di PET.
- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2010 del Consiglio ⁽²⁾. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (4) Il 13 novembre 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di PET originario della RPC.
- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento di riesame i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessate, le autorità della RPC e tutti i produttori noti dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (6) È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.


B. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (7) Con lettera del 17 novembre 2016 indirizzata alla Commissione, il richiedente ha formalmente ritirato la domanda di riesame in previsione della scadenza.
- (8) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base il procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della domanda, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 300 del 17.11.2010, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 376 del 13.11.2015, pag. 13.



- (9) L'inchiesta non ha portato alla luce elementi tali da indurre a ritenere che tale chiusura risulterebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha quindi ritenuto che il procedimento di riesame in questione dovesse essere chiuso. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni a sostegno della conclusione che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.
- (10) La Commissione conclude pertanto che il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di PET originario della RPC debba essere chiuso.
- (11) La chiusura del procedimento di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00 00, è chiuso.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE0751



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/207 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 2016****relativo al quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per sostenere la Commissione nel monitoraggio e nella valutazione del regolamento (UE) n. 514/2014 e dei regolamenti specifici di cui al suo articolo 2, e per consentire un'analisi integrata a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero seguire un approccio uniforme, nella misura del possibile, nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione.
- (2) Gli esperti degli Stati membri in materia di monitoraggio e valutazione hanno cooperato con la Commissione nell'elaborazione degli indicatori comuni di risultato e di impatto, che dovrebbero essere utilizzati per valutare l'attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014 e dei regolamenti specifici. Tali indicatori integrano l'elenco di indicatori comuni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, all'allegato IV del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e all'allegato IV del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) Gli esperti degli Stati membri in materia di monitoraggio e valutazione hanno cooperato con la Commissione nell'elaborazione di quesiti comuni di valutazione per valutare l'attuazione dei programmi nazionali da parte degli Stati membri. I quesiti di valutazione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 55, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) n. 514/2014.
- (4) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).



- (5) La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 e dal presente regolamento, né è soggetta alla loro applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuno Stato membro designa, all'interno dell'autorità responsabile, un coordinatore incaricato del monitoraggio e della valutazione e ne definisce i compiti.

I coordinatori del monitoraggio e della valutazione, mediante una rete di collegamenti facilitati dalla Commissione:

- a) scambiano esperienze sulle migliori prassi in materia di monitoraggio e valutazione;
- b) contribuiscono all'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 514/2014 e integrato dal presente regolamento;
- c) agevolano la valutazione dell'attuazione dei programmi nazionali prevista dagli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014 e integrata dal presente regolamento;
- d) collaborano con la Commissione per elaborare un documento che fornisca gli orientamenti sulla valutazione di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 2

1. Le relazioni di valutazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 si conformano al modello che sarà elaborato dalla Commissione, che comprenderà i quesiti di valutazione previsti dagli allegati I e II del presente regolamento.

2. Le relazioni di valutazione utilizzano gli indicatori di cui agli allegati III e IV. La Commissione esplicita la definizione, la fonte e i dati di riferimento degli indicatori elencati negli allegati III e IV nel documento che fornisce gli orientamenti sulle modalità di svolgimento delle valutazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.

3. Gli Stati membri trasmettono le relazioni di valutazione mediante il sistema di scambio elettronico di dati («SFC 2014») istituito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

4. A norma dell'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, l'autorità responsabile consulta il comitato di sorveglianza in merito alle relazioni annuali di esecuzione e al seguito da dare alle conclusioni e alle raccomandazioni formulate nelle relazioni di valutazione prima di presentare i documenti alla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 22).



ALLEGATO I

Elenco dei quesiti di valutazione per le relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione relative al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, di cui agli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014**Efficacia**

- (1) In che misura il Fondo asilo, migrazione e integrazione (di seguito il «Fondo») ha conseguito gli obiettivi di cui al regolamento (UE) n. 514/2014?
- a) In che modo il Fondo ha contribuito a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna?
- i) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda il rafforzamento e lo sviluppo delle procedure di asilo, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- ii) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda il rafforzamento e lo sviluppo delle condizioni di accoglienza, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- iii) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda il conseguimento di una corretta attuazione del quadro giuridico della direttiva qualifiche (e successive modifiche), e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- iv) Quali progressi sono stati compiuti in termini di miglioramento della capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le loro politiche e procedure di asilo, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- v) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda la creazione, lo sviluppo e l'attuazione di programmi e strategie nazionali di reinsediamento e altri programmi di ammissione umanitaria, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- b) In che modo il Fondo ha contribuito a sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, preservando al contempo l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, e a promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi?
- i) Quali progressi sono stati compiuti per sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- ii) Quali progressi sono stati compiuti per promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- iii) Quali progressi sono stati compiuti per sostenere la cooperazione tra gli Stati membri al fine di preservare l'integrità dei loro sistemi di immigrazione, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- iv) Quali progressi sono stati compiuti per sviluppare la capacità di integrazione e migrazione legale negli Stati membri, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- c) In che modo il Fondo ha contribuito a promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare l'immigrazione illegale, con particolare attenzione alla sostenibilità del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito?
- i) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda il sostegno alle misure di accompagnamento al rimpatrio, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- ii) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda l'efficace attuazione delle misure di rimpatrio (volontario e forzato), e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?



- iii) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda il rafforzamento della cooperazione pratica tra Stati membri e/o con le autorità di paesi terzi in materia di misure di rimpatrio, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- iv) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda il miglioramento delle capacità di rimpatrio, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- d) In che modo il Fondo ha contribuito a migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, in particolare quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica?
 - i) In che modo il Fondo ha contribuito al trasferimento dei richiedenti asilo (ricollocazione ai sensi delle decisioni (UE) 2015/1523 ⁽¹⁾ e (UE) 2015/1601 del Consiglio ⁽²⁾)?
 - ii) In che modo il Fondo ha contribuito al trasferimento fra gli Stati membri di beneficiari di protezione internazionale?
- e) In che modo il Fondo ha contribuito a sostenere gli Stati membri in situazioni di emergenza debitamente circostanziate che richiedevano un intervento urgente?
 - i) Che tipo di interventi di emergenza è stato attuato?
 - ii) In che modo gli interventi di emergenza realizzati nel quadro del Fondo hanno contribuito a far fronte alle urgenti necessità dello Stato membro?
 - iii) Quali sono stati i principali risultati degli interventi di emergenza?

Efficienza (Gli obiettivi generali del Fondo sono stati raggiunti a un costo ragionevole?)

- 2) In che misura i risultati del Fondo sono stati ottenuti a un costo ragionevole in termini di risorse finanziarie e umane impiegate? Quali misure sono state adottate per prevenire, individuare e segnalare i casi di frode e altre irregolarità e darvi seguito, e quale è stata la loro efficacia?

Pertinenza (Gli obiettivi degli interventi finanziati dal Fondo corrispondevano agli effettivi bisogni?)

- 3) Gli obiettivi fissati dallo Stato membro nel programma nazionale rispondevano ai bisogni individuati? Gli obiettivi fissati nel programma di lavoro annuale (azioni dell'Unione) rispondevano agli effettivi bisogni? Gli obiettivi fissati nel programma di lavoro annuale (assistenza emergenziale) rispondevano agli effettivi bisogni? Quali misure lo Stato membro ha adottato per far fronte a nuovi bisogni?

Coerenza (Gli obiettivi fissati nel programma nazionale del Fondo erano coerenti con quelli stabiliti in altri programmi finanziati dall'UE e applicabili a settori d'intervento analoghi? La coerenza è stata garantita anche durante l'attuazione del Fondo?)


- 4) È stata effettuata una valutazione di altri interventi con obiettivi simili e se ne è tenuto conto durante la fase di programmazione? Sono stati istituiti meccanismi di coordinamento tra il Fondo e altri interventi con obiettivi simili per il periodo di attuazione? Le azioni attuate nel quadro del Fondo erano coerenti e non contraddittorie rispetto ad altri interventi con obiettivi simili?

Complementarità (Gli obiettivi fissati nel programma nazionale e i corrispondenti interventi attuati erano complementari a quelli stabiliti nell'ambito di altre politiche, in particolare quelle perseguite dallo Stato membro?)

- 5) È stata effettuata una valutazione di altri interventi con obiettivi complementari e se ne è tenuto conto durante la fase di programmazione? Sono stati istituiti meccanismi di coordinamento tra il Fondo e altri interventi con obiettivi simili per garantirne la complementarità nel periodo di attuazione? Sono stati predisposti meccanismi volti a evitare la sovrapposizione di strumenti finanziari?

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GUL 239 del 15.9.2015, pag. 146).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GUL 248 del 24.9.2015, pag. 80).



Valore aggiunto dell'UE (Il sostegno dell'UE si è tradotto in un valore aggiunto?)

- 6) Quali sono le principali tipologie di valore aggiunto derivanti dal sostegno del Fondo (volume, portata, ruolo, processo)? Lo Stato membro avrebbe svolto le azioni necessarie per attuare le politiche dell'UE nei settori del Fondo senza il sostegno finanziario di quest'ultimo? Quali sarebbero le più probabili conseguenze di un'interruzione del sostegno fornito dal Fondo? In che misura le azioni sostenute dal Fondo hanno recato un beneficio a livello dell'Unione?

Sostenibilità (È probabile che gli effetti positivi dei progetti sostenuti dal Fondo perdurino anche dopo la cessazione di tale sostegno?)

- 7) Quali sono stati i principali provvedimenti adottati dallo Stato membro per garantire la sostenibilità dei risultati dei progetti attuati con il sostegno del Fondo (in fase sia di programmazione sia di attuazione)? Sono stati istituiti meccanismi di controllo della sostenibilità in fase di programmazione e di attuazione? In che misura è probabile che i risultati/benefici delle azioni sostenute dal Fondo continuino anche successivamente?

Semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi (Sono state semplificate le procedure di gestione del Fondo e sono stati ridotti gli oneri amministrativi per i beneficiari?)


- 8) Le procedure innovative introdotte dal Fondo (opzione semplificata in materia di costi, programmazione pluriennale, norme nazionali di ammissibilità, programmi nazionali più completi e più flessibili) hanno comportato una semplificazione per i beneficiari del Fondo?




ALLEGATO II

Elenco dei quesiti di valutazione per le relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione relative al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, di cui agli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**Efficacia**

- 1) In che modo il Fondo sicurezza interna (di seguito il «Fondo») ha contribuito alla realizzazione dell'obiettivo generale definito nel regolamento (UE) n. 515/2014?
 - a) In che modo il Fondo ha contribuito al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
 - sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone;
 - fornire un servizio di elevata qualità ai richiedenti il visto;
 - assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi;
 - contrastare l'immigrazione illegale?
 - i) Quali progressi sono stati compiuti per promuovere lo sviluppo e l'attuazione della politica comune dei visti per facilitare i viaggi legittimi, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
 - ii) Quali progressi sono stati compiuti per assicurare una migliore copertura consolare e pratiche di rilascio dei visti armonizzate fra gli Stati membri, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
 - iii) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda la garanzia dell'applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di visti, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
 - iv) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda il contributo degli Stati membri al rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri che operano nei paesi terzi in relazione ai flussi di cittadini di paesi terzi verso il territorio degli Stati membri, anche nella prevenzione e nel contrasto dell'immigrazione illegale, e della cooperazione con i paesi terzi, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
 - v) Quali progressi sono stati compiuti per sostenere la politica comune dei visti mediante la realizzazione e l'operazione di sistemi informatici con le relative infrastrutture e apparecchiature di comunicazione, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
 - vi) In che modo il sostegno operativo di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 515/2014 ha contribuito al conseguimento dell'obiettivo specifico relativo alla politica comune dei visti?
- b) In che modo il Fondo ha contribuito ai seguenti obiettivi specifici:
 - sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo un'ulteriore armonizzazione delle misure relative alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell'Unione e mediante la condivisione delle informazioni tra Stati membri nonché tra gli Stati membri e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea?
 - assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche contrastando l'immigrazione illegale, e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen, garantendo nel contempo l'accesso alla protezione internazionale a quanti ne hanno bisogno, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento?
- i) Quali progressi sono stati compiuti per promuovere l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione di politiche volte a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- ii) Quali progressi sono stati compiuti nell'effettuazione del controllo sulle persone e della sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?



- iii) Quali progressi sono stati compiuti per istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, basato sulla solidarietà e sulla responsabilità, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
 - iv) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda la garanzia dell'applicazione dell'acquis dell'Unione in materia di gestione delle frontiere, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
 - v) Quali progressi sono stati compiuti per contribuire a rafforzare la consapevolezza situazionale alle frontiere esterne e la capacità di reazione degli Stati membri, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
 - vi) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda la creazione e il funzionamento dei sistemi informatici, le relative infrastrutture di comunicazione e apparecchiature a sostegno dei controlli alle frontiere e della sorveglianza di frontiera alle frontiere esterne, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
 - vii) Quali progressi sono stati compiuti in materia di servizi di sostegno agli Stati membri in situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne, e in quale modo detta assistenza emergenziale ha contribuito al conseguimento di tali progressi? Quali tipi di interventi di emergenza sono stati attuati? In che modo gli interventi di emergenza realizzati nel quadro del Fondo hanno contribuito a far fronte alle urgenti necessità dello Stato membro? Quali sono stati i principali risultati degli interventi di emergenza?
 - viii) In che modo il sostegno operativo di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 515/2014 ha contribuito al conseguimento dell'obiettivo specifico relativo alla gestione delle frontiere?
- 2) In che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione dell'obiettivo generale definito nel regolamento (UE) n. 513/2014?
- a) In che modo il Fondo ha contribuito ai seguenti obiettivi specifici:
 - prevenire i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo?
 - potenziare il coordinamento e la cooperazione tra autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, compreso con Europol o altri organismi competenti dell'Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali?
 - i) Quali progressi sono stati compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi di rafforzamento della capacità degli Stati membri di contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e verso il potenziamento della cooperazione in questo settore, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
 - ii) Quali progressi sono stati compiuti per sviluppare il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione tra le autorità pubbliche degli Stati membri, Europol o altri organismi competenti dell'Unione e, ove opportuno, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
 - iii) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda lo sviluppo di programmi di formazione, ad esempio in materia di competenze tecniche e professionali e di conoscenza degli obblighi in materia di diritti umani e libertà fondamentali, in attuazione delle politiche UE in materia di formazione, anche attraverso specifici programmi di scambio dell'Unione fra autorità di contrasto, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
 - iv) Quali progressi sono stati compiuti in materia di misure, meccanismi di garanzia e migliori pratiche per individuare e sostenere testimoni e vittime di reati, tra cui vittime del terrorismo, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- b) In che modo il Fondo ha contribuito a migliorare la capacità degli Stati membri di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi e di proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza?
- i) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, anche attraverso partenariati pubblico-privato e il miglioramento del coordinamento, della cooperazione e dello scambio e diffusione di know-how e di esperienze all'interno dell'Unione e con i paesi terzi interessati, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?



- ii) Quali progressi sono stati compiuti verso la creazione di connessioni sicure e l'istituzione di un effettivo coordinamento tra gli attori settoriali esistenti a livello dell'Unione e nazionale nel campo dell'allarme rapido e della cooperazione in caso di crisi, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?
- iii) Quali progressi sono stati compiuti per quanto riguarda il miglioramento della capacità amministrativa e operativa degli Stati membri e dell'Unione di elaborare valutazioni esaustive delle minacce e dei rischi, e in che modo il Fondo ha contribuito alla realizzazione di questi progressi?

Efficienza (I risultati del Fondo sono stati ottenuti a un costo ragionevole?)

- 3) In che misura i risultati attesi del Fondo sono stati ottenuti a un costo ragionevole in termini di risorse finanziarie e umane impiegate? Quali misure sono state adottate per prevenire, individuare e segnalare i casi di frode e altre irregolarità e darvi seguito, e quale è stata la loro efficacia?

Pertinenza (Gli obiettivi degli interventi finanziati dal Fondo corrispondevano agli effettivi bisogni?)

- 4) Gli obiettivi fissati dallo Stato membro nei programmi nazionali rispondevano ai bisogni individuati? Gli obiettivi fissati nel programma di lavoro annuale (azioni dell'Unione) rispondevano agli effettivi bisogni? Gli obiettivi fissati nel programma di lavoro annuale (assistenza emergenziale) rispondevano agli effettivi bisogni? Quali misure lo Stato membro ha adottato per far fronte a nuovi bisogni?

Coerenza (Gli obiettivi fissati nel programma nazionale erano coerenti con quelli stabiliti in altri programmi finanziati dall'UE e relativi a settori d'intervento analoghi? La coerenza è stata garantita anche durante l'attuazione del Fondo?)

- 5) È stata effettuata una valutazione di altri interventi con obiettivi simili e se ne è tenuto conto durante la fase di programmazione? Sono stati istituiti meccanismi di coordinamento tra il Fondo e altri interventi con obiettivi simili per il periodo di attuazione? Le azioni attuate nel quadro del Fondo erano coerenti e non contraddittorie rispetto ad altri interventi con obiettivi simili?

Complementarità (Gli obiettivi fissati nel programma nazionale e i corrispondenti interventi attuati erano complementari a quelli fissati nell'ambito di altre politiche, in particolare quelle perseguite dallo Stato membro?)


- 6) È stata effettuata una valutazione di altri interventi con obiettivi complementari e se ne è tenuto conto durante la fase di programmazione? Sono stati istituiti meccanismi di coordinamento tra il Fondo e altri interventi con obiettivi simili che vertevano sul periodo di attuazione, per garantirne la complementarità nel periodo di attuazione? Sono stati predisposti meccanismi volti a evitare la sovrapposizione di strumenti finanziari?

Valore aggiunto dell'UE (Il sostegno dell'UE si è tradotto in un valore aggiunto?)

- 7) Quali sono le principali tipologie di valore aggiunto derivanti dal sostegno del Fondo (volume, portata, ruolo, processo)? Lo Stato membro avrebbe svolto le azioni necessarie per attuare le politiche dell'UE nei settori sostenuti dal Fondo senza il sostegno finanziario di quest'ultimo? Quali sarebbero le più probabili conseguenze di un'interruzione del sostegno fornito dal Fondo? In che misura le azioni sostenute dal Fondo hanno recato un beneficio a livello dell'Unione? Qual è stato il valore aggiunto del sostegno operativo?

Sostenibilità (È probabile che gli effetti positivi dei progetti sostenuti dal Fondo perdurino anche dopo la cessazione di tale sostegno?)

- 8) Quali sono stati i principali provvedimenti adottati dallo Stato membro per garantire la sostenibilità dei risultati dei progetti attuati con il sostegno del Fondo (in fase sia di programmazione sia di attuazione)? Sono stati istituiti meccanismi di controllo della sostenibilità in fase di programmazione e di attuazione? In che misura è probabile che i risultati/benefici delle azioni sostenute dal Fondo continuino anche successivamente? Quali misure sono state adottate per garantire la continuità delle attività svolte grazie al sostegno operativo?



Semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi (Sono state semplificate le procedure di gestione del Fondo e sono stati ridotti gli oneri amministrativi per i beneficiari?)

- 9) Le procedure innovative introdotte dal Fondo (opzione semplificata in materia di costi, programmazione pluriennale, norme nazionali di ammissibilità, programmi nazionali più completi e più flessibili, sostegno operativo e regime di transito speciale a favore della Lituania) hanno comportato una semplificazione per i beneficiari del Fondo?


—



ALLEGATO III

Elenco degli indicatori comuni di risultato e di impatto per le relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione di cui agli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014**Indicatori per la valutazione degli obiettivi specifici del regolamento (UE) n. 516/2014**

1. Indicatori per obiettivo specifico
 - a) Rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna:
 - i) numero di posti adattati ai minori non accompagnati con il sostegno del Fondo asilo, migrazione e integrazione (di seguito il «Fondo»), rispetto al numero totale di posti adattati ai minori non accompagnati;
 - ii) numero di casi pendenti in primo grado, per durata;
 - iii) percentuale di decisioni definitive positive in fase di appello;
 - iv) numero di persone nel sistema di accoglienza (stato alla fine del periodo di riferimento);
 - v) numero di persone nel sistema di accoglienza rispetto al numero di richiedenti asilo;
 - vi) numero di posti alloggio adatti a ricevere minori non accompagnati, rispetto al numero di minori non accompagnati;
 - vii) convergenza dei tassi di riconoscimento in primo grado/in ultima istanza negli Stati membri per richiedenti asilo provenienti da uno stesso paese terzo.
 - b) Sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, preservando al contempo l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, e promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi:
 - i) Percentuale di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo rispetto al totale di cittadini di paesi terzi;
 - ii) tasso di occupazione: divario tra cittadini di paesi terzi e cittadini del paese ospitante;
 - iii) tasso di disoccupazione: divario tra cittadini di paesi terzi e cittadini del paese ospitante;
 - iv) tasso di attività: divario tra cittadini di paesi terzi e cittadini del paese ospitante;
 - v) percentuale di giovani che abbandonano prematuramente gli studi o la formazione: divario tra cittadini di paesi terzi e cittadini del paese ospitante;
 - vi) percentuale di persone di età fra 30 e 34 anni in possesso di un diploma di istruzione superiore: divario tra cittadini di paesi terzi e cittadini del paese ospitante;
 - vii) percentuale della popolazione a rischio di povertà sociale o esclusione sociale: divario tra cittadini di paesi terzi e cittadini del paese ospitante.
 - c) Promuovere negli Stati membri strategie di rimpatrio eque ed efficaci che sostengano la lotta contro l'immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito:
 - i) numero di allontanamenti con il sostegno del Fondo rispetto al numero totale di rimpatri a seguito di un'intimazione a lasciare il territorio;
 - ii) numero di persone rimpatriate nel quadro delle operazioni di rimpatrio congiunte con il sostegno del Fondo rispetto al numero totale di rimpatri con il sostegno del Fondo;



- iii) numero di persone rimpatriate che hanno ricevuto un'assistenza al reinserimento prima o dopo il rimpatrio, cofinanziata dal Fondo, rispetto al numero totale di rimpatri volontari con il sostegno del Fondo;
 - iv) numero di posti nei centri di trattenimento creati/ristrutturati con il sostegno del Fondo rispetto al numero totale di posti nei centri di trattenimento;
 - v) numero di rimpatri a seguito di un'intimazione a lasciare il territorio rispetto al numero di cittadini di paesi terzi intimati;
 - vi) decisioni di rimpatrio adottate nei confronti di richiedenti asilo respinti;
 - vii) rimpatri effettivi di richiedenti asilo respinti.
2. Indicatori su efficienza, valore aggiunto e sostenibilità, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014
- d) Misurare e valutare l'efficienza, il valore aggiunto e la sostenibilità:
- i) numero di equivalenti a tempo pieno presso l'autorità responsabile, l'autorità delegata e l'autorità di audit addetti all'esecuzione dell'AMIF e remunerati dall'assistenza tecnica o dai bilanci nazionali rispetto al numero di progetti attuati e all'importo dei fondi richiesti per il corrispondente esercizio finanziario;
 - ii) costi di assistenza tecnica e amministrativi (indiretti) dei progetti rispetto all'importo dei finanziamenti richiesti per il corrispondente esercizio finanziario;
 - iii) tasso di assorbimento del Fondo.
-




ALLEGATO IV

Elenco degli indicatori comuni di risultato e di impatto per le relazioni di valutazione degli Stati membri e della Commissione di cui agli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014

Indicatori per la valutazione degli obiettivi specifici del regolamento (UE) n. 513/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, e del regolamento (UE) n. 515/2014 che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti


1. Indicatori per obiettivo specifico

- a) Sostenere una politica comune in materia di visti per facilitare i viaggi legittimi delle persone, fornire un servizio di elevata qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare la migrazione illegale:
- i) numero di missioni di valutazione Schengen in materia di visti svolte con il sostegno del Fondo sicurezza interna (di seguito il «Fondo»);
 - ii) numero di raccomandazioni a seguito di valutazione Schengen in materia di visti affrontate con il sostegno del Fondo, rispetto al totale di raccomandazioni emanate;
 - iii) numero di persone che utilizzano documenti di viaggio fraudolenti individuate presso i consolati con il sostegno del Fondo;
 - iv) numero di richiedenti il visto che devono presentare domanda di visto Schengen fuori del loro paese di residenza;
 - v) numero di paesi del mondo i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in cui è aumentato il numero di Stati membri presenti o rappresentati.
- b) Sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo un'ulteriore armonizzazione delle misure relative alla gestione delle frontiere conformemente alle norme comuni dell'Unione e mediante la condivisione delle informazioni tra Stati membri nonché tra gli Stati membri e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (di seguito «Frontex»), in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche contrastando l'immigrazione illegale, e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'acquis di Schengen, garantendo nel contempo l'accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitano, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento:
- i) numero di missioni di valutazione Schengen in materia di frontiere svolte con il sostegno del Fondo;
 - ii) numero di raccomandazioni a seguito di valutazione Schengen in materia di frontiere affrontate con il sostegno del Fondo, rispetto al totale di raccomandazioni emanate;
 - iii) numero di apparecchiature utilizzate nel corso di operazioni coordinate da Frontex acquistate con il sostegno del Fondo rispetto al totale di apparecchiature utilizzate nel corso di dette operazioni coordinate;
 - iv) numero di attraversamenti irregolari delle frontiere rilevati alle frontiere esterne dell'UE: a) tra i valichi di frontiera, b) ai valichi di frontiera;
 - v) numero di interrogazioni del sistema d'informazione Schengen (SIS) II;
 - vi) numero di persone che utilizzano documenti di viaggio fraudolenti individuate ai valichi di frontiera.
- c) Prevenire della criminalità, combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, compreso con Europol o altri organismi competenti dell'Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali:
- i) risultati di azioni sostenute dal Fondo finalizzate allo smantellamento delle organizzazioni criminali;
 - ii) numero/valore di proventi di reato congelati, sequestrati e confiscati a seguito di azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 513/2014;



- iii) numero di reati segnalati alla polizia, di persone indagate, di azioni penali e di condanne connessi ad azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 513/2014;
 - iv) quantità di stupefacenti sequestrati nel quadro delle azioni del Fondo contro la criminalità organizzata;
 - v) numero di vittime di reati protette o assistite;
 - vi) volume di scambi di informazioni nel quadro di Prüm (sulla base della misura del totale annuo di concordanze di DNA; del totale annuo di concordanze di impronte digitali; del totale annuo di concordanze di dati di immatricolazione dei veicoli);
 - vii) volume di scambi di informazioni nel quadro dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) (sulla base della misura annua di casi SIENA avviati da Stati membri, Europol e terzi e del numero annuo di messaggi SIENA scambiati da Stati membri, Europol e terzi);
 - viii) volume dei dati condivisi mediante il sistema di informazione Europol (SIE) (sulla base della misura del numero annuo di persone e oggetti inseriti nel SIE dagli Stati membri; del numero annuo di persone e oggetti inseriti nel SIE dagli Stati membri (indagati, condannati); del numero annuo di interrogazioni effettuate dagli Stati membri nel SIE).
- d) Aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza:
- i) volume degli attentati terroristici (sulla base della misura degli attentati falliti, sventati e portati a termine; numero di vittime causate dagli attentati terroristici).
2. Indicatori su efficienza, valore aggiunto e sostenibilità, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014
- e) Misurare e valutare l'efficienza, il valore aggiunto e la sostenibilità:
- i) numero di equivalenti a tempo pieno presso l'autorità responsabile, l'autorità delegata e l'autorità di audit addetti all'esecuzione del Fondo e remunerati dall'assistenza tecnica o dai bilanci nazionali rispetto al numero di progetti attuati e all'importo dei fondi richiesti per il corrispondente esercizio finanziario;
 - ii) costi di assistenza tecnica e amministrativi (indiretti) dei progetti rispetto all'importo dei finanziamenti richiesti per il corrispondente esercizio finanziario;
 - iii) tasso di assorbimento del Fondo;
 - iv) numero delle apparecchiature in uso 2 anni dopo la loro acquisizione/numero di apparecchiature acquisite a titolo del Fondo (> 10 000 EUR);
 - v) percentuale del costo di manutenzione delle apparecchiature acquisite a titolo del Fondo nel contributo totale dell'Unione alle azioni cofinanziate dal Fondo.

17CE0752



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/208 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2016

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 423, paragrafo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 l'ente deve aggiungere un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni in strumenti derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti dell'ente, se rilevanti. Tenuto conto dell'aspetto della rilevanza, è urgente definire il concetto di deflusso aggiuntivo (ulteriore) corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati, mentre la rilevanza per quanto riguarda il fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni di finanziamento e altri contratti dell'ente sarà esaminata in una fase successiva.
- (2) Dato che l'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 fa riferimento a un fabbisogno di garanzie reali, le regole da introdurre dovrebbero essere limitate alle operazioni in strumenti derivati assistite da garanzia reale, incluse quelle con scadenza entro 30 giorni.
- (3) Al fine di garantire condizioni di parità per gli enti e i mercati dei derivati, il calcolo dei deflussi aggiuntivi di garanzie reali dovrebbe essere basato sul metodo standardizzato di analisi dei dati storici per le variazioni della valutazione di mercato elaborato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito «Comitato di Basilea») per la determinazione di tali deflussi aggiuntivi di garanzie reali, che utilizza a tal fine il massimo deflusso o afflusso netto cumulativo aggregato di garanzie reali verificatosi alla fine di tutti i periodi di 30 giorni durante i 24 mesi precedenti a livello di portafoglio.
- (4) L'Autorità bancaria europea («ABE») ha presentato alla Commissione il progetto di norme tecniche di regolamentazione. Tuttavia, secondo la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la Commissione ha informato l'ABE della sua intenzione di non approvare il progetto, spiegando i motivi della non approvazione. L'ABE ha ripresentato il progetto di norme tecniche di regolamentazione nella forma di un parere formale in cui accetta l'approccio proposto dalla Commissione basato rigorosamente sul metodo standardizzato di analisi dei dati storici elaborato dal Comitato di Basilea.
- (5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha ripresentato alla Commissione.
- (6) L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rilevanza delle operazioni di un ente in strumenti derivati

1. Le operazioni di un ente in strumenti derivati sono considerate rilevanti ai fini dell'articolo 423, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, se in qualsiasi momento nel corso dei due anni precedenti il totale degli importi nozionali di tali operazioni ha superato il 10 % dei deflussi netti di liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Ai fini del paragrafo 1, i deflussi netti di liquidità sono calcolati senza la componente del deflusso aggiuntivo di cui all'articolo 423, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Calcolo del deflusso aggiuntivo corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati

1. Il deflusso aggiuntivo corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati considerate rilevanti in applicazione dell'articolo 1 del presente regolamento è pari al massimo flusso netto assoluto di garanzie reali su periodi di 30 giorni verificatosi nel corso dei 24 mesi precedenti la data del calcolo del requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Gli enti possono trattare su base netta gli afflussi e i deflussi delle operazioni solo quando sono eseguite nell'ambito dello stesso accordo tipo di compensazione. Il valore netto assoluto del flusso di garanzie reali si basa sia sui deflussi che sugli afflussi verificatisi e la compensazione è calcolata a livello di portafoglio dell'ente.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE0753



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/209 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*



ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Tre oggetti confezionati insieme per la vendita al dettaglio:</p> <p>a) un blocchetto che contiene circa 75 fogli di carta bianca (l'ultimo foglio riporta i recapiti per ottenere i blocchetti di ricambio) delle dimensioni di circa 8 × 14 cm. I fogli sono incollati nella parte superiore e sono perforati per consentire di rimuoverli singolarmente. La parte posteriore e una piccola parte di quella anteriore sono ricoperte di cartone;</p> <p>b) un porta blocchetto delle dimensioni di circa 32 × 10 cm, con rivestimento di plastica e rinforzo interno di cartone. La parte in cartone del blocchetto è inserita in un'incisione nel porta blocchetto. Il porta blocchetto, che può essere piegato per coprire il blocchetto, prevede anche una tasca di plastica trasparente nella parte superiore e un anello di tessuto elasticizzato per contenere una penna a sfera;</p> <p>c) nell'anello di tessuto è inserita una sottile penna a sfera di plastica di circa 10 cm di lunghezza.</p> <p>(Cfr. illustrazione (*)).</p>	4820 10 30	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) 1, 3 b), e 6 nonché dal testo dei codici NC 4820, 4820 10 e 4820 10 30.</p> <p>Gli articoli costituiscono merci presentate in un assortimento destinato alla vendita al dettaglio ai sensi della RGI 3 b). Il blocchetto svolge la funzione essenziale in relazione all'utilizzo dell'assortimento, che è quella di fornire carta per piccole annotazioni o messaggi. Il porta blocchetto costituisce un mero involuoco che impedisce che il blocchetto si sporchi o si pieghi. Tenuto conto delle caratteristiche oggettive (dimensioni, disegno e valore) della penna a sfera di plastica, questa non costituisce un elemento essenziale dell'assortimento. Qualsiasi altra penna o matita potrebbe essere usata per scrivere sul blocchetto. Pertanto il blocchetto dà all'assortimento il carattere essenziale.</p> <p>Il blocchetto è classificato nella voce 4820 che comprende taccuini e blocchetti di ogni tipo (cfr. le note esplicative al sistema armonizzato alla voce 4820, primo paragrafo, 1)].</p> <p>Di conseguenza l'assortimento va classificato nel codice NC 4820 10 30 come «taccuini, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni».</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



17CE0754



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/210 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per galline ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'impiego di tale preparato è stato autorizzato per dieci anni per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/661 della Commissione ⁽²⁾ e per tacchini da ingrasso e da riproduzione dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2304 della Commissione ⁽³⁾.
- (5) Nel suo parere del 25 maggio 2016 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e ha migliorato i risultati produttivi delle galline ovaiole. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/661 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702, come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2304 della Commissione, del 10 dicembre 2015, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 39).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2016; 14(6):4510.



- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4a22	Adisseo France S.A.S.	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 ed Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	<p>Composizione dell'additivo: Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) prodotte da <i>Talaromyces versatilis</i> sp. nov. IMI CC 378536 e da <i>Talaromyces versatilis</i> sp. nov. DSM 26702 con un'attività minima di:</p> <p>— forma solida: per endo-1,4-beta-xilanasi 22 000 UV/g e per endo-1,3(4)-beta-glucanasi 15 200 UV (l)/g;</p> <p>— forma liquida: per endo-1,4-beta-xilanasi 5 500 UV/ml e per endo-1,3(4)-beta-glucanasi 3 800 UV/ml.</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva: Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) prodotte da <i>Talaromyces versatilis</i> sp. nov. IMI CC 378536 e da <i>Talaromyces versatilis</i> sp. nov. DSM 26702.</p>	Galline ovaiole	—	Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 100 UV Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 760 UV	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Al fine di evitare i potenziali rischi cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio e della cute.</p>	28 febbraio 2027


Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: promotori della digestione.



Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano di frumento) <p>Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi sul substrato contenente glucano (beta-glucano d'orzo) a pH = 5,5 e a 30 °C. 			<p>Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %</p>			

(1) 1 UV (unità viscosimetrica) è la quantità di enzima che idrolizza il substrato (rispettivamente beta-glucano d'orzo e arabinoxilano di frumento), riducendo la viscosità della soluzione, in modo da ottenere una variazione della fluidità relativa pari a 1 (grandezza adimensionale)/min a 30 °C con pH 5,5.

(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/211 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) come additivo in mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 (titolare dell'autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) era stato autorizzato a tempo indeterminato in conformità della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione ⁽³⁾, ai suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione ⁽⁴⁾, ai suini da ingrasso e ai tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 516/2007 della Commissione ⁽⁵⁾ e alle galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione ⁽⁶⁾. Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'impiego di detto preparato è stato inoltre autorizzato, in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003 della Commissione, per dieci anni, per le anatre, dal regolamento (CE) n. 242/2007 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 di detto regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) come additivo in mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da ingrasso. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 13 luglio 2016 ⁽⁸⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) non ha un effetto avverso sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'impiego di tale preparato è potenzialmente efficace per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, i suinetti slattati e i suini da ingrasso. Tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova e alle galline da riproduzione. L'Autorità ha altresì ritenuto che le medesime conclusioni sull'efficacia possono essere tratte anche per le specie avicole minori da ingrasso, da riproduzione e ovaiole. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8).


⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 516/2007 della Commissione, del 10 maggio 2007, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 22).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 322/2009 della Commissione, del 20 aprile 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 9).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 242/2007 della Commissione, del 6 marzo 2007, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP e Belfeed B1100ML) come additivo per mangimi (GU L 73 del 13.3.2007, pag. 1).

⁽⁸⁾ *The EFSA Journal* 2016; 14(9): 4562



- (5) L'Autorità ha concluso altresì che due studi fornivano le prove dell'esistenza di un effetto positivo sul peso corporeo definitivo e sul rapporto mangime/peso relativamente ai tacchini da ingrasso. Un terzo studio che riportava un rapporto mangime/peso più importante, come già valutato e accettato nella precedente valutazione per l'autorizzazione, non è stato ritenuto significativo dall'Autorità. Poiché tali prove, oltre alla lunga storia d'impiego, sono state giudicate un indizio sostanziale del miglioramento dei parametri zootecnici, si è ritenuto che i dati forniti soddisfino le condizioni per la dimostrazione dell'efficacia dell'additivo per i tacchini da ingrasso.
- (6) Dalla valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. L'impiego di tale preparato dovrebbe pertanto essere autorizzato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009. Il regolamento (CE) n. 516/2007 dovrebbe essere abrogato.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1259/2004

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1259/2004 è soppresso.

Articolo 3


Modifica del regolamento (CE) n. 1206/2005

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1206/2005, la voce E 1606, endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) è soppressa.

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 322/2009

L'allegato I del regolamento (CE) n. 322/2009 è soppresso.



*Articolo 5***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 516/2007 è abrogato.

*Articolo 6***Misure transitorie**

Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 28 agosto 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 28 febbraio 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: promotori della digestione									
4a1606i	Beldem, divisione di Puratos NV.	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal <i>Bacillus subtilis</i> LMG-S 15136, con un'attività minima di 400 UI (*)/g</p> <p>Solido e liquido</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto dal <i>Bacillus subtilis</i> (LMG S-15136)</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Per la quantificazione dell'attività della xilanasi nell'additivo per mangimi:</p> <p>— metodo colorimetrico di misurazione degli zuccheri riduttori liberati dall'azione di xilanasi sul substrato di xilano di betulla, in presenza di acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS).</p> <p>Per la quantificazione dell'attività della xilanasi nelle premiscele e nei mangimi:</p> <p>— metodo colorimetrico di misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall'azione di xilanasi da substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.</p>	Volatili	—	10 UI	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Da utilizzare per suinetti slattati fino a 35 kg di peso corporeo.</p> <p>3. Al fine di evitare agli utilizzatori i potenziali rischi derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	28 febbraio 2027

(*) 1 UI è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di betulla, al minuto, con pH 4,5 e a 30 °C.

(†) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo web del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/eed-additives/evaluation-reports>



REGOLAMENTO (UE) 2017/212 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 2017****che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'UE (Unione europea) per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento.
- (2) Ancora non esiste un laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti. I laboratori di riferimento dell'UE dovrebbero occuparsi dei campi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della salute degli animali in cui sono necessari risultati analitici e diagnostici precisi. I focolai di peste dei piccoli ruminanti richiedono risultati analitici e diagnostici precisi.
- (3) Il 30 giugno 2016 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per selezionare e designare un laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti. Il laboratorio selezionato, il «Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)» dovrebbe essere designato come laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti.
- (4) Oltre alle funzioni e agli obblighi generali stabiliti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, al laboratorio selezionato dovrebbero essere assegnati alcuni compiti e responsabilità specifici che riguardano, in particolare, i contatti tra i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri al fine di sostenere le loro funzioni e fornire metodi ottimali per la diagnosi della peste dei piccoli ruminanti.
- (5) L'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Montpellier, Francia, è designato laboratorio di riferimento dell'Unione (UE) per la peste dei piccoli ruminanti.

Le responsabilità e i compiti aggiuntivi di tale laboratorio sono indicati nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

Articolo 2

Nell'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 20:

«20. Laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
TA A-15/G,
Campus International de Baillarguet
34398 Montpellier Cedex
Francia».


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Responsabilità e compiti del laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti

Oltre alle funzioni e agli obblighi generali dei laboratori di riferimento dell'UE nel settore della salute degli animali stabiliti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti ha le responsabilità e i compiti seguenti:

1. tenere i contatti tra i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri e fornire metodi ottimali per la diagnosi della peste dei piccoli ruminanti nel bestiame, provvedendo in particolare a:
 - a) effettuare la tipizzazione e la caratterizzazione antigenica e genomica completa, l'analisi filogenetica (relazione con altri ceppi dello stesso virus) dei virus e la conservazione di ceppi dei virus della peste dei piccoli ruminanti per facilitare i servizi diagnostici nell'Unione e, se opportuno e necessario, per seguire ad esempio i casi dal punto di vista epidemiologico o verificare le diagnosi;
 - b) costituire e mantenere una raccolta aggiornata di ceppi e di isolati dei virus della peste dei piccoli ruminanti e, quando o se disponibili, di sieri specifici e di altri reagenti contro la malattia;
 - c) armonizzare le diagnosi e garantire l'idoneità degli esami nell'Unione, attraverso l'organizzazione e l'esecuzione periodica di prove comparative interlaboratorio e di esercizi di garanzia della qualità esterni sulla diagnosi della malattia a livello di Unione e la trasmissione periodica dei risultati di tali prove alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali di riferimento interessati;
 - d) acquisire conoscenze sulla malattia per consentire una diagnosi differenziale rapida, in particolare con altre malattie virali pertinenti;
 - e) eseguire studi di ricerca con l'obiettivo di sviluppare metodi di lotta più efficaci contro la malattia, in collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento designati per la malattia e secondo quanto convenuto con la Commissione;
 - f) fornire alla Commissione consulenze su aspetti scientifici riguardanti la peste dei piccoli ruminanti, in particolare sulla selezione e sull'utilizzo di ceppi vaccinali del virus della peste dei piccoli ruminanti;
2. sostenere le funzioni dei laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri designati per la diagnosi della peste dei ruminanti, provvedendo in particolare a:
 - a) conservare e fornire a tali laboratori sieri standard e altri reagenti di riferimento, ad esempio virus, antigeni inattivati o linee cellulari, al fine di uniformare gli esami diagnostici e i reagenti utilizzati in ciascuno Stato membro, quando sono richiesti l'identificazione dell'agente e/o l'utilizzo di esami sierologici;
 - b) fornire un'assistenza attiva nella diagnosi delle malattie in connessione con il sospetto e la conferma di focolai negli Stati membri, ricevendo isolati dei virus della peste dei piccoli ruminanti ai fini della diagnosi confermativa e della caratterizzazione dei virus e contribuendo alle indagini e agli studi epidemiologici; comunicare tempestivamente i risultati di tali attività alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali di riferimento interessati;
3. fornire informazioni e corsi di formazione avanzata, provvedendo in particolare a:
 - a) facilitare l'offerta di corsi di formazione e aggiornamento e di seminari a beneficio dei laboratori nazionali di riferimento designati per la diagnosi della peste dei piccoli ruminanti e degli esperti in diagnosi di laboratorio, allo scopo di armonizzare le tecniche diagnostiche per la malattia in tutta l'Unione;
 - b) partecipare a convegni internazionali concernenti, in particolare, la standardizzazione dei metodi analitici per la malattia e la loro applicazione;
 - c) collaborare con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui è diffusa la malattia per quanto riguarda i metodi diagnostici per la peste dei piccoli ruminanti;
 - d) riesaminare, in occasione della riunione annuale dei laboratori nazionali di riferimento designati per la diagnosi della peste dei piccoli ruminanti, le pertinenti raccomandazioni relative agli esami stabilite dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri;
 - e) assistere la Commissione nel riesame delle raccomandazioni dell'OIE, stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri;
 - f) aggiornare sull'evoluzione nel campo dell'epidemiologia della peste di piccoli ruminanti.

17CE0757



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/213 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.




ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	125,6
	TN	311,6
	TR	151,5
	ZZ	196,2
0707 00 05	MA	81,3
	TR	187,9
	ZZ	134,6
0709 91 00	EG	181,2
	ZZ	181,2
0709 93 10	MA	109,8
	TR	223,6
	ZZ	166,7
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	40,2
	IL	80,7
	MA	48,4
	TN	56,6
	TR	77,1
	ZZ	60,6
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	91,5
	IL	133,7
	JM	112,4
	MA	89,6
	TR	83,0
	ZZ	102,0
	IL	88,5
0805 22 00	MA	96,1
	ZZ	92,3
	EG	85,5
0805 50 10	TR	89,1
	ZZ	87,3
	EG	85,5
0808 10 80	CN	139,4
	US	205,0
	ZZ	172,2
0808 30 90	CL	181,7
	CN	112,8
	TR	154,0
	ZA	98,4
	ZZ	136,7
	CL	181,7

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/214 DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2016****recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di alluminio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate relative alla loro disponibilità per i privati e finalizzate a garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.
- (2) Le sostanze elencate nell'allegato II, benché disponibili per i privati, sono soggette a un obbligo di segnalazione che riguarda sia gli utilizzatori professionali lungo l'intera catena di approvvigionamento sia i privati.
- (3) Gli Stati membri hanno dimostrato che la polvere di alluminio è stata acquistata e utilizzata per la produzione di esplosivi artigianali in Europa.
- (4) L'immissione sul mercato e l'uso della polvere di alluminio non sono attualmente armonizzati a livello unionale. Tuttavia, almeno uno Stato membro già ne limita la disponibilità ai privati e l'Organizzazione mondiale delle dogane attua un monitoraggio a livello mondiale sulle spedizioni di tale sostanza per individuare i casi di commercio illecito finalizzato alla fabbricazione di precursori di esplosivi improvvisati.
- (5) Gli sviluppi nell'uso improprio della polvere di alluminio non giustificano attualmente una restrizione dell'accesso a tale sostanza da parte dei privati alla luce del livello della minaccia o degli scambi commerciali associati alla stessa.
- (6) Un maggiore controllo è tuttavia necessario per consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare l'uso illecito di tale sostanza come precursore di esplosivi e tale obiettivo può essere conseguito mediante il meccanismo di segnalazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.
- (7) Alla luce dei rischi costituiti dalla disponibilità della polvere di alluminio, e considerando che l'obbligo di segnalazione non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori, appare giustificato e proporzionato aggiungere tale sostanza all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013,

⁽¹⁾ GUL 39 del 9.2.2013, pag. 1.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 è così modificata:

a) il titolo della seconda colonna è sostituito dal seguente:

«Codice della nomenclatura combinata (NC) ⁽¹⁾»;

b) è aggiunta la seguente sostanza:

«Alluminio, polveri (CAS RN 7429-90-5) ⁽²⁾ ⁽³⁾	ex 7603 10 00 ex 7603 20 00	
⁽²⁾ con dimensioni delle particelle inferiori a 200 µm. ⁽³⁾ come sostanza o in miscele contenenti il 70 % o più, in peso, di alluminio e/o magnesio.»		

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE0759



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/215 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2016**

recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta del nitrato di magnesio esaidrato all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate relative alla loro disponibilità per i privati e finalizzate a garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.
- (2) Le sostanze elencate nell'allegato II, benché disponibili per i privati, sono soggette a un obbligo di segnalazione che riguarda sia gli utilizzatori professionali lungo l'intera catena di approvvigionamento sia i privati.
- (3) Nell'allegato II sono già elencati diversi sali di nitrati in quanto possono essere impropriamente utilizzati come precursori di esplosivi. Il nitrato di magnesio, venduto in forma di esaidrato, pur essendo una sostanza con proprietà analoghe, non è ancora ripresa in tale allegato.
- (4) Il nitrato di magnesio esaidrato può essere attualmente utilizzato come alternativa non controllata ai sali di nitrati elencati nell'allegato II. Inoltre negli ultimi anni si sono avute notizie di un suo uso improprio al di fuori dell'Unione come precursore di esplosivi.
- (5) Gli sviluppi nell'uso improprio del nitrato di magnesio esaidrato non giustificano attualmente una restrizione dell'accesso a tale sostanza da parte dei privati alla luce del livello della minaccia o degli scambi commerciali associati alla stessa.
- (6) Un maggiore controllo è tuttavia necessario per consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare l'uso illecito di tale sostanza come precursore di esplosivi e tale obiettivo può essere conseguito mediante il meccanismo di segnalazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.
- (7) Alla luce dei rischi costituiti dalla disponibilità del nitrato di magnesio esaidrato, e considerando che l'obbligo di segnalazione non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori, appare giustificato e proporzionato aggiungere tale sostanza all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 è aggiunta la seguente sostanza:

«Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9)	2834 29 80	3824 90 96»
--	------------	-------------

⁽¹⁾ GUL 39 del 9.2.2013, pag. 1.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE0760



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/216 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2016

recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di magnesio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:


- (1) L'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate relative alla loro disponibilità per i privati e finalizzate a garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.
- (2) Le sostanze elencate nell'allegato II, benché disponibili per i privati, sono soggette a un obbligo di segnalazione che riguarda sia gli utilizzatori professionali lungo l'intera catena di approvvigionamento sia i privati.
- (3) Gli Stati membri hanno dimostrato che la polvere di alluminio è stata acquistata e utilizzata per la produzione di esplosivi artigianali in Europa. La polvere di magnesio è una sostanza con proprietà molto simili a quelle dell'alluminio.
- (4) L'immissione sul mercato e l'uso delle polveri di alluminio e di magnesio non sono attualmente armonizzati a livello unionale. Tuttavia, almeno uno Stato membro già ne limita la disponibilità ai privati e l'Organizzazione mondiale delle dogane attua un monitoraggio a livello mondiale sulle spedizioni di polvere di alluminio per individuare i casi di commercio illecito finalizzato alla fabbricazione di precursori di esplosivi improvvisati.
- (5) Gli sviluppi nell'uso improprio delle polveri di alluminio e di magnesio non giustificano attualmente una restrizione dell'accesso a tali sostanze da parte dei privati alla luce del livello della minaccia o degli scambi commerciali associati alle stesse.
- (6) Un maggiore controllo è tuttavia necessario per consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare l'uso illecito di tale sostanza come precursore di esplosivi e tale obiettivo può essere conseguito mediante il meccanismo di segnalazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.
- (7) La polvere di alluminio è oggetto di un atto delegato distinto per la sua aggiunta all'allegato II. In questo modo, tuttavia, la polvere di magnesio resterebbe un'alternativa realistica non soggetta a controlli.
- (8) Alla luce dei rischi costituiti dalla disponibilità della polvere di magnesio, e considerando che l'obbligo di segnalazione non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori, appare giustificato e proporzionato aggiungere tale sostanza all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 è aggiunta la seguente sostanza:

«Magnesio, polveri (CAS RN 7439-95-4) ⁽¹⁾ ⁽²⁾ »	ex 8104 30 00»	
--	----------------	--

⁽¹⁾ GUL 39 del 9.2.2013, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE0761



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/217 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2016****che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi o un paese che beneficia di un regime d'accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli non dovrebbero beneficiare delle preferenze dell'SPG.
- (3) L'elenco dei paesi beneficiari del regime generale dell'SPG di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 978/2012 figura nell'allegato II di tale regolamento. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che l'allegato II deve essere riesaminato entro il 1° gennaio di ogni anno per poter rispecchiare i cambiamenti dello sviluppo economico o delle condizioni commerciali dei beneficiari in relazione ai criteri di cui all'articolo 4.
- (4) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 prevede di lasciare al paese beneficiario dell'SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al riesame dello status SPG del paese. Occorre pertanto che il regime SPG sia mantenuto per un anno dopo la data di entrata in vigore di un cambiamento di status di un paese come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e per un periodo di due anni dalla data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
- (5) Le Tonga sono state classificate dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2013, 2014 e 2015 e perciò sono state escluse dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 con decorrenza dal 1° gennaio 2017 dal regolamento delegato (UE) 2015/1979 ⁽²⁾. Nel 2016 le Tonga sono state tuttavia classificate dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-basso, pertanto dovrebbero essere nuovamente inserite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 con applicazione dal 1° gennaio 2017.
- (6) L'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), siglata dall'Unione e dall'Ucraina il 27 giugno 2014 nell'ambito dell'accordo di associazione, è stata applicata in via provvisoria dal 1° gennaio 2016. Il DCFTA prevede preferenze tariffarie migliori di quelle dell'SPG per la quasi totalità degli scambi, pertanto l'Ucraina dovrebbe essere esclusa dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG di cui all'allegato II con applicazione dal 1° gennaio 2018,

⁽¹⁾ GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1979 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GUL 289 del 5.11.2015, pag. 3).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 978/2012

L'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

- 1) il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono inseriti rispettivamente nelle colonne A e B:

«TO	Tonga»
-----	--------

- 2) il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono eliminati rispettivamente dalle colonne A e B:

«UA	Ucraina»
-----	----------

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE0762



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/218 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2017
relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il registro della flotta peschereccia dell'Unione è uno strumento necessario per l'applicazione delle norme della politica comune della pesca. Tale registro dovrebbe includere tutti i pescherecci dell'Unione.
- (2) Attualmente le norme che disciplinano i registri delle flotte pescherecce nazionali e il registro della flotta peschereccia dell'Unione sono stabilite dal regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri dovrebbero registrare le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi e alle attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera e trasmetterle alla Commissione. La Commissione dovrebbe tenere un registro contenente le informazioni ricevute dagli Stati membri.
- (4) Gli Stati membri sono responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia nazionale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero costantemente sorvegliare la qualità di tali informazioni e garantire che siano regolarmente aggiornate e che possano essere verificate in qualsiasi momento dalla Commissione attraverso specifiche richieste.
- (5) Il trattamento, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, dei dati personali contenuti nei registri delle flotte pescherecce nazionali è soggetto alle norme dell'Unione concernenti la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nonché alle relative norme nazionali di attuazione. Le caratteristiche e le marcature esterne riportate nel registro tenuto da ciascuno Stato membro dovrebbero essere specificate in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio ⁽⁴⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Al fine di monitorare le attività delle navi tra Stati membri e garantire un nesso inequivocabile tra i dati contenuti nel registro della flotta dell'Unione e quelli che figurano in altri sistemi d'informazione relativi alle attività di pesca, è opportuno attribuire un numero di identificazione unico ad ogni peschereccio dell'Unione, che non può essere in nessun caso né riattribuito né modificato.
- (7) Per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, è opportuno introdurre nuovi strumenti e procedure che consentano di semplificare ulteriormente la gestione dei dati tra gli Stati membri e la Commissione europea e di garantire l'accesso a dati aggiornati più frequentemente.
- (8) Ai fini della gestione della capacità delle flotte pescherecce e della loro attività, il registro della flotta peschereccia dell'Unione dovrebbe essere reso accessibile nella versione integrale per gli Stati membri e in una versione ridotta per il pubblico. La versione ridotta dovrebbe escludere, a fini di protezione, i dati personali, ma dovrebbe recare gli identificativi dei pescherecci per migliorare la trasparenza delle informazioni per il pubblico e l'accesso alle medesime.


⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GUL 5 del 9.1.2004, pag. 25).

⁽³⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GUL 112 del 30.4.2011, pag. 1).



- (9) Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione e l'accesso alle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da parte degli Stati membri sono soggetti al diritto dell'Unione concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e segnatamente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.
- (10) È opportuno che il nuovo strumento per lo scambio dei dati messo a punto dalla Commissione sia utilizzato per tutti gli scambi di dati elettronici.
- (11) L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alla proprietà e alle caratteristiche della nave e degli attrezzi per i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera; tali dati dovrebbero essere pertanto inclusi nel presente regolamento.
- (12) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 26/2004.
- (13) È opportuno accordare agli Stati membri un congruo periodo di tempo per adeguare i rispettivi registri nazionali ai nuovi requisiti in materia di dati stabiliti nel presente regolamento.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento:

- a) stabilisce gli obblighi della Commissione con riguardo alla costituzione e alla tenuta del registro della flotta peschereccia dell'Unione;
- b) stabilisce gli obblighi degli Stati membri con riguardo alla raccolta e alla convalida dei dati nel registro della flotta peschereccia nazionale e alla trasmissione di tali dati alla Commissione;
- c) definisce le informazioni minime sulle caratteristiche e attività della nave che devono figurare nel registro della flotta peschereccia nazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- c) «flotta peschereccia dell'Unione»: tutti i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nell'Unione;
- d) «nave per acquacoltura»: un'imbarcazione attrezzata esclusivamente per la raccolta, il trasporto, la manipolazione e/o lo sbarco di prodotti dell'acquacoltura;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).



- e) «evento»: l'entrata o l'uscita di una nave dalla flotta, o la modifica di una delle sue caratteristiche di cui all'allegato I;
- f) «trasmissione»: il trasferimento numerico di uno o più eventi tra gli Stati membri e la Commissione;
- g) «strato di trasporto»: la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca messa a disposizione dalla Commissione a tutti gli Stati membri e all'organismo da essa designato per lo scambio di dati in modo standardizzato;
- h) «data di censimento»: la data in cui il primo evento è stato comunicato da uno Stato membro alla Commissione, come stabilito nell'allegato II;
- i) «istantanea»: l'elenco degli eventi registrati per le navi nel registro della flotta peschereccia di uno Stato membro in un periodo di tempo definito;
- j) «proprietario giuridico»: una persona fisica o giuridica indicata nei documenti di immatricolazione della nave come intestataria del titolo giuridico di proprietà della nave;
- k) «operatore»: una persona fisica o giuridica quale definita all'articolo 4, punto 19, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾;
- l) «numero nel registro comune della flotta (CFR)»: il numero unico di identificazione assegnato alla nave nella flotta peschereccia dell'Unione, a prescindere dal numero assegnato nella flotta peschereccia nazionale;
- m) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile quale definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001;
- n) «registro della flotta peschereccia nazionale»: il registro tenuto da ciascuno Stato membro per i pescherecci battenti la sua bandiera;
- o) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro, tenuto dalla Commissione, in cui figurano le informazioni relative a tutti i pescherecci dell'Unione.

Articolo 3

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i pescherecci dell'Unione, ad eccezione delle navi per acquacoltura e delle tonnare per la pesca del tonno rosso.

Articolo 4

Utilizzo del registro della flotta peschereccia dell'Unione


I dati del registro della flotta peschereccia dell'Unione sono utilizzati per l'applicazione delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 5

Raccolta di dati nel registro della flotta peschereccia nazionale

Ciascuno Stato membro raccoglie, convalida e registra senza indugio nel registro della flotta peschereccia nazionale i dati di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



*Articolo 6***Comunicazione dei dati**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni evento riguardante i pescherecci figuranti nel registro della flotta peschereccia nazionale entro la fine del giorno lavorativo in cui l'evento è stato interamente registrato.
2. Se l'evento consiste nella correzione di dati precedenti, alla Commissione sono trasmessi tutti gli eventi riguardanti la nave in questione dalla data di censimento o dalla prima iscrizione nel registro della flotta peschereccia nazionale.
3. I dati relativi all'evento sono comunicati alla Commissione in conformità dell'articolo 9.
4. La Commissione verifica l'esattezza delle informazioni ricevute e registra gli eventi nel registro della flotta peschereccia dell'Unione se la comunicazione è conforme al disposto dell'articolo 9. In caso contrario la comunicazione è respinta. In tal caso la Commissione notifica le proprie osservazioni allo Stato membro, che effettua le necessarie modifiche nel registro della flotta peschereccia nazionale entro tre giorni lavorativi dalla data della notifica trasmessa dalla Commissione.

*Articolo 7***Istantanee**


1. La Commissione può chiedere in qualsiasi momento un'istantanea a qualsiasi Stato membro.
2. La creazione di un'istantanea deve essere completamente automatizzata.
3. I dati sono comunicati alla Commissione in conformità dell'articolo 9.
4. La Commissione verifica l'esattezza dell'istantanea ricevuta e sostituisce i dati sulle navi riportati nel registro della flotta peschereccia dell'Unione se la comunicazione è conforme al disposto dell'articolo 9. In caso contrario l'istantanea è respinta. In tal caso la Commissione notifica le proprie osservazioni allo Stato membro, che effettua le necessarie modifiche nel registro della flotta peschereccia nazionale entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica trasmessa dalla Commissione.

*Articolo 8***Numero nel registro comune della flotta**

1. Gli Stati membri attribuiscono un numero nel registro comune della flotta (*Common Fleet Register* — CFR) a ogni peschereccio che entra per la prima volta nella flotta peschereccia dell'Unione.
2. Il numero CFR non può essere modificato nel periodo in cui il peschereccio fa parte della flotta peschereccia dell'Unione, nemmeno se la nave è trasferita a un altro Stato membro.
3. Il numero CFR non può essere riattribuito a un'altra nave. A un peschereccio esportato al di fuori dell'Unione e reimportato in uno Stato membro è riattribuito lo stesso numero CFR.
4. Il numero CFR deve essere indicato in tutte le trasmissioni di dati tra lo Stato membro e la Commissione concernenti il peschereccio.

*Articolo 9***Norme applicabili allo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri**

1. La trasmissione di dati tra la Commissione e gli Stati membri è effettuata in base alla norma del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT), disponibile sulla pagina del registro dei dati di riferimento (*Master Data Register*) del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.



2. Tutte le trasmissioni sono pienamente automatizzate e immediate e si avvalgono dello strato di trasporto.
3. Per assicurare lo scambio di messaggi gli Stati membri utilizzano il documento di attuazione FLUX (*FLUX Vessel Implementation Document*) disponibile sul sito web della Commissione europea dedicato alla pesca.
4. Eventuali modifiche delle norme e del documento di attuazione sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.

Articolo 10

Accesso ai dati relativi alle navi

1. Gli Stati membri hanno accesso alle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione. L'accesso può essere concesso tramite un'interfaccia utente di un'applicazione fornita dalla Commissione o da un servizio web.
2. Il pubblico ha accesso a una versione ridotta del registro della flotta peschereccia dell'Unione, in cui non figurano dati personali.

Articolo 11

Dati personali

Il trattamento, la gestione e l'uso dei dati raccolti a norma del presente regolamento che contengono dati personali sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 26/2004 è abrogato.

Articolo 13


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Definizione dei dati e descrizione di una registrazione

Nome del dato	Definizione e osservazioni	Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (cif)/ Facoltativo (O) (?)
Paese di immatricolazione	Stato membro in cui la nave è immatricolata per la pesca a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 Si tratta sempre degli Stati membri dichiaranti — codice (6)	C
CFR	Numero unico di identificazione di un peschereccio nell'Unione Codice ISO-3 dello Stato membro seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra	C
UVI	(<i>Unique Vessel Identifier</i>) Identificativo unico della nave (numero IMO) a norma del regolamento (UE) n. 404/2011	cif
Evento	Codice (6) di identificazione del tipo di evento comunicato	C
Data dell'evento (1)	Data in cui si è verificato l'evento	C
Numero di immatricolazione	Numero di immatricolazione assegnato dallo Stato membro	O
Marcatura esterna	A norma del regolamento (UE) n. 404/2011	cif
Nome della nave	Nome del peschereccio immatricolato nel registro nazionale	C
Luogo di immatricolazione	Codice (6) di identificazione del luogo (generalmente un porto) in cui la nave è immatricolata	cif
IRCS	(<i>International radio call sign</i>) Indicativo internazionale di chiamata radio	cif
Indicatore IRCS	Nave avente a bordo una radio internazionale — codice (6)	C
Indicatore di licenza	Nave titolare di una licenza di pesca in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 404/2011 — codice (6)	cif
Indicatore VMS	(<i>Vessel Monitoring System</i>) Sistema di controllo dei pescherecci via satellite — codice (6) Nave dotata di sistema di controllo dei pescherecci via satellite in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e degli articoli da 18 a 28 del regolamento (UE) n. 404/2011	cif
Indicatore ERS	(<i>Electronic Reporting System</i>) Nave dotata di sistema elettronico di trasmissione dei dati (giornale di bordo) in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e degli articoli 29 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 — codice (6)	cif
Indicatore AIS	(<i>Automatic Identification System</i>) Nave dotata di sistema di identificazione automatica in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009 — codice (6)	cif
MMSI	(<i>Maritime Mobile Service Identity</i>) Identificatore del servizio radiomobile marittimo	O
Tipo di nave	Secondo la classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (CSITBP) — codice (6)	cif



Nome del dato	Definizione e osservazioni		Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (cif)/ Facoltativo (O) (?)
Attrezzo da pesca principale (²)	Secondo la classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (CSITBP) — codice (⁶)		C
Attrezzo da pesca secondario (³)	Secondo la classificazione statistica internazionale standardizzata dei pescherecci (CSITBP) — codice (⁶)		C
LOA	(Length Over All) Lunghezza fuori tutto in metri, definita in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86		cif
LBP	(Length Between Perpendiculars) Lunghezza tra perpendicolari in metri, definita in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86		cif
Stazza GT	In GT, definita in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86		cif
Altra stazza	In tonnellate secondo la convenzione di Oslo o secondo una definizione stabilita dallo Stato membro		cif
GTs	In GT, aumento di stazza autorizzato per motivi di sicurezza (dati storici)		cif
Potenza del motore principale	In kW, in conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86		C
Potenza del motore ausiliario	In kW. Comprende tutta la potenza motrice installata non inclusa nella voce «Potenza del motore principale»		C
Materiale dello scafo	Materiale dello scafo — codice (⁶)		C
Data di entrata in servizio	In conformità del regolamento (CEE) n. 2930/86.		C
Segmento	Codice (⁶)		C
Paese di importazione/ esportazione	Codice (⁶)		cif
Tipo di esportazione	Codice (⁶)		cif
Aiuto pubblico	Codice (⁶)		cif
Data di costruzione	Data in cui è iniziata la costruzione		cif
Per i referenti/il proprietario giuridico (⁴)	Nome	Persona fisica: cognome e nome Persona giuridica: denominazione	cif
	Indicatore di persona giuridica	«Y» per una persona giuridica, «N» per una persona fisica — codice (⁶)	O
	Via (⁵)	Nome della via e numero civico	cif
	C.P. (⁵)	Casella postale	O
	Città (⁵)	Nome della città	O



Nome del dato	Definizione e osservazioni		Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (cif)/ Facoltativo (O) (7)
	Codice postale (5)	Codice postale	O
	Paese (5)	Paese — codice (6)	O
	Numero di telefono	Numero di telefono (con prefisso internazionale)	O
	Numero di fax	Numero di fax (con prefisso internazionale)	O
	Indirizzo di posta elettronica	Indirizzo di posta elettronica	O
	Nazionalità	Nazionalità del referente — codice (6)	O
	Identificativo IMO della società	Numero unico IMO di identificazione della società e del proprietario giuridico registrato	O
Per i referenti/ l'operatore (4)	Nome	Persona fisica: cognome e nome Persona giuridica: denominazione	cif
	Indicatore di persona giuridica	«Y» per una persona giuridica, «N» per una persona fisica — codice (6)	O
	Via (5)	Nome della via e numero civico	cif
	C.P. (5)	Casella postale	O
	Città (5)	Nome della città	O
	Codice postale (5)	Codice postale	O
	Paese (5)	Paese — codice (6)	O
	Numero di telefono	Numero di telefono (con prefisso internazionale)	O
	Numero di fax	Numero di fax (con prefisso internazionale)	O
	Indirizzo di posta elettronica	Indirizzo di posta elettronica	O
	Nazionalità	Nazionalità del referente — codice (6)	O
	Identificativo IMO della società	Numero unico IMO di identificazione della società e del proprietario giuridico registrato	O

(1) In caso di censimento della flotta, è la data del censimento nello Stato membro (allegato II). Per tutti gli altri tipi di evento deve essere notificata la data del documento ufficiale di registrazione dell'evento.

(2) L'attrezzo da pesca che si ritiene più frequentemente utilizzato a bordo della nave su un periodo di attività annuale o durante una campagna di pesca.


(3) Possono essere dichiarati fino a cinque attrezzi.

(4) Possono essere registrati fino a cinque referenti.

(5) L'indirizzo (via, casella postale, città, codice postale e paese) deve essere sufficientemente chiaro per poter contattare il referente della flotta.

(6) I codici (o i pertinenti riferimenti) sono elencati nel registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm

(7) Norme dettagliate sono riportate nel documento di attuazione contenuto nel registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm




ALLEGATO II

Data del censimento fissata per ogni Paese

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT	1.1.1989
NLD	1.9.1989
DEU, ESP	1.1.1990
IRL	1.10.1990
ITA	1.1.1991
GRC	1.7.1991
SWE, FIN	1.1.1995
CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN	1.5.2004
BGR, ROM	1.1.2007
HRV	1.7.2013
Stati membri che hanno aderito dopo il 1° luglio 2013	Data di adesione
FRA — Mayotte	Qualsiasi data a partire dall'1.1.2014 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (UE) n. 1385/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1224/2009, e i regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86).

17CE0763



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/219 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e ad animali svezzati delle specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e ad animali svezzati delle specie suine minori, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel suo parere del 20 ottobre 2015 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. È stato inoltre concluso che il preparato è in grado di migliorare la resa dei suinetti svezzati. Tale conclusione può essere estesa agli animali svezzati delle specie suine minori se l'additivo è impiegato allo stesso dosaggio. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 27273) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ *EFSA Journal* 2015;13(11):4269.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/unità di sostanza attiva/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
4b1826	Chr.Hansen A/S	Bacillus subtilis DSM 27273	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 27273 contenente almeno $1,6 \times 10^9$ CFU/g di additivo.</p> <p>In forma solida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva:</p> <p>Spore vitali di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 27273</p> <p>Metodo di analisi (1)</p> <p>Identificazione e conteggio di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 27273 nell'additivo per mangimi, nelle premisce e negli alimenti per animali:</p> <p>— identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)</p> <p>— conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando triptone soia agar — EN 15784</p>	Suineti svezzati Animali svezzati delle specie suine minori	— —	4×10^8 4×10^8	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premisce, indicare la temperatura e il periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Da utilizzare per suinetti svezzati di peso corporeo non superiore a 35 kg.</p> <p>Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premisce, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premisce vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio, degli occhi e della pelle.</p>	1° marzo 2027

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/euf/food-additives/evaluation-reports>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/220 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 ⁽³⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India («l'inchiesta iniziale»).
- (3) Nel settembre 2015 le misure antidumping sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 ⁽⁴⁾ della Commissione, in seguito a una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (4) Il dazio antidumping attualmente applicabile alle importazioni provenienti da Venus Wire Industries Pvt. Ltd è pari al 9,4 % (margine di dumping attualmente applicabile del 12,4 % meno un dazio compensativo del 3 %) e quello applicabile ai prodotti di Garg Inox Ltd è pari all'8,4 % (margine di dumping attualmente applicabile dell'11,8 % meno un dazio compensativo del 3,4 %). Il dazio antidumping attualmente applicabile alle importazioni provenienti dai produttori esportatori indiani che non hanno collaborato all'inchiesta iniziale è pari al 12,5 % (margine di dumping del 16,2 % meno un dazio compensativo del 3,7 %).

1.2. Domanda di riesame intermedio parziale

- (5) Alla Commissione sono pervenute due domande di riesame intermedio parziale delle misure antidumping in vigore, limitate all'esame del dumping.
- (6) Una delle domande di riesame è stata presentata da Venus («Venus»), un gruppo di produttori esportatori dell'India («il paese interessato»). Il gruppo Venus è costituito dalle società Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd, Sieves Manufacturer India, Pvt. Ltd e dall'importatore collegato Venus Edelstahl GmbH.


⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GUL 240 del 7.9.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India (GUL 298 dell'8.11.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483 della Commissione, del 1° settembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 228 del 2.9.2015, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento di base.



- (7) Un'altra domanda di riesame è stata presentata da Garg Inox Ltd («Garg»), un produttore esportatore indiano. Venus e Garg sono denominati collettivamente «i richiedenti».
- (8) I richiedenti hanno sostenuto nelle loro domande che le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure sono cambiate e che tale mutamento ha un carattere duraturo. I richiedenti hanno fornito elementi di prova che dimostrano che il mantenimento delle misure al livello attuale non è non più necessario per compensare il dumping pregiudizievole.

1.3. Apertura del riesame intermedio parziale

- (9) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame delle pratiche di dumping per quanto concerne i richiedenti, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato l'11 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, limitato all'esame delle pratiche di dumping per quanto concerne i richiedenti.

1.4. Inchiesta

- (10) Per ottenere le informazioni necessarie all'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario ai produttori esportatori oggetto dell'inchiesta e ha ricevuto la loro risposta entro il termine prestabilito.
- (11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. In conformità all'articolo 16 del regolamento di base sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra, India,
 - Precision Metals, Mumbai, Maharashtra, India,
 - Hindustan Inox. Ltd, Mumbai, Maharashtra, India,
 - Venus Edelstahl GmbH, Hagen, Germania,
 - e
 - Garg Inox Ltd, Bahadurgarh, Haryana, India.

- (12) Su richiesta di Venus, il 26 luglio 2016 ha avuto luogo un'audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5. Periodo dell'inchiesta di riesame


- (13) L'inchiesta sul livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (14) Il prodotto oggetto del riesame è definito come fili di acciaio inossidabile contenenti, in peso:
- una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diversi dai fili contenenti, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma inferiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma inferiore al 22 %,
 - una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diversi dai fili contenenti, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma inferiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma inferiore al 6 %,
- originari dell'India e attualmente classificati con i codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 («il prodotto in esame»).

⁽¹⁾ GUC 411 dell'11.12.2015, pag. 4.



2.2. Prodotto simile

- (15) L'inchiesta di riesame ha confermato che i fili di acciaio inossidabile definiti nel considerando 14, fabbricati dai richiedenti e venduti sul mercato interno, hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e gli stessi impieghi di base del prodotto in esame esportato nell'Unione.
- (16) La Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (17) In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se il mutamento di circostanze addotto dai richiedenti potesse essere considerato di carattere duraturo.

Venus

- (18) Si ricorda che nell'inchiesta iniziale è stato applicato l'articolo 18 del regolamento di base per determinare il costo di produzione e calcolare il margine di dumping per quanto riguarda Venus. Ciò era dovuto al fatto che le informazioni concernenti i gradi dell'acciaio erano state considerate inattendibili, non essendo possibile garantire una tracciabilità precisa secondo i singoli gradi dell'acciaio in tutte le fasi del processo di produzione.
- (19) Nella domanda di riesame Venus ha sostenuto che nei suoi sistemi di contabilità e di gestione dell'inventario erano stati apportati cambiamenti. Gli elementi di prova ottenuti e verificati durante l'inchiesta hanno dimostrato che Venus ha inserito nel suo sistema di gestione dell'inventario, tramite un nuovo software, controlli che consentono alla società di rilevare i singoli gradi dell'acciaio durante tutto il processo di produzione. Questi controlli hanno eliminato il rischio di discrepanze a livello dei singoli gradi dell'acciaio. La distribuzione della materia prima di base secondo i gradi dell'acciaio che è stata dichiarata può quindi essere considerata affidabile per determinare i costi e i prezzi di vendita dei singoli tipi di prodotto, che hanno un impatto sul costo di produzione del prodotto in esame e sul calcolo del margine di dumping. È improbabile che la circostanza qui descritta possa cambiare in un futuro prossimo in modo tale da incidere su questi risultati.
- (20) In base a ciò, la Commissione ha concluso che il mutamento delle circostanze è di carattere duraturo per quanto riguarda Venus.


Garg

- (21) Nell'inchiesta iniziale Garg aveva spedito un volume considerevole di esportazioni tramite un importatore collegato nell'Unione. Dato che la sua affiliata nell'Unione è stata chiusa, la società ha sostenuto che la relazione tra le due entità non esisteva più e che ciò comportava un mutamento significativo nei calcoli del margine di dumping, perché non era più necessario costruire i prezzi all'esportazione in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
- (22) L'inchiesta ha confermato la chiusura della società affiliata nell'Unione. In base a ciò, la Commissione ha concluso che il mutamento delle circostanze è di carattere duraturo per quanto riguarda Garg.


4. DUMPING

a) Introduzione

- (23) Come spiegato di seguito, riguardo alla società Garg sono emerse varie questioni che hanno indotto la Commissione a prendere in considerazione l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (24) La verifica in loco presso la Garg ha rivelato che la società aveva pagato commissioni sulle transazioni di esportazione verso il suo ex importatore collegato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame intermedio, ma aveva omesso di dichiararle nella risposta al questionario.




- (25) Con lettera del 30 maggio 2016 la Commissione ha informato Garg della sua intenzione di utilizzare, per il motivo indicato al considerando 24, i dati disponibili riguardo a tali commissioni, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (26) Il 15 giugno 2016 la società ha presentato osservazioni in merito all'intenzione della Commissione di ricorrere ai dati disponibili, ammettendo che per alcune transazioni le commissioni non erano state dichiarate ed ha convenuto che i dati disponibili potessero quindi essere utilizzati per determinare l'importo delle commissioni.
- (27) La Commissione ha esaminato queste osservazioni e ha concluso che la società non ha contestato il motivo indicato al considerando 24. In conformità dell'articolo 18 del regolamento di base la Commissione ha quindi utilizzato nel calcolo del margine di dumping i dati più attendibili a disposizione riguardo alle commissioni.
- b) Valore normale
- (28) La Commissione ha verificato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno fosse rappresentativo per i richiedenti, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se, per ciascun richiedente, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno sono risultate rappresentative per i richiedenti.
- (29) La Commissione ha poi individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione nell'Unione per ciascun richiedente.
- (30) Successivamente la Commissione ha esaminato se le vendite di ciascun richiedente sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto all'esportazione nell'Unione fossero rappresentative, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.
- (31) La Commissione ha constatato che per Garg la maggior parte dei tipi di prodotto era rappresentativa. Per quanto riguarda Venus, erano rappresentativi solo alcuni tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto che non erano rappresentativi la Commissione ha proceduto nel modo indicato nei considerando 36 e 37.
- (32) La Commissione ha successivamente definito la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettive sul mercato interno ai fini del calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (33) Il valore normale è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che tali vendite siano remunerative o meno, se:
- a) il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, ha rappresentato più dell'80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e
- b) se la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (34) Nel caso in questione il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (35) Il valore normale è il prezzo effettivo sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame, se:
- a) il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o
- b) la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.



- (36) In seguito ai suddetti esami il valore normale per ciascuno dei richiedenti è stato calcolato come media ponderata delle loro vendite remunerative, eccetto nei casi in cui, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state effettuate vendite di un tipo del prodotto simile o tali vendite riguardavano quantitativi insufficienti, oppure nei casi in cui un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, e la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (37) Il valore normale è stato costruito sommando i seguenti elementi al costo medio di produzione del prodotto simile del richiedente interessato durante il periodo dell'inchiesta di riesame:
- la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute da ciascun richiedente per le vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame; e
 - la media ponderata degli utili realizzati da ciascun richiedente con le vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta.

Il costo di produzione è stato soggetto ad adeguamenti, se necessario.


- Prezzo all'esportazione
- (38) Venus ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti o tramite una società collegata operante come importatore.
- (39) Nei casi in cui il prodotto in esame è stato esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (40) Quando le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente, adeguati per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, e con un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Sono state utilizzate le SGAV dell'importatore collegato e, a causa dell'inattendibilità del margine di profitto dell'importatore collegato e in mancanza di informazioni sul profitto di un importatore non collegato nella presente inchiesta, si è ricorsi alla percentuale di profitto applicata nell'inchiesta iniziale, cioè il 5 %.
- (41) Per quanto riguarda Garg, tutte le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti e quindi la Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per le vendite del prodotto in esame nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- Confronto
- (42) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei richiedenti a livello franco fabbrica.
- (43) Se giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (44) Sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle spese di trasporto, movimentazione e carico, delle spese accessorie, degli oneri relativi all'importazione, dei costi del credito, delle spese bancarie e delle commissioni. Per quanto concerne Garg, la Commissione ha utilizzato i dati più attendibili a disposizione riguardo all'importo delle commissioni sulle esportazioni nell'Unione.
- Margine di dumping
- (45) Per i produttori esportatori la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.



- (46) Su tale base, la media ponderata del margine di dumping di Venus, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 9,9 % e quella di Garg è del 19,2 %.
- (47) Dato che il margine di dumping riveduto di Garg è più elevato di quello per tutte le altre società che non hanno collaborato nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha deciso di rivedere anche il margine di dumping per tali società fissandolo al livello del margine di dumping di Garg, che è ora il margine più elevato di tutte le società che hanno collaborato.

5. MISURE ANTIDUMPING

- (48) Venus, Gard e l'industria dell'Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva modificare le aliquote del dazio applicabili a Venus e Garg e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (49) Dopo la comunicazione delle conclusioni uno dei produttori esportatori ha contestato la diversità del metodo di calcolo rispetto a quello applicato nell'inchiesta iniziale. Il produttore esportatore ha sostenuto che i) la Commissione aveva riclassificato alcuni tipi del prodotto in esame rispetto all'inchiesta iniziale, ii) la Commissione aveva utilizzato un metodo di ripartizione dei costi diverso da quello impiegato nell'inchiesta iniziale, in contrasto con l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, e che iii) l'esclusione di alcuni gradi dell'acciaio dal calcolo del margine di dumping non era giustificata.
- (50) La Commissione ha deciso di adeguare la classificazione di alcuni tipi del prodotto in esame e del prodotto simile in gruppi di tipi di prodotto per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e ai fini di un confronto sulla base delle caratteristiche fisiche di questi prodotti. Le caratteristiche fisiche non giustificavano la classificazione effettuata dal produttore esportatore stesso. La classificazione precisa delle caratteristiche del prodotto in esame è necessaria in quanto consente una classificazione precisa nell'ambito dei tipi di prodotto. Questo adeguamento non concerne i «metodi» di cui all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base bensì la corretta determinazione del valore normale sulla base dei dati raccolti e verificati durante la presente inchiesta. Di conseguenza esso non costituisce un cambiamento di metodo. Tale argomentazione deve quindi essere respinta.
- (51) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per la determinazione definitiva dei costi di produzione e il calcolo del margine di dumping per detto produttore esportatore. Il produttore esportatore ha sostenuto che le circostanze erano cambiate per quanto riguarda un elemento costitutivo del calcolo del dumping, cioè il costo di produzione, e che tale mutamento era di carattere duraturo. Si ricorda che nell'inchiesta iniziale la Commissione aveva utilizzato i dati disponibili per determinare il costo delle materie prime. La modifica apportata nella presente inchiesta consiste essenzialmente nella decisione della Commissione di utilizzare i dati relativi ai costi delle materie prime del produttore esportatore. Ciò non rappresenta un cambiamento di metodo. Tuttavia, anche se il metodo di calcolo attualmente utilizzato dovesse essere considerato un cambiamento di metodo, lo scopo dell'attuale inchiesta di riesame è stabilire nuovi risultati in seguito al mutamento delle circostanze per quanto riguarda un elemento costitutivo del calcolo del dumping, cioè il costo di produzione. Il fatto che l'argomentazione dello stesso produttore esportatore relativa al mutamento di circostanze sia stata accettata avrebbe giustificato un cambiamento di metodo. Il produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto seguire il metodo di ripartizione dei costi di trasformazione che era stato utilizzato nell'inchiesta iniziale. Questo metodo di ripartizione è stato tuttavia applicato in specifiche circostanze di utilizzo dei dati disponibili per la determinazione del costo di produzione. Dato che nella presente inchiesta la Commissione utilizza i dati del produttore esportatore, essa ha potuto applicare un metodo di ripartizione appropriato, il che non è stato possibile nell'inchiesta iniziale a causa dell'utilizzo dei dati disponibili. Inoltre, il metodo proposto dal produttore esportatore è stato stabilito esclusivamente ai fini della presente inchiesta antidumping, non rispecchiava le procedure contabili utilizzate tradizionalmente, non poteva essere applicato all'intera produzione della società e non rifletteva correttamente i fattori di costo per la produzione del prodotto in esame e del prodotto simile. In conformità all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di ricorrere a una ripartizione basata sul valore aggiunto al costo delle materie prime durante il processo di fabbricazione, che è diversa dalla ripartizione basata sul volume d'affari e neutralizza la forte incidenza che il costo delle materie prime può avere sul volume d'affari di ciascun tipo di prodotto.
- (52) Lo stesso produttore esportatore ha sostenuto che, nel calcolo del costo di produzione, la Commissione ha erroneamente ignorato alcuni quantitativi di acciaio acquistati. Il tipo di materie prime utilizzato è un criterio di classificazione del prodotto in esame per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e ai fini di un confronto. Per calcolare il costo delle materie prime per ciascun tipo di prodotto venduto dalla società, la Commissione si è basata sulla contabilità dei costi che corrispondevano alle specifiche richieste dalla



classificazione del prodotto in esame e che potevano essere collegati direttamente alle vendite dichiarate dalla società nell'ambito di tale classificazione. Non è stato ritenuto coerente né ragionevole raggruppare le materie prime a un livello diverso, come proposto dalla società. Di conseguenza l'argomentazione deve essere respinta.

- (53) L'altro produttore esportatore ha sostenuto che la nuova inchiesta antiassorbimento è l'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio attuale e, conformemente all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe utilizzare lo stesso metodo impiegato nella nuova inchiesta antiassorbimento. Ciò vale in particolare per quanto riguarda i) il calcolo di un costo di produzione unico per ciascun tipo del prodotto in esame e del prodotto simile, indipendentemente dal fatto che sia venduto sul mercato interno o sui mercati di esportazione e ii) l'adeguamento della classificazione dei diversi tipi di prodotto in gruppi con caratteristiche simili per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e ai fini di un confronto, per tener conto di uno specifico tipo di prodotto e dell'esclusione di alcuni gruppi di tipi di prodotto specifici della società.
- (54) L'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio al livello attuale è l'inchiesta iniziale. La nuova inchiesta antiassorbimento non ha modificato l'aliquota del dazio per detto produttore esportatore. L'argomentazione secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto utilizzare lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta antiassorbimento va pertanto respinta.
- (55) Nell'inchiesta iniziale il costo di produzione di detto produttore esportatore era basato sui costi di produzione degli altri produttori esportatori che hanno collaborato, senza operare distinzioni tra i prodotti venduti sul mercato interno e quelli venduti sui mercati di esportazione. L'affermazione secondo cui la Commissione ha applicato un metodo diverso da quello impiegato nell'inchiesta iniziale calcolando un costo di produzione unico per ciascun tipo di prodotto, indipendentemente dalla sua vendita sul mercato interno o sui mercati di esportazione, è quindi infondata e l'argomentazione va respinta.
- (56) Per quanto riguarda l'adeguamento dei gruppi di tipi di prodotto per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e ai fini di un confronto, la Commissione ha deciso di definire con maggiore precisione l'entità di un tipo di prodotto sulla base delle sue caratteristiche fisiche. Durante la visita di verifica il produttore esportatore ha spiegato che questo tipo era venduto in un mercato di nicchia e aveva un costo di produzione comparabile a quello di altri prodotti dello stesso gruppo di tipi di prodotto ma prezzi nettamente più elevati. La Commissione ha concluso che c'è stata un'incidenza sui prezzi e sulla loro comparabilità e che era giustificato un adeguamento per le caratteristiche fisiche, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. La classificazione precisa delle caratteristiche del prodotto in esame è necessaria in quanto consente una classificazione precisa nell'ambito dei tipi di prodotto e un confronto preciso. Questo adeguamento non costituisce perciò un cambiamento di metodo e l'argomentazione va pertanto respinta.
- (57) In seguito alla comunicazione delle conclusioni il produttore esportatore ha chiesto un adeguamento verso l'alto del prezzo all'esportazione per quanto riguarda i crediti legati al regime di restituzione del dazio e al regime del mercato mirato e una detrazione per i costi del credito nel calcolo del valore normale. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, tuttavia, un adeguamento per gli oneri all'importazione può essere applicato, se giustificato, solo al valore normale e non al prezzo all'esportazione. Per quanto riguarda la richiesta di un adeguamento del valore normale costruito per i costi del credito, va notato che tale adeguamento è previsto all'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base soltanto se il valore normale è determinato sulla base dei prezzi applicati e non quando, in assenza di questi prezzi, il valore normale viene costruito. Di conseguenza le due argomentazioni devono essere respinte.
- (58) La Commissione ha accettato le argomentazioni di detto produttore esportatore relative all'esclusione di alcuni gruppi di tipi di prodotto specifici della società e a vari errori materiali riguardanti la doppia dichiarazione di una detrazione, un adeguamento delle scorte e la chiave di ripartizione dei costi di trasformazione. L'accettazione di queste argomentazioni ha comportato una diminuzione del margine di dumping di detto produttore esportatore.
- (59) Dopo la comunicazione delle conclusioni Eurofer ha affermato che le informazioni dettagliate disponibili nella versione non riservata del fascicolo erano troppo limitate per poter fornire osservazioni significative sull'inchiesta, ma nonostante ciò ha approvato le conclusioni della Commissione.
- (60) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni di natura riservata o che sono fornite a titolo riservato dalle parti interessate da un'inchiesta devono essere trattate come tali. Dato che i produttori esportatori hanno fornito una sintesi non riservata delle informazioni riservate che consente una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato, la Commissione ha respinto tale argomentazione.
- (61) Il margine di dumping e l'aliquota del dazio riveduti sono stati comunicati alle parti interessate. Dopo l'ulteriore comunicazione delle conclusioni definitive i due produttori esportatori hanno ribadito le loro precedenti osservazioni.




- (62) In seguito all'inchiesta di riesame, l'aliquota del dazio antidumping riveduto che sarebbe applicabile alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Venus ammonta al 6,9 % (il margine di dumping del 9,9 % meno il dazio compensativo del 3 %).
- (63) L'aliquota del dazio antidumping riveduto che sarebbe applicabile alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Garg ammonta al 10,3 % (il margine di dumping del 13,7 % meno il dazio compensativo del 3,4 %).
- (64) Dato che il margine di dumping riveduto per Garg in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive non è più superiore al margine di dumping per tutte le altre società che non hanno collaborato nell'inchiesta iniziale, il margine di dumping e l'aliquota del dazio per tutte le altre società che non hanno collaborato nell'inchiesta iniziale non dovrebbero essere riveduti come indicato al considerando 47.
- (65) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella figurante nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1483, è sostituita dalla tabella seguente:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharashtra	10,3	B931
KEI Industries Ltd, New Delhi	7,7	B925
Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharashtra	0,0	B932
Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharashtra	0,7	B933
Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat	12,5	B775
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra	6,9	B776
Precision Metals, Mumbai, Maharashtra	6,9	B777
Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra	6,9	B778
Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra	6,9	B779
Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra	6,8	B780
Società elencate nell'allegato	8,4	cfr. allegato
Tutte le altre società, tranne quelle incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e quelle che hanno collaborato non incluse nel campione	16,2	B999



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome della società	Città	Codice addizionale TARIC
Amar Precision Wire Products Pvt. Ltd.	Satara, Maharashtra	B121
Bekaert Mukand Wire Industries	Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharashtra	C189
Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.	Mumbai, Maharashtra	C190
Bhansali Stainless Wire	Mumbai, Maharashtra	C191
Chandan Steel	Mumbai, Maharashtra	C192
Drawmet Wires	Bhiwadi, Rajasthan	C193
Jyoti Steel Industries Ltd.	Mumbai, Maharashtra	C194
Mukand Ltd.	Thane	C195
Panchmahal Steel Ltd.	Dist. Panchmahals, Gujarat	C196
Superon Schweisstechnik India Ltd.	Gurgaon, Haryana	B997

17CE0765



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/221 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2017**

recante duecentocinquantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dà'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dà'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 3 febbraio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente è cancellata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Gulbuddin Hekmatyar (alias (a) Gulabudin Hekmatyar, (b) Golboddin Hikmetyar, (c) Gulbuddin Khekmatiyar, (d) Gulbuddin Hekmatiar, (e) Gulbuddin Hekhmartyar, (f) Gulbudin Hekmetyar). Data di nascita: 1.8.1949. Luogo di nascita: provincia di Kunduz, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) appartiene alla tribù Kharoti; (b) si ritiene che nel gennaio 2011 si trovasse nella zona di frontiera tra Afghanistan e Pakistan; (c) il nome del padre è Ghulam Qader. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 20.2.2003.»

17CE0766



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/222 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	125,5
	TN	311,6
	TR	141,3
	ZZ	192,8
0707 00 05	MA	79,2
	TR	182,1
	ZZ	130,7
0709 91 00	EG	181,2
	ZZ	181,2
0709 93 10	MA	93,3
	TR	215,3
	ZZ	154,3
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	40,2
	IL	80,7
	MA	45,8
	TN	53,0
	TR	77,7
	ZZ	59,5
	ZZ	59,5
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	101,6
	IL	134,2
	MA	89,2
	TR	88,2
	ZZ	103,3
	ZZ	103,3
0805 22 00	IL	109,8
	MA	98,9
	ZZ	104,4
0805 50 10	EG	68,7
	TR	83,6
	ZZ	76,2
0808 10 80	CN	139,4
	US	205,0
	ZZ	172,2
0808 30 90	CL	181,7
	CN	80,7
	ZA	107,9
	ZZ	123,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/223 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2017

che autorizza un laboratorio in Brasile a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti

[notificata con il numero C(2017) 572]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/258/CE designa l'*Agence française de sécurité sanitaire des aliments* (AFSSA) di Nancy, Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici. L'AFSSA è stata ora integrata nell'*Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail* (ANSES), in Francia.
- (2) La decisione 2000/258/CE dispone, tra l'altro, che l'ANSES valuti i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato domanda di autorizzazione a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
- (3) L'autorità competente in Brasile ha presentato una domanda di autorizzazione per il laboratorio «LANAGRO/PE» di Recife e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 19 ottobre 2016.
- (4) Risulta quindi opportuno autorizzare il laboratorio «LANAGRO/PE» a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, il seguente laboratorio è autorizzato a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

LANAGRO/PE (Laboratório Nacional Agropecuário em Pernambuco)

Rua Manoel de Medeiros, s/n°

Dois Irmãos—CEP: 52171-030

Recife/PE

BRASILE

⁽¹⁾ GUL 79 del 30.3.2000, pag. 40.



Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º marzo 2017.


Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

17CE0768



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/224 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2017

che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1285/2013 prevede che il servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo debba consentire lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali grazie a prestazioni potenziate e dati con un valore aggiunto superiore rispetto a quelli forniti dal servizio aperto.
- (2) Il servizio commerciale costituisce uno degli elementi essenziali del sistema istituito nel quadro del programma Galileo in quanto, da un lato, gli altri sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) non offrono un servizio di questo tipo e, dall'altro, esso dovrebbe generare entrate conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1285/2013. L'accesso al suddetto servizio dovrebbe essere a pagamento. La politica tariffaria del servizio commerciale non è oggetto della presente decisione e dovrebbe essere definita successivamente.
- (3) La fornitura del servizio commerciale dovrebbe essere oggetto di contratti da concludere con uno o più fornitori di servizi.
- (4) È opportuno fissare quanto prima le specifiche tecniche e operative del servizio commerciale, dato che devono trascorrere vari anni prima che il servizio possa entrare nella fase operativa. L'elaborazione delle specifiche è stata oggetto di vari studi, sperimentazioni e consultazioni delle parti interessate negli ultimi anni. Essa è anche il frutto di un compromesso tra la necessità di apportare un reale valore aggiunto a beneficio degli utenti, da un lato, e la volontà di ridurre al minimo le modifiche da apportare al sistema, che costituiscono un fattore di rischio, e di rispettare il calendario fissato dal regolamento (UE) n. 1285/2013, dall'altro.
- (5) Ne consegue che, per consentire effettivamente lo sviluppo di applicazioni a fini professionali o commerciali, è essenziale, e tecnicamente fattibile, che il servizio commerciale integri due miglioramenti di rilievo rispetto al servizio aperto, ossia una maggiore precisione in termini di localizzazione e una capacità di autenticazione rafforzata. Inoltre, al fine di soddisfare in modo ottimale le varie esigenze delle diverse comunità di utenti del servizio commerciale, è indispensabile che i due miglioramenti vengano offerti loro indipendentemente l'uno dall'altro.
- (6) L'alta precisione in termini di localizzazione dovrebbe ampliare il campo delle applicazioni della tecnologia di radionavigazione via satellite. A tal fine è importante migliorare la qualità dei dati forniti dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo in modo che l'errore di posizionamento sia ridotto a meno di un decimetro, in condizioni di funzionamento nominali. Si noti che anche i segnali emessi da altri sistemi globali di radionavigazione via satellite, come il sistema globale di posizionamento (GPS) degli Stati Uniti d'America, potrebbero contribuire al conseguimento di tale obiettivo.
- (7) La capacità di autenticazione dovrebbe aumentare il livello di sicurezza, evitando in particolare i rischi di falsificazione e di frode. A tal fine è necessario introdurre elementi complementari nei segnali satellitari per garantire agli utenti che le informazioni che ricevono provengano effettivamente dal sistema istituito dal programma Galileo e non da una fonte non riconosciuta. La capacità di autenticazione del servizio commerciale andrebbe quindi non solo ad integrare la capacità di autenticazione dei dati relativi alla localizzazione che sarà contenuta

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 1.



nei segnali del servizio aperto, offerto gratuitamente, ma comprenderebbe in più, in vista di una migliore protezione, una particolare identificazione dei segnali attraverso la lettura di codici criptati, contenuti a loro volta nei segnali e ai quali si accederebbe a pagamento.

- (8) Prima di avviare lo sviluppo operativo del servizio commerciale dovrebbe essere effettuata un'analisi globale dei rischi. Tale analisi dovrebbe essere realizzata prima della conclusione positiva della «GNSS Service Centre delta Critical Design Review» prevista per il 1º giugno 2017.
- (9) Il servizio commerciale dovrebbe possedere un valore aggiunto rispetto al servizio aperto per consentire lo sviluppo di applicazioni a fini commerciali o professionali, essere accessibile al maggior numero possibile di utenti e includere un criptaggio commerciale. A tal fine l'uso di informazioni classificate UE (ICUE) da parte del fornitore del servizio commerciale o dell'utente finale non è previsto né per il servizio aperto, né per il servizio commerciale. Qualora dovesse tuttavia essere necessario, tale uso dovrebbe essere deciso nel rispetto delle norme di sicurezza di cui all'articolo 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 1285/2013, sulla base soprattutto di un'analisi del rischio di sicurezza, tenendo pienamente conto dei pareri degli esperti degli Stati membri. Tale decisione dovrebbe inoltre tenere conto dei risultati di un'analisi costi-benefici.
- (10) Le specifiche oggetto della presente decisione sono conformi alle norme stabilite a livello internazionale in materia di radionavigazione, in particolare alle norme elaborate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni e alle disposizioni dell'accordo concluso il 26 giugno 2004 tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro, concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni.
- (11) È quindi opportuno stabilire le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con la piena applicazione delle disposizioni della decisione 2014/496/PESC del Consiglio ⁽¹⁾.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1285/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Decisione 2014/496/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, sugli aspetti del dispiegamento, del funzionamento e dell'utilizzo del sistema globale di navigazione via satellite europeo che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea e che abroga l'azione comune 2004/552/PESC (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 53).



ALLEGATO

Specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il servizio commerciale («CS») offre due miglioramenti di rilievo rispetto al servizio aperto («OS»), vale a dire una maggiore precisione in termini di localizzazione («CS ad alta precisione») e una capacità di autenticazione rafforzata («autenticazione CS»); essi possono essere forniti agli utenti in modo indipendente l'uno dall'altro. Le specifiche tecniche e operative corrispondenti figurano nella tabella seguente:

	CS ad alta precisione	Autenticazione CS	
		Specifiche comuni all'OS e al CS: autenticazione dell'informazione di localizzazione	Specifiche proprie del CS: autenticazione grazie a codici criptati
Specifiche generali	Fornitura di dati di alta precisione per ottenere un errore di posizionamento inferiore a un decimetro in condizioni di funzionamento nominali	Fornitura di dati di autenticazione delle informazioni di localizzazione dell'SA contenute nei segnali	Autenticazione dei segnali grazie all'accesso a codici criptati contenuti nei segnali
Componenti dei segnali usati	E6, componente E6-B per la fornitura dei dati di alta precisione	E1, componente E1-B per i dati di autenticazione delle informazioni di localizzazione	E6, componente E6-B per i dati di accesso ai codici criptati e componente E6-C (pilota)
Specifiche del segmento utente	Alta precisione di posizionamento ottenuta tramite algoritmi di posizionamento precisi integrati al ricevitore e utilizzando i dati trasmessi nei segnali	Verifica dell'autenticità dei dati grazie a un protocollo di crittografia asimmetrica trasmesso nei segnali e una chiave crittografica pubblica	Verifica dell'autenticità dei segnali attraverso il decriptaggio dei codici dei segnali criptati con una chiave crittografica privata
Copertura geografica	Mondiale	Mondiale	Mondiale
Architettura del sistema	Dati di alta precisione forniti da uno o più fornitori di servizi, trasmessi agli utenti tramite il centro di servizi GNSS (GSC), il segmento di terra e i satelliti collegati al segmento di terra	Dati di autenticazione inseriti nella capacità disponibile del campo EDBS della componente del segnale E1-B, e diffusi dai satelliti collegati al segmento di terra	Criptaggio dei codici dei segnali E6 da parte dei satelliti Galileo, trasmissione delle chiavi private generate dal segmento di terra a uno o più fornitori di servizi attraverso il centro di servizi GNSS (GSC), e trasmissione delle informazioni OTAR nella componente del segnale E6-B
Fornitura del servizio	Dati di alta precisione forniti da uno o più fornitori di servizi	Dati di autenticazione forniti dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo	Segnali criptati forniti dal responsabile dell'esercizio del sistema



	CS ad alta precisione	Autenticazione CS	
		Specifiche comuni all'OS e al CS: autenticazione dell'informazione di localizzazione	Specifiche proprie del CS: autenticazione grazie a codici criptati
Accesso al servizio	<ul style="list-style-type: none"> — Accesso a pagamento in funzione della politica tariffaria in vigore — Controllato da uno o più fornitori di servizi 	<ul style="list-style-type: none"> — Accesso a pagamento ai codici di criptaggio in funzione della politica tariffaria in vigore — Accesso ai codici di criptaggio controllato da uno o più fornitori di servizi con l'assistenza del responsabile dell'esercizio del sistema 	
Dispiegamento del servizio	<ul style="list-style-type: none"> — Fase di verifica e convalida, da concludersi nel 2018 — Fase operativa commerciale iniziale tra il 2018 e il 2020 — Fase di piena operatività commerciale a partire dal 2020 	<ul style="list-style-type: none"> — Fase di verifica e convalida, da concludersi nel 2018 — Fase iniziale di fornitura dei segnali tra il 2018 e il 2020 — Fase di fornitura completa dei servizi a partire dal 2020 	<ul style="list-style-type: none"> — Fase di verifica e convalida, da concludersi al più tardi nel 2020 — Fase operativa commerciale da avviare successivamente
Uso di informazioni classificate UE	<ul style="list-style-type: none"> — Nessun uso di ICUE da parte del fornitore del servizio commerciale o dell'utente finale. Qualora dovesse tuttavia essere necessario, tale uso dovrebbe essere deciso nel rispetto delle norme di sicurezza di cui all'articolo 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 1285/2013 	<ul style="list-style-type: none"> — Nessun uso di ICUE da parte del fornitore del servizio commerciale o dell'utente finale. Qualora dovesse tuttavia essere necessario, tale uso dovrebbe essere deciso nel rispetto delle norme di sicurezza di cui all'articolo 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 1285/2013 	<ul style="list-style-type: none"> — Nessun uso di ICUE da parte del fornitore del servizio commerciale o dell'utente finale. Qualora dovesse tuttavia essere necessario, tale uso dovrebbe essere deciso nel rispetto delle norme di sicurezza di cui all'articolo 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 1285/2013
Altre specifiche	<ul style="list-style-type: none"> — Dati di alta precisione forniti per i satelliti Galileo ed eventualmente per i satelliti di altre costellazioni 	<ul style="list-style-type: none"> — La trasmissione dei dati di autenticazione non deve comportare nessun degrado del servizio aperto — I dati di autenticazione devono essere forniti per i satelliti Galileo ed eventualmente per i satelliti di altre costellazioni — Gli utenti dell'SA assumono i rischi connessi all'uso dei dati di autenticazione 	n/a

Acronimi

E1-B Canale di dati del segnale nella frequenza E1 del sistema Galileo, su 1 575,45 MHz

E6 Frequenza E6 del sistema Galileo, su 1 278,75 MHz

E6-B Componente del segnale E6, corrispondente al canale di dati

E6-C Componente del segnale E6, corrispondente al canale pilota

EDBS «External Data Broadcast Service»

GNSS Sistema globale di navigazione satellitare

n/a Non applicabile

OTAR «Over-The-Air Rekeying»



DECISIONE (UE) 2017/225 DEL CONSIGLIO**del 7 febbraio 2017****relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») con Tuvalu.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2016/1342 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° luglio 2016.
- (3) L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione deve essere rappresentata in seno al comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽³⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁴⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È opportuno approvare l'accordo,

¹⁾ Approvazione espressa il 1° dicembre 2016.

²⁾ Decisione (UE) 2016/1342 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Tuvalu (GU L 213 del 6.8.2016, pag. 1).

³⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁴⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.


Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/226 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*




ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Giocattoli, presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio, che consistono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — una locomotiva, alimentata a batteria, e un vagone di plastica, — binari di legno, — segnali stradali, automobili, figurine umane, animali, alberi ecc. <p>Cfr. illustrazione (*)</p>	9503 00 70	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 70.</p> <p>È esclusa la classificazione nel codice NC 9503 00 30 come «trenino elettrico, inclusi binari, segnali e altri accessori», in quanto l'assortimento comprende anche altri giocattoli di legno e plastica, quali i segnali stradali, le automobili, le figurine umane, gli animali, gli alberi ecc., che sono giocattoli considerati a sé. Tali giocattoli non sono direttamente collegati al treno elettrico e ai binari, come potrebbero esserlo una stazione ferroviaria, un passaggio ferroviario o un ponte ferroviario, e, di conseguenza, non possono essere considerati accessori del treno elettrico [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (HSEN) relative alla voce 9503, punto D), iv)].</p> <p>L'assortimento di giocattoli è composto da diversi tipi di articoli, destinati al divertimento dei bambini o degli adulti, presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio (cfr. anche le HSEN relative al capitolo 95, considerazioni generali e note esplicative del codice NC 9503 00 70).</p> <p>L'articolo va perciò classificato nel codice NC 9503 00 70 come «altri giocattoli, presentati in assortimenti».</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



17CE0771



REGOLAMENTO (UE) 2017/227 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2017

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'ossido di bis(pentabromofenile) («decaBDE») è ampiamente utilizzato come additivo ritardante di fiamma con applicazioni in molti settori diversi, in particolare per le materie plastiche e gli articoli tessili, ma anche per adesivi, sigillanti, rivestimenti e inchiostri.
- (2) Il 29 novembre 2012 il comitato degli Stati membri, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006, ha classificato il decaBDE come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT»), nonché molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB»), conformemente all'articolo 57, rispettivamente lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il 19 dicembre 2012 la sostanza è stata inserita nell'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti («SVHC») per un'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento REACH.
- (3) Il 2 maggio 2013 la Norvegia ha proposto di inserire il decaBDE nell'allegato A (Eliminazione) della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP).
- (4) A seguito della proposta della Norvegia, la Commissione ha ritenuto che assoggettare il decaBDE all'obbligo di autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 non fosse più la misura di regolamentazione più adeguata. Il 21 giugno 2013 la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (un «fascicolo allegato XV») al fine di avviare una procedura di restrizione a norma degli articoli da 69 a 73 di tale regolamento.
- (5) Il 4 agosto 2014 l'Agenzia, in collaborazione con la Norvegia, ha presentato un fascicolo allegato XV⁽²⁾ al comitato per la valutazione dei rischi («RAC») e al comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC»). Nel fascicolo si dimostrava che è necessario intervenire a livello dell'Unione per affrontare i rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi alla fabbricazione, l'immissione sul mercato o l'uso del decaBDE, in quanto tale o come costituente di altre sostanze, in miscele o in articoli.
- (6) Il 2 giugno 2015 il RAC ha adottato il proprio parere con il quale si confermava che le caratteristiche di persistenza e bioaccumulo del decaBDE danno adito a particolari preoccupazioni per la vasta diffusione e il potenziale di provocare a lungo termine danni irreversibili per l'ambiente, anche dopo la cessazione delle emissioni. Inoltre, l'esposizione al decaBDE può provocare neurotossicità nei mammiferi, compreso l'uomo.
- (7) Il RAC ha concordato con le conclusioni del fascicolo allegato XV, secondo cui una restrizione generale di tutti gli usi del decaBDE, con alcune specifiche eccezioni, ridurrebbe le emissioni del decaBDE nella massima misura possibile nel medio e lungo periodo.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ <http://echa.europa.eu/documents/10162/a3f810b8-511d-4fd0-8d78-8a8a7ea363bc>



- (8) Il 10 settembre 2015 il SEAC ha adottato un parere in cui indicava che la restrizione proposta, così come modificata dal SEAC, costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per ridurre le emissioni del decaBDE, in termini di benefici e costi socioeconomici. Il parere del SEAC si fondava sul rapporto costi/efficacia della restrizione proposta, come modificata, nonché su una serie di altre argomentazioni di ordine qualitativo.
- (9) Il SEAC ha convenuto sul differimento di diciotto mesi dell'applicazione della restrizione proposta nel fascicolo allegato XV, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure necessarie per conformarvisi.
- (10) RAC e SEAC hanno convenuto sull'esenzione dalla restrizione proposta nel fascicolo allegato XV per il settore dell'aviazione civile. In considerazione delle osservazioni ricevute durante la consultazione pubblica, il SEAC ha inoltre consigliato di estendere tale esenzione agli aeromobili militari.
- (11) La restrizione proposta non dovrebbe applicarsi alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in quanto l'immissione sul mercato di tali apparecchiature contenenti polibromodifenileteri (PBDE) in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso è già disciplinata da tale direttiva.
- (12) RAC e SEAC hanno inoltre convenuto di esentare dalla restrizione proposta gli articoli già immessi sul mercato prima della data di applicazione di tale restrizione.
- (13) In base alle informazioni ricavate dalla consultazione pubblica, il SEAC ha consigliato esenzioni per i ricambi per i veicoli a motore di cui alla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, per i veicoli agricoli e forestali di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ e per le macchine di cui alla direttiva 2006/42/CE⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, purché tali veicoli e macchine siano stati prodotti prima del 1° luglio 2018. Il SEAC ha ritenuto opportune queste esenzioni in considerazione dell'onere sproporzionato che la restrizione proposta imporrebbe per quanto riguarda i suddetti ricambi, visti gli esigui quantitativi interessati, la progressiva riduzione della quantità di decaBDE necessario (dato che i veicoli e le macchine in questione hanno raggiunto la fase finale della loro vita utile) e i costi delle prove su materiali alternativi per la produzione di tali ricambi. Per il SEAC non sussiste motivo di considerare diversamente i ricambi dei veicoli e quelli delle macchine, pur se i loro cicli di vita variano.
- (14) Il forum dell'Agenzia per lo scambio di informazioni sull'applicazione, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.
- (15) Il 28 settembre 2015 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione i pareri del RAC e del SEAC⁽⁵⁾.
- (16) Visti tali pareri, la Commissione ritiene che dalla fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato del decaBDE — in quanto tale o come costituente di altre sostanze, in miscele o in articoli — derivino rischi inaccettabili per la salute umana e per l'ambiente. La Commissione ritiene che tali rischi vadano affrontati a livello dell'Unione.
- (17) Alla luce delle incertezze che permangono riguardo alla capacità del settore del riciclo di garantire la gestione dei rifiuti contenenti decaBDE, la Commissione considera necessario un periodo di differimento più lungo di 18 mesi.
- (18) La possibilità di garantire la disponibilità costante di decaBDE per la produzione di aeromobili, civili o militari, dovrebbe essere limitata a dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in quanto questo lasso di tempo dovrebbe essere sufficiente all'industria per adeguarsi. Dovrebbero inoltre essere concesse esenzioni in relazione alla produzione e all'immissione sul mercato dei ricambi per tutti gli aeromobili, civili o militari, prodotti prima del termine di tale periodo.


(1) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

(2) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(3) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GUL 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(4) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GUL 157 del 9.6.2006, pag. 24).

(5) <http://echa.europa.eu/documents/10162/b5ac0c91-e110-4afb-a68d-08a923b53275>



- (19) Dovrebbe essere prevista un'esenzione per la produzione e l'immissione sul mercato dei ricambi per gli autoveicoli e le macchine, di cui al considerando 13, prodotti prima del 2 marzo 2019.
- (20) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

<p>«67. Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifenilettere; decaBDE) N. CAS 1163-19-5 N. CE 214-604-9</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale dopo il 2 marzo 2019. 2. Non deve essere impiegato per la produzione o l'immissione sul mercato di: <ol style="list-style-type: none"> a) altre sostanze, come costituente; b) miscele; c) articoli o parti di essi, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dopo il 2 marzo 2019. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o miscele che devono essere o sono utilizzati: <ol style="list-style-type: none"> a) per la produzione di aeromobili prima del 2 marzo 2027; b) per la produzione di ricambi per: <ol style="list-style-type: none"> i) aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027, ii) veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o macchine che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**) prodotti prima del 2 marzo 2019. 4. Il sottoparagrafo 2, lettera c), non si applica a: <ol style="list-style-type: none"> a) articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019; b) aeromobili prodotti in conformità al sottoparagrafo 3, lettera a); c) ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti conformemente al sottoparagrafo 3, lettera b); d) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE. 5. Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende una delle seguenti definizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale; b) un aeromobile militare.
--	---

(*) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(**) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

(***) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»



REGOLAMENTO (UE) 2017/228 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni e i settori di competenza dei gruppi di esperti scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 178/2002 istituisce dieci gruppi di esperti scientifici che formulano i pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze. Tali gruppi di esperti comprendono tra l'altro il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti («gruppo ANS»), il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie («gruppo NDA») e il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici («gruppo CEF»).
- (2) Il 3 febbraio 2016 l'Autorità ha presentato alla Commissione una domanda di modifica della denominazione dei gruppi ANS, NDA e CEF per tenere conto dei cambiamenti attesi nello sviluppo tecnico e scientifico.
- (3) I cambiamenti tecnici e scientifici incideranno soprattutto sul carico di lavoro dei gruppi di esperti. In particolare nei prossimi anni è verosimilmente destinato ad aumentare il carico di lavoro del gruppo CEF a causa della necessità di valutare le domande in attesa per l'inclusione di enzimi alimentari nell'elenco dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Pertanto la valutazione degli aromatizzanti attualmente svolta dal gruppo CEF dovrebbe essere assegnata al gruppo ANS.
- (4) Per evitare tuttavia di sovraccaricare l'attuale gruppo ANS, la valutazione delle fonti di nutrienti e di altre sostanze con effetto fisiologico aggiunte agli alimenti dovrebbe essere assegnata al gruppo NDA, dal momento che il suo carico di lavoro è probabilmente destinato a diminuire a seguito della messa a punto di valori dietetici di riferimento e della diminuzione del numero di domande di iscrizione nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite a norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Questa riassegnazione è inoltre coerente con le competenze specifiche del gruppo NDA, in quanto alcune sostanze utilizzate come fonti di nutrienti rientrano nella categoria dei nuovi prodotti alimentari, attualmente valutati dal gruppo NDA.
- (5) La denominazione dei tre gruppi in questione è pertanto modificata come segue dal presente regolamento: il gruppo ANS è ridenominato «gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e gli aromatizzanti», il gruppo NDA è ridenominato «gruppo di esperti scientifici sull'alimentazione, i nuovi prodotti alimentari e gli allergeni alimentari», e il gruppo CEF è ridenominato «gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici».
- (6) L'attuale mandato dei membri dei gruppi ANS e CEF scadrà il 30 giugno 2017 e l'attuale mandato dei membri degli altri otto gruppi di esperti scientifici dell'Autorità, tra cui il gruppo NDA, scadrà il 30 giugno 2018. Per

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9).



concedere all'Autorità il tempo necessario a organizzare in modo efficiente i gruppi di esperti a norma dell'articolo 28, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 178/2002, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2018.

- (7) Il regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 28, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 è così modificato:

1. la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e gli aromatizzanti;»

2. la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il gruppo di esperti scientifici sull'alimentazione, i nuovi prodotti alimentari e gli allergeni alimentari;»

3. la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, sugli enzimi e sui coadiuvanti tecnologici.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applica a decorrere dal 1° luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE0773



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/229 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
[Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» deve essere registrata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork» (STG) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 382 del 15.10.2016, pag. 19.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/230 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	114,2
	SN	359,5
	TN	311,6
	TR	147,7
	ZZ	233,3
0707 00 05	MA	79,2
	TR	181,3
	ZZ	130,3
0709 91 00	EG	181,2
	ZZ	181,2
0709 93 10	MA	78,6
	TR	217,5
	ZZ	148,1
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	44,8
	IL	78,4
	MA	47,1
	TN	52,2
	TR	76,4
	ZZ	59,8
	ZZ	59,8
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	IL	129,2
	MA	89,9
	TR	86,5
	ZZ	91,4
	ZZ	91,4
	ZZ	91,4
0805 22 00	IL	113,3
	MA	103,6
	TR	60,4
	ZZ	92,4
0805 50 10	EG	61,7
	TR	83,4
	ZZ	72,6
0808 10 80	CN	139,4
	ZZ	139,4
0808 30 90	CL	181,7
	CN	80,7
	ZA	127,2
	ZZ	129,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/231 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2017

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la quarta gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la quarta gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarta gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 7 febbraio 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*


Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).



RETTIFICHE

Rettifica della decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 13 dicembre 2016)

Pagina 18, articolo 1, punto 1:

anziché: «1) nel titolo e in tutto il testo, il nome “EUCAP NESTOR” è sostituito da “EUCAP Somalia”»

leggasi: «1) il titolo è sostituito da “Decisione 2012/389/PESC del 16 luglio 2012 relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)” e ovunque ricorra nel testo la denominazione “EUCAP NESTOR” è sostituita da “EUCAP Somalia”».

17CE0777

Rettifica del regolamento (UE) 2016/2137 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 332 del 7 dicembre 2016)

Pagina 4, articolo 1, punto 3):

anziché: «3) è inserito l'articolo seguente:

“Articolo 16 *ter* ...”»

leggasi: «3) è inserito l'articolo seguente:

“Articolo 6 *ter* ...”».

17CE0778

Rettifica del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239 del 6 settembre 2013)

Pagina 154, allegato III, tabella 4, prima colonna, terza riga:

anziché: «10 (– 11) °C»


leggasi: «– 10 (– 11) °C».

17CE0779

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-028) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 16,00

